

STUDIO LEGALE CAIA

PROF. AVV. NICOLA AICARDI
ORDINAMENTO DI DIRUTTO AMMINISTRATIVO
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

PROF. AVV. GIUSEPPE CAIA
ORDINAMENTO DI DIRUTTO AMMINISTRATIVO
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

PROF. AVV. STEFANO COLOMBAZI
INCARICATO DI DIRUTTO DELLA AMMINISTRAZIONE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

PROF. AVV. NICOLA AICARDI PROF. AVV. GIUSEPPE CAIA PROF. AVV. STEFANO COLOMBAZI

gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (uffici) ed inoltre la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. Al riguardo, si nota - perché ciò è rilevante a proposito della questione che deve essere qui esaminata - che una società in house è un «modulo organizzativo ... che rientra nell'autonomia organizzativa dell'ente» pubblico (così, da ultimo, Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10) e cioè della Pubblica amministrazione che (eventualmente assieme ad altre) ha deciso la costituzione della società, vi partecipa e svolge a mezzo della stessa propri compiti di interesse collettivo, come sono appunto i servizi pubblici.

Quanto ricordato comporta che una società in house, pur essendo soggettivamente distinta, «presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione" o lunga manus dell'ente [pubblico]. Da qui l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. // Si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica» (così Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1). Così, è stato ulteriormente sottolineato che l'in house providing «esclude la terziarietà, poiché l'affidamento avviene a favore di un soggetto il quale, pur dotato di autonomia personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte, e l'impresa

Regime giuridico dei beni del servizio idrico integrato e patrimonio delle società a capitale interamente pubblico.

Bologna, 14 aprile 2012

Parere.

1. Ci è stato chiesto un parere su alcune operazioni societarie, concernenti i beni in oggetto, che dovrebbero essere messe in atto relativamente alla società UNIAQUE s.p.a., a capitale interamente pubblico, costituita ed operante per la gestione del servizio idrico integrato.

Si deve premettere che gli atti degli enti locali soci (Comuni e Provincia di Bergamo) e della competente Autorità di ambito, con i quali è stata decisa la partecipazione alla società UNIAQUE e l'affidamento ad essa del servizio idrico integrato (sulla base di apposito contratto di servizio), confermano la società come in house, secondo il noto modello coniato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

È anche importante ricordare che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - ANCP, nell'ambito di una indagine condotta sul territorio nazionale relativamente alle forme prescelte dagli enti locali per organizzare il servizio idrico integrato, ha dichiarato che l'affidamento ad UNIAQUE corrisponde al diritto comunitario e nazionale.

Come è noto, una società in house è ad intero capitale pubblico (e deve conservare tale caratteristica) e su di essa

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

40134 BOLOGNA - GALERIA VENTUR 5 - 41100
TEL. 051 - 854506 FAX 051 - 846492
E-MAIL: associazioni@caia.it

è anche sotto l'influenza dominante dell'ente o dagli enti che la compongono (cfr. ancora la sent. ult. cit. [1]).

È dunque evidente che una società in house non può essere considerata alla stregua di un normale soggetto privato distinto dall'amministrazione pubblica e questo non può essere irrilevante quando si deve affrontare il tema dei beni utilizzati per il servizio idrico integrato e la loro possibile collocazione nel patrimonio di una siffatta società. Sul punto, per quanto rileva in questa sede, si tornerà più avanti.

1.1. Il tema oggetto di questo parere si pone perché l'affidamento di cui è titolare UNINQUE in forza dei richiami atti è destinato a proseguire nel tempo, considerando queste circostanze: la disciplina italiana oggi applicabile al servizio idrico integrato non prevede più limitazioni per l'utilizzo del modello in house providing [2] ed altresì non è più stabilito, sempre relativamente a tale servizio pubblico, alcun

[1] Questa configurazione di un soggetto in house viene svolta dalla giurisprudenza amministrativa italiana riprendendo ed esplicitando la concezione del modello in house formulata dalla Corte di Giustizia UE, secondo la quale l'Autorità pubblica che affida i servizi alla società e che vi partecipa ha (deve avere) il potere di influenzarne le decisioni con un carattere di «influenza determinante sui gli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (Corte di Giustizia, 3 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen; 11 maggio 2006, in causa C-340/04, Carbolema; 17 luglio 2006, in causa C-311/05, Comune di Marlowa; 13 novembre 2008, in causa C-324/07, Coditel Brabant; 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sep).
[2] Si ricorda che tutte le possibili forme di gestione del servizio idrico integrato ammesse dal diritto comunitario sono oggi praticabili da parte degli enti locali e ciò a seguito dei referendum abrogativi (celebrati il 12-13 giugno 2011) avente per oggetto l'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni; esito che ha poi condotto all'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il quale articolo non si applica al servizio idrico integrato (se non per quanto riguarda l'incapacibilità degli amministratori e delle commissioni di affidamento del servizio pubblico).

obbligo di privatizzazione ancorché parziale della società di gestione [3] e alcuna scadenza anticipata dell'affidamento in corso, purché relativo ad un intero ambito territoriale ottimale definito in attuazione della disciplina di settore e di quella regionale [4].

2. Richiamata come sopra la posizione giuridica di UNINQUE relativamente alla gestione del servizio pubblico di cui è incaricata, si può esaminare la questione oggetto di questo parere e cioè la fattibilità delle operazioni societarie cui si è sopra accennato: gli amministratori locali e quelli della società intenderebbero far confluire in UNINQUE le reti e gli impianti idrici che, nel territorio dell'affidamento, fanno attualmente capo a società patrimoniali, partecipate interamente da enti locali, nonché ad altre società operanti sul territorio [5].

[3] Nel caso del servizio idrico integrato, ove sono ancora possibili gli affidamenti diretti del servizio pubblico senza limiti di valore economico del servizio oggetto dell'affidamento non è neppure prevista una privatizzazione parziale della società di gestione, del tipo di quella che era stabilita nel testo dell'abrogato art. 23-bis, comma 8°, lett. a) del d.l. n. 112 del 2008: «le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi commentari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2». [4] La necessità che, nel caso di tutti i servizi pubblici locali a rete, il gestore sia affidatario ed esplicito il servizio in un intero ambito territoriale ottimale deriva dall'art. 3-bis, comma 1° del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.

[5] La circostanza che UNINQUE non sia proprietaria di tutte le reti ed impianti attraverso le quali gestisce il servizio idrico integrato deriva da alcune soluzioni che, nel passato, erano imposte da norme di legge della Regione Lombardia.

Non si verificherebbero e non sarebbero invece necessari conferimenti in ONIRACQUE di reti ed impianti idrici ancora di proprietà diretta degli enti locali.

I beni di cui si tratta in questa sede sono le opere di ingegneria destinate a convogliare le acque ed alla loro gestione e dunque gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche fino al punto di consegna e/o misurazione; cioè i beni per la produzione ed erogazione del servizio idrico integrato (se si vuole, "demanio acquedottistico"). Non vengono invece, ovviamente, in questione le acque superficiali e sotterranee e cioè il "demanio idrico".

3. Il problema che deve essere esaminato riguarda, pertanto, la possibilità che reti ed impianti idrici, che siano attualmente nel patrimonio di società costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13° del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vi si prevedeva che l'attività di gestione delle reti idriche dovesse essere separata da quella di erogazione del servizio pubblico (così fino all'art. 6 della legge reg. 29 gennaio 2009, n. 1) o comunque, successivamente, si incentivava la presenza di società detentrici della proprietà di reti ed impianti idrici con posizione distinta da quella delle società di gestione del servizio idrico integrato (così nel testo dell'art. 1 della legge reg. 27 dicembre 2010, n. 21).

Tali appena richiamate disposizioni di legge reg. sono state dichiarate incostituzionali, rispettivamente, con le sentenze Corte cost. 20 dicembre 2009, n. 307 e 25 novembre 2011, n. 320.

Non sussistono dunque più prescrizioni o condizionamenti di tale tipo, che impongono od indirizzano a mantenere la proprietà delle reti ed impianti idrici in separate società senza farle cioè confluire, invece, nel patrimonio della società in house, incaricata della gestione del servizio idrico integrato dall'Autorità di ambito formata dagli enti locali azionisti della società stessa. Non sussistono più una siffatta limitazione nella legge regionale, si deve ora verificare se qualche altra limitazione sussista o meno nella legge statale.

(t.u.e.l.) e successive modifiche ed integrazioni (5) o di altre società sempre a capitale interamente pubblico (6) che attualmente gestiscono il servizio idrico integrato o segmenti di esso (ma che sono destinate a non occuparsene in futuro), vengano a confluire nel patrimonio della società UNIRACQUE, della quale si sono già descritte le caratteristiche.

Come si è anticipato, tale possibilità sussiste, per le ragioni che vengono qui di seguito illustrate.

3.1. Si deve premettere che, nella legislazione vigente, ivi compresa quella emanata dopo il noto referendum del 12-13

(4) La norma citata recita: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5». Si tratta di quelle società che vengono comunemente denominate come "società patrimoniali".

(5) Ai fini che qui interessano, possono essere equiparate a queste società a capitale interamente pubblico, quelle a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato sia destinato a cessare al termine dell'affidamento per essere sostituito con un nuovo socio all'esito della procedura di gara per la riassegnazione del servizio pubblico (secondo lo schema di cui all'art. 113, comma 12° del cit. d.lgs. n. 267 del 2000).

Differentemente, si debbono ritenere del tutto equiparate alle normali società commerciali quelle che seppure partecipate anche da soci pubblici non siano state costituite secondo il modello della società mista qui sopra menzionato. In queste seconde società il socio privato è socio stabile e la sua eventuale sostituzione non è regolata dalle procedure amministrative di affidamento ma della normale vicenda disciplinata ai sensi del Codice civile. Rispetto a queste società non si pone alcun problema di alienazione di reti e di impianti idrici ad UNIRACQUE, perché - in tal caso - si tratta senz'altro di normali beni di diritto comune soggetti al regime della proprietà privata.

giugno 2011, non esiste alcun precetto che imponga la devoluzione al patrimonio pubblico dei beni relativi al servizio idrico integrato. Non esiste cioè alcuna previsione che comporti direttamente o indirettamente, per quello che qui interessa, la retrocessione al patrimonio degli enti territoriali delle reti ed impianti idrici attualmente collocati in capo alle società patrimoniali o alle altre società a capitale interamente pubblico.

Del resto, una siffatta previsione, che comunque non sussiste, sarebbe del tutto inutile perché la legislazione già prevede in generale il vincolo a che i beni destinati a servizio pubblico mantengano tale finalizzazione. Ciò si verifica anche nel caso in cui il gestore sia un soggetto del tutto privato; infatti, al termine dell'affidamento, il gestore uscente ha comunque l'obbligo di trasferire al gestore subentrante o di consegnare all'Amministrazione concedente i beni utilizzati per esercitare il servizio pubblico⁽⁹⁾.

3.2. Nonostante l'assenza di una norma che stabilisca la devoluzione o retrocessione al patrimonio agli enti locali dei beni relativi al servizio idrico integrato, oggi da proprietà di società a partecipazione pubblica, si deve verificare se per qualche altra ragione i beni in discorso siano esclusi dalla possibilità di essere oggetto di negozi giuridici con effetto traslativo o costitutivo.

Si deve cioè verificare se esista qualche regola o principio che impedisca la confidenza nel patrimonio di una società in house di enti ed impianti idrici che sono attualmente nel

⁽⁹⁾ Ciò è stabilito in generale dall'art. 4, commi 29°-31° del d.l. n. 138 del 2011 ed in specifico, per il servizio idrico integrato dagli artt. 151, comma 2°, lett. m) e 172, comma 5° del d.lgs. n. 52 del 2006.

patrimonio di una altra società partecipata dagli enti locali. Questa verifica sarà condotta, qui di seguito, sia sotto i profili soggettivo ed oggettivo.

3.3. Confrontando il carattere delle società in house (uguale è UNIMOGSE) con quello delle società patrimoniali di cui all'art. 113, comma 13° del t.u.e.l. nonché delle altre società a capitale interamente pubblico, si può dire che il dubbio sul passaggio di reti ed impianti idrici (anche a seguito di fusioni e scissioni) nel patrimonio di una società in house dovrebbe dirsi insussistente in radice, perché quest'ultimo tipo specifico di società è garantito da vincoli amministrativi certamente più forti di quelli che derivano dalla circostanza dell'essere a capitale interamente pubblico⁽⁹⁾.

Così che, ammesso che i beni della società patrimoniale e quelli delle società a capitale interamente pubblico non abbiano il regime dei beni privati, ma quello dei beni pubblici, non vi sarebbero ostacoli al trasferimento di detti beni nel patrimonio di una società in house che presenta i medesimi (anzi rafforzati) caratteri delle altre. Infatti, non è stato mai posto seriamente in dubbio che un bene che appartiene ad un determinato soggetto pubblico possa trasferire ad altro soggetto pubblico appartenente alla medesima categoria che può essere violare di beni pubblici della specie di volta in volta in questione⁽¹⁰⁾.

⁽⁹⁾ Si tratta di un profilo sul quale ci si è già soffermati nel precedente paragrafo I.

⁽¹⁰⁾ In dottrina, si è da tempo evidenziato che la stessa regola della inalienabilità dei beni demaniali ex art. 823 Cod. civ. non osta al trasferimento da un ente ad un altro se entrambi appartengono alla medesima categoria o tipo giuridico; cfr. A.K. SANDRINI, *Manuale di diritto amministrativo*, XV ed., Napoli, 1989, pag. 798; F. BASSI, *Lezioni di diritto amministrativo*, ottava ed., Milano, 2008, pag. 286;

Così come un bene demaniale può transitare da un ente territoriale ad altro, purché non si tratti di demanio necessario specifico (nel qual caso vi è una previsione di legge che lo impedisce), anche un bene enfaticamente considerato demaniale perché in capo ad una società con capitale interamente pubblico può transitare ad altra società con la stessa caratteristica, qualificata altresì dall'essere rispondente al modello in house providing.

Se, invece, le società patrimoniali e le altre società a capitale interamente pubblico vengono considerate quali soggetti del tutto di diritto privato, allora il problema del trasferimento ad una società in house neppure sussiste, perché i beni ricompresi nel patrimonio di tali società sarebbero in tale prospettiva - di regime del tutto identico a quello dei beni privati.

3.4. Del resto, si deve notare che le reti e gli impianti per il servizio idrico integrato non sono beni del demanio necessario ovvero sia beni riservati. Ciò si evince chiaramente dal confronto tra gli artt. 822, comma 1° e 824 Cod. civ., da un lato, e l'art. 822, comma 2°, dall'altro; e così pure dal confronto tra l'art. 144 e l'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006. In tali norme si menzionano beni che, rispettivamente, possono appartenere solo ad enti pubblici ed altri che possono appartenere sia ad enti pubblici che a privati.

Questa distinzione tendo conto del perché l'operazione considerata in questo parere non è in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata

A. POITTEZ, *I beni di proprietà pubblica*, in F.G. SOCCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, seconda ed., Torino, 2011, pag. 624.

ta su alcune norme di legge della Regione Lombardia relative al servizio idrico integrato.

3.5. Dopo la sentenza Corte cost., 25 novembre 2011, n. 320, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune norme di legge della Regione Lombardia, nelle quali si prevedeva l'ipotesi del conferimento della proprietà di reti ed impianti idrici dagli enti locali a società da costituire ai sensi dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l., sono infatti sorte alcune perplessità, circa la confluenza in UNIFICQUE delle reti e degli impianti idrici che oggi fanno capo alle altre società sopradescritte.

L'incostituzionalità delle disposizioni regionali è stata dichiarata per ritenuto contrasto con le norme dello Stato, ritenute ascrivibili alla materia "ordinamento civile", aventi per oggetto i beni necessari per l'esercizio dei servizi pubblici locali.

Le norme cui si riferisce la Corte costituzionale sono rappresentate anzitutto dall'art. 23-bis, comma 5° del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, nel quale si stabiliva che: «Ferme restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati». Secondo la Corte costituzionale questa norma determinava il regime demaniale dei beni ivi menzionati, considerando altresì che - sempre ad avviso della Corte - le «reti» devono essere «intese in senso ampio».

La natura demaniale dei menzionati beni viene rimarcata anche ai sensi della normativa di settore e cioè dell'art. 143, comma 1° del d.lgs. n. 152 del 2006: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o

misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

A questo ultimo riguardo, la Corte costituzionale ritiene che la norma facoltizzante il trasferimento delle reti ed impianti idrici ("inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge") non può oggi essere rappresentata dall'art. 113, comma 13° del t.u.e.l. Ciò in quanto, il ricor-dato art. 23-bis, comma 5° del d.l. n. 112 del 2008, pur abro-gato con il referendum popolare del 12-13 giugno 2011, durante il periodo di sua vigenza, avrebbe determinato l'abrogazione tacita per incompatibilità dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l., abrogazione ormai irreversibile perché sempre secon-do la giurisprudenza della Corte l'abrogazione referendaria di una norma abrogatrice non determina la reviviscenza della nor-ma da essa abrogata (cfr. Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 241).

Sempre ad avviso della Corte costituzionale, nonostante l'odierno art. 4, comma 23° del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni («Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti priva-ti») non si applichi al servizio idrico integrato (posta l'e-sclusione stabilita dal successivo comma 34°), l'art. 143, comma 1° del d.lgs. n. 152 del 2006, sopra riportato, determi-na comunque che le «reti idriche», «in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali», assoggettate «al regime giuridico del demanio accidentale pubblico», incontrano il «divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica» (perché non sussiste alcuna norma derogatoria a detto regime di ina-

alienabilità discendente dall'appartenenza ad un ente territo-riale.

Non è questa la sede per discutere dell'esattezza della lettura dell'art. 23-bis, comma 5° del d.l. n. 112 del 2008 e dell'identico criterio art. 4, comma 28° del d.l. n. 138 del 2011, come norme che identificano una categoria di beni dema-niali (1); così come non è necessario porsi il problema del fondamento o meno della ritenuta abrogazione tacita dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l. (che, invece, recenti norme consi-derano tuttora vigente: cfr. il d.m. del Ministero delle svi-luppe economico 12 novembre 2011, n. 226 agli artt. 2 e 7-9).

Quello che importa, ai fini del presente approfondimento, è il fatto che per i beni necessari all'esercizio dei servizi pubblici locali e per le reti e gli impianti relativi al ser-vizio idrico integrato la Corte abbia parlato in più di un passo della decisione (cfr. al p.to 2.1.2 nonché 2.2. delle considerazioni in diritto) di "demanio accidentale".

Come è noto e come si è anticipato, questa categoria si pone di contro a quella di "demanio necessario": nel caso dei beni del demanio accidentale, non si tratta di beni che, per la loro intrinseca natura, sono demaniali e non possono non esser-lo, talché non si tratta di beni pubblici "riservati" (cfr. V. CERULLI TESARI, voce Beni pubblici, in Dig. disc. pubbl., vol. II, Torino, 1987, pag. 1280 e segg.; A. PAINO, Art. 822, in C. Ripar-to, La giurisprudenza sul codice civile annotata con la dottri-na, libro III, artt. 820-951, Milano, 2011, pagg. 58 e 93-94).

(1) Invero, tali norme sembrano piuttosto da interpretare come di mera conferma di quanto è solo di ciò che discende dal Cod. Civ. o dalle leggi speciali che riguardano singoli beni pubblici. In altre parole, tali norme non determinano la qualificazione come beni dema-niali di un certo tipo di reti ed impianti se tale natura non deriva già da altre norme.

I beni del "demanio accidentale" possono essere anche di proprietà privata ed essi appartengono al demanio solo se sono di proprietà pubblica. Ciò si ricava, secondo quanto già anticipato, dall'art. 822, comma 2° Cod. civ. («se appartengono allo Stato» e agli enti territoriali: art. 824) e dallo stesso art. 143, comma 1° del d.lgs. n. 152 del 2006 («di proprietà pubblica»).

Pertanto, se reti ed impianti idrici non appartengono direttamente ad enti territoriali o a consorzi di diritto pubblico tra essi, non ci si trova di fronte a beni facenti parte del demanio accidentale.

Ed infatti, si ricorda come la giurisprudenza abbia sottolineato che «la nozione di proprietà pubblica di cui all'art. 143 [del d.lgs. n. 152 del 2006] deve essere interpretata in senso letterale, non potendosi ricomprendere nel suo significato anche quei beni appartenenti a soggetti privati, affidatari di un servizio pubblico oppure partecipati in misura anche totalitaria da un soggetto pubblico» (così TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 26 ottobre 2009, n. 4896).

3.6. Del resto, la Corte costituzionale non ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l., ma ne ha semplicemente riletto, in via interpretativa, l'avvenuta abrogazione implicita a decorrere dall'entrata in vigore delle norme dianzi citate.

Dunque, l'art. 113, comma 13° del t.u.e.l. non è stato privato di effetti ab origine come avviene in caso di declaratoria di incostituzionalità ma ha semplicemente cessato di produrre ulteriori effetti dal momento della sua abrogazione.

L'abrogazione infatti - per principio pacifico, dottrinale e giurisprudenziale - non ha effetto retroattivo e quindi non

determina l'estinzione della norma abrogata, ma ne circoscrive nel tempo l'efficacia precettiva, limitandola ai soli fatti verificatisi e ai soli rapporti e situazioni giuridiche sorti sotto il suo impero (ossia nel periodo anteriore all'entrata in vigore della norma abrogatrice).

Su questo principio si è chiaramente espressa, in più occasioni, la stessa Corte costituzionale: «L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia e quindi l'applicabilità ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo, che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima» (così Corte cost., 2 aprile 1970, n. 49); «L'abrogazione, limitando ai fatti verificatisi fino ad un certo momento la sfera di operatività della legge abrogata, incide su questa nel senso che, originariamente fonte di una norma riferibile ad una serie indefinita di fatti futuri, essa è ormai fonte di una norma riferibile solo ad una serie definita di fatti passati» (così Corte cost., 28 aprile 1970, n. 63).

A ciò consegue che gli atti compiuti e le situazioni sorte sotto l'impero dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l., prima della sua abrogazione implicita, conservano comunque intatta la loro validità ed efficacia ⁽¹²⁾.

(12) Peraltro, lo stesso art. 4 del c.l. n. 138 del 2011 (che contiene il sopra riportato comma 28°) contempla ancora esplicitamente le società che possono essere proprietarie di reti e che possono gestire (così il comma 33° del medesimo articolo). Può pertanto ancora esistere la categoria delle società proprietarie di reti, perché né la Corte costituzionale né il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 hanno determinato l'abrogazione dell'art. 113, comma 4°, lett. a) del t.u.e.l. La norma così recita: «Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: // a) di soggetti allo scopo co-

Nella fattispecie, quindi, i conferimenti in proprietà dei beni inerenti il servizio idrico integrato, che furono disposti dai Comuni in favore delle società patrimoniali, prima dell'entrata in vigore delle citate norme di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui al d.l. n. 112 del 2008, sono da considerate validamente avvenuti e sono perciò da reputare tuttora pienamente produttivi di effetti.

I beni di cui trattasi, a far data dal loro conferimento nelle società patrimoniali, sono dunque beni appartenenti al patrimonio di queste società e non sono più beni di proprietà (pubblica) dei Comuni.

A questi beni, non si applica pertanto il sopravvenuto principio di incedibilità della proprietà pubblica delle reti, perché questo principio - non retroattivo - può trovare applicazione solo per le reti di proprietà pubblica al momento della sua introduzione o divenute di proprietà pubblica successivamente a tale introduzione.

Neppure si potrebbe obiettare che, per effetto dell'entrata in vigore delle norme che hanno provocato l'abrogazione implicita dell'art. 113, comma 13° del t.u.e.l., l'oggetto delle c.d. società patrimoniali - validamente costituite in base a questa norma - sia divenuto illecito o, comunque, non più perseguibile, con conseguente obbligo, per tali società, di sciogliersi per impossibilità sopravvenuta di raggiungimento dello scopo sociale.

Infatti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente e gli enti pubblici che la controllano.

Una siffatta evenienza si verificherebbe nel caso in cui fosse stata costituita una società patrimoniale e non fossero ancora stati perfezionati i conferimenti dei beni di proprietà pubblica (diretta), che sono divenuti non più conferibili dopo le citate norme del 2006 e del 2008. O ancora nel caso in cui la società avesse per oggetto la proprietà di beni naturali (acque, miniere) che vengano da una legge dichiarati come beni pubblici necessari, che mai possono appartenere a privati.

4. In conclusione, con riferimento alle ipotesi che sono state sottoposte al nostro parere, non si frappongono ostacoli alla confluenza nel patrimonio di UNIRACQUE delle reti ed impianti idrici oggi di proprietà delle società patrimoniali e di altre società a capitale interamente pubblico partecipate dagli stessi enti locali soci nella prima.

Le operazioni societarie consisterebbero in fusioni o scissioni di società (purché siano tutte a capitale interamente pubblico in quanto UNIRACQUE deve conservare il carattere in house).

Non potrebbero, invece, avervi conferimenti in UNIRACQUE da parte delle società proprietarie dei beni idrici perché tali conferimenti avrebbero come conseguenza l'acquisizione della posizione di azionista da parte di soggetti che - pur a controllo pubblico indiretto - non sono enti locali, che sono invece gli unici possibili soci in UNIRACQUE (se si vuole, lo si ripete, conservare ad essa il carattere in house).

Qualora poi le società attualmente proprietarie dei beni idrici, che dovrebbero essere fatti confluire in UNIRACQUE, non abbiano la natura di società in house o di società patrimoniali (che sono a capitale interamente pubblico) ma siano invece

normali società di capitali, sarà possibile che i beni idrici vengano alienati ad UNIAQUE, perché non trattandosi di beni pubblici non si pongono questioni particolari.

4.1. La confluenza delle reti e degli impianti relativi al servizio idrico integrato nel patrimonio di UNIAQUE non rappresenterebbe neppure un'operazione destinata ad entrare in crisi per effetto di futuri (eventuali) processi di liberalizzazione o privatizzazione del gestore del servizio pubblico.

Anzitutto, si deve ricordare come le norme che trattano della possibile liberalizzazione così come quelle che prescrivono comunque la messa in concorrenza (attraverso procedure di affidamento del servizio con gara) non si applicano al servizio idrico integrato, per il quale - lo si ripete - gli enti locali e le competenti Autorità di ambito ben possono mantenere il modello in house providing.

Inoltre, le società in house e le aziende speciali (ammesso che queste ultime possano essere utilizzate per il servizio idrico integrato) sono del tutto sullo stesso piano e sostanzialmente equiparate nel regime amministrativo (si v. il testo dell'art. 114, comma 5-bis del t.u.e.l. come introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011); cosicché la confluenza delle reti e degli impianti nel patrimonio di UNIAQUE non rappresenterebbe di certo un'operazione più conforme all'ordinamento se effettuata nei confronti di un soggetto come l'azienda speciale non avente carattere di società.

Infine, se la normativa dovesse impenabilmente evolvere ed imporre - anche per il servizio idrico integrato - una messa in gara dell'affidamento ovvero una privatizzazione del soggetto gestore, a garanzia del mantenimento al servizio pubblico delle reti ed impianti di cui si discute, vi sarebbero

comunque le norme di cui all'art. 35, comma 9° e 10° della l. 28 dicembre 2001, n. 448, che è tuttora vigente: «9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico. // 10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo».

* * *

Restiamo a disposizione per i necessari approfondimenti.

prof. avv. Giuseppe Caia



(prof. avv. Nicola Agardi)



Avv. Enzo Barilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

Bergamasca (in seguito APB), per il quale all'epoca del conferimento venne redatta una perizia che ne quantificava il valore in oltre 41 milioni di Euro, valore sostanzialmente confermato da una ulteriore perizia riferita al 31 dicembre 2014.

A.B.M. ha successivamente concesso l'uso dell'APB alla società A.B.M. Next, da essa controllata al 55% (mentre il residuo 45% risulta essere nella titolarità di Acque Potabili s.p.a.), in forza di una concessione della durata di 19 anni, che tuttavia è stata pregiudicata, nella sua durata, ad opera dell'art. 113, comma 15 bis, del d.lgs. n. 267/2000, il quale ha disposto la cessazione al 31 dicembre 2007 delle concessioni relative al servizio idrico rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

Dopo la costituzione dell'Ambito Territoriale di Bergamo e la stipula del contratto di servizio con la società Uniacque s.p.a. (società *in house* facente capo agli enti locali della Provincia di Bergamo), in data 28 settembre 2006, A.B.M. Next ha presentato all'ATO un'istanza per la concessione della deroga alla cessazione anticipata del servizio e dell'autorizzazione alla prosecuzione nella gestione dell'APB, ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 172 del d. lgs. n. 152/2006.

Contro il rigetto di tale istanza A.B.M. Next ha proposto ricorso al TAR Lombardia-sede di Brescia, che lo ha respinto con sentenza n. 160/2014.

A.B.M. Next ha proposto appello al Consiglio di Stato inverso tale sentenza (R.G. 4155/2014), ma all'udienza del 23 giugno 2015 la causa è stata cancellata dal ruolo al fine di consentire la prosecuzione di una trattativa finalizzata al superamento del contenzioso.

Tuttavia, in data 23 luglio 2015, Uniacque s.p.a. società affidataria della gestione del servizio idrico della Provincia di Bergamo (gestione attualmente non totalitaria, in parziale divergenza dagli obiettivi fissati dalla legge, per non essere ancora ivi confluite alcune gestioni pregresse, ivi compresa quella allo stato in essere da parte di A.B.M. Next) ha esposto alla Provincia di Bergamo, ad A.B.M. e all'UATO di Bergamo le ragioni che a suo avviso ostacolano il conferimento ad Uniacque del ramo di azienda A.B.M. s.p.a. inerente il servizio idrico (in sostanza dell'APB).

Avv. Enzo Barilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

Milano, 1 dicembre 2015

Spett.le

A.B.M. - Azienda Bergamasca Multiservizi s.p.a.
Via Tasso n. 109
Bergamo
abmaspa@legafmail.it

Alla c.a. dell'Amministratore Unico Prof. Giacomo Maurini

Oggetto: parere in ordine alla possibilità giuridica di riconoscere un valore economico all'acquisto della Pianura Bergamasca già conferito ad A.B.M. con deliberazione della Provincia di Bergamo n. 16 dell'11 marzo 2003.

Gent.mo Prof. Maurini,

rendiamo con la presente il parere *pro veritate* che ci è stato cortesemente richiesto come da incarico a noi affidato, integrato con i chiarimenti per le vie brevi sulla cancellazione del ruolo dell'appello proposto da A.B.M. Next avverso la sentenza n. 160/2014 del Tar Lombardia, Brescia.

-1. Precisiamo, anzitutto, gli elementi di fatto che ci sono stati resi noti per la redazione del parere.

A.B.M. - Azienda Bergamasca Multiservizi s.p.a. (in seguito, per brevità, A.B.M.) è una società interamente controllata dalla Provincia di Bergamo, la quale, tuttavia, non esercita sulla medesima forme particolari di controllo eccedenti quelle consentite dal codice civile all'azionista totalitario. A.B.M., pertanto, non appare in possesso dei requisiti richiesti alle ed. società *in house*.

A.B.M. si è vista conferire in conto aumento di capitale, con la delibera del Consiglio Provinciale di Bergamo 11 marzo 2003 già ricordata in oggetto, il compendio immobiliare costituito dall'Acquedotto della Pianura

Avv. Enzo Bertili
P.zza Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Cusato
P.zza Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

È evidente che le due differenti prospettive di valorizzazione economica sopra accennate (che qui di seguito, per ragioni di sintesi, qualifichiamo rispettivamente come "valore conseguibile attraverso la vendita" e "valore conseguibile dall'utilizzatore") non coincidono, ben potendosi configurare particolari ostacoli incidenti sulla prima e non sulla seconda o viceversa.

-3.1. Partendo, dunque, dall'esame delle questioni giuridiche incidenti sul "valore conseguibile attraverso la vendita" dell'APB, va osservato che, sin dal momento in cui venne prevista all'interno dell'ordinamento degli Enti locali (art. 113 d.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 35, comma 1, della l. n. 448/2001 a decorrere dal 1° gennaio 2002) la possibilità di cessione in proprietà degli impianti e delle reti adibiti a servizi pubblici a società partecipate in termini maggioritari dai medesimi (partecipazione poi richiesta in termini totalitari a seguito dell'ulteriore modifica disposta dall'art. 14, comma 1, lett. g) del d.l. n. 269/2006 conv. in l. n. 326/2003), si manifestarono in dottrina e nella (scarsa) giurisprudenza dubbi sia in ordine alla possibilità di conferire beni facenti parte del c.d. demanio accidentale, quali sono gli acquedotti, sia comunque in ordine al regime dei beni conferiti.

-3.2. Iniziando l'analisi dalla problematica relativa alla sussistenza di ostacoli diretti alla cedibilità dei beni in questione, si osserva che il Tar Liguria, con sentenza n. 1716/2004, ha ritenuto che l'art. 35 della l.n. 448/01 non sarebbe idoneo nella sua generalità a far venir meno l'inalienabilità degli acquedotti degli enti locali quali beni demaniali per i quali tale incedibilità è appunto prevista ex lege dall'art. 823 del codice civile.

In dottrina, invece, si è affermato che i beni conferiti dovrebbero essere iscritti ad una nuova categoria di beni pubblici, soggettivamente privati e tuttavia accomunati dall'incedibilità e dalla strumentalità al servizio pubblico locale (M. Dugato, *Proprietà e gestione delle reti nei servizi pubblici locali*, in *Riv. trim. dir. p.*, 2003, 519 ss., in senso analogo, cfr. M. Renata, *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Milano, 2004, pagg. 146-147, che ritiene i beni in questione, pur se di proprietà delle società patrimoniali facenti capo agli enti locali, soggetti ad un regime più stringente ed invasivo del vincolo di destinazione pubblica che viene imposto ai beni di proprietà di enti non territoriali, strumentali ad un pubblico servizio, ex artt. 828 e 830 del

Avv. Enzo Bertili
P.zza Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Cusato
P.zza Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

Si è dunque determinato un impedimento alla soluzione più immediata mediante la quale A.B.M., anche in coerenza con indicazione espressa dalla Provincia di Bergamo, aveva ipotizzato di poter valorizzare il compendio costituito dall'APB al fine di ovviare alle difficoltà finanziarie che l'attuale recettivamente imposta a richiedere al Tribunale di Bergamo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, per la quale il medesimo Tribunale in data 4 agosto 2015 ha accolto in via preliminare la relativa istanza, salva rivalutazione della medesima alla luce della presentazione della proposta definitiva di concordato.

In tale prospettiva, ci è stato appunto richiesto un parere in ordine alla possibile valorizzazione dell'APB da considerare nella stessa della proposta definitiva di concordato; pare che beninteso non è finalizzato alla esatta quantificazione mediante appropriati criteri di estimo del compendio immobiliare, implicante competenze tecniche estranee a quelle di chi scrive, bensì alla valutazione del contesto giuridico in relazione al quale vanno commisurate le concrete possibilità di trarre un valore economico dal peculiare bene in esame.

-2. Tanto premesso, osserviamo anzitutto che la possibilità di trarre un'utilità economica da un bene può e deve essere valutata sotto il profilo giuridico tenendo conto di due prospettive diverse, alle quali ben possono corrispondere diverse valutazioni.

Ci riferiamo:

a) alla possibilità o meno di cedere a terzi il bene di cui si discute mediante contratto o vendita forzata (in relazione alla quale vanno valutati sia gli eventuali divieti giuridici che si potrebbero opporre in via diretta a tale possibilità di cessione, sia l'attuale contesto normativo relativo alle possibilità di sfruttamento economico dell'acquedotto, che evidentemente interferisce sull'interesse di eventuali possibili acquirenti anche qualora si dovesse ammettere l'astratta cedibilità dell'acquedotto);

b) alla possibilità o meno, per A.B.M. di pretendere da chi oggi ed in futuro dovesse utilizzare l'acquedotto in discussione un corrispettivo (in caso di utilizzo su base convenzionale) o comunque un indennizzo o un risarcimento (in caso di utilizzo che venga posto in essere di fatto o mediante provvedimenti autoritativi necessari dall'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio).

Avv. Enzo Barilli
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Cupato
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

b) in secondo luogo, non è chi non veda come, secondo la prospettazione della Corte costituzionale (pure evidentemente finalizzata a porre un argine alla privatizzazione del demanio idrico da parte della legge regionale giudicata illegittima), il conferimento dei beni di tale demanio in una società di diritto privato sarebbe idoneo a consentire la loro aggressione da parte dei creditori e quindi anche la loro cedibilità a terzi, il che evidentemente consentirebbe una valutazione analoga per i conferimenti già avvenuti nel momento in cui era vigente il già citato art. 113, comma 13, del TUEL, in termini divergenti dalla giurisprudenza e della dottrina che si sono sopra accennate.

Si può dunque affermare che alla data della pronuncia della Corte costituzionale in commento, mentre l'autorevole opinione ivi espressa (non avente, però, efficacia di giudicato vincolante per i giudici ordinari e amministrativi, nella parte eccedente la mera dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale) forniva argomenti utili ad affermare l'astratta cedibilità dell'APB, già conferito in A.B.M. nella vigenza dell'art. 113, comma 13, del TUEL, più volte citato, erano però in senso opposto le pur ridotte indicazioni della dottrina e della giurisprudenza amministrativa che si sono segnalate in precedenza.

Occorre ora rilevare che gli ultimi sviluppi della giurisprudenza non pare abbiano risolto la questione in esame.

In particolare, appare interessante la vicenda giudicata in primo grado dal Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, con sentenza n. 4/2012 e poi in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 6110/2012. In tale controversio il Giudice di primo grado ha ritenuto che "la proprietà delle reti acquedottistiche non può essere stata conferita alla società ricorrente in quanto le reti vanno rimpresate, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 822 e del primo comma dell'art. 824 cod. civ.

Il comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti

Avv. Enzo Barilli
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Cupato
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

codice civile).

Successivamente, il d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) ha previsto all'art. 143, comma 1, che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge"; e l'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 (inviolato dalla legge di conversione n. 133/2008) ha affermato al comma 5 che "Perma restano la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati".

Sulla situazione determinata a seguito della normativa sopra riassunta è poi intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 320/2011. La Consulta, nel giudicare illegittima la legge regionale della Lombardia (n. 21/2010) che affermava la possibilità per gli enti locali di conferire in proprietà le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato in società patrimoniali controllate, ha rilevato la difformità di tale disciplina dalla normativa statale di principio applicabile non potendosi più considerare in vigore l'art. 113, comma 13, del TUEL disponente analoga possibilità, dovendosi ritenere lo stesso tacitamente abrogato per effetto del 5° comma dell'art. 23 bis d.l. n. 112 del 2008 già sopra citato; la stessa sentenza, inoltre, nel giudicare infondate le tesi difensive regionali, per le quali il conferimento in società controllate degli enti locali avrebbe comunque mantenuto i beni conferiti in un regime di incedibilità, ha rilevato, in senso opposto, che tali beni una volta entrati a far parte del patrimonio sociale e integranti la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.) sarebbero stati liberamente cedibili in assenza di diversa limitazione prevista con legge dello Stato.

Ora, pare evidente che le affermazioni sopra riassunte implicano una ricostruzione del contesto normativo divergente rispetto a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopra accennate, atteso che:

a) in tanto si può affermare l'abrogazione tacita dell'art. 113, comma 13, cit. in termini rilevanti nel caso di specie, in quanto si ritenga che tale disposizione all'epoca consentisse anche la cessione in proprietà dei beni del demanio idrico comunale;

Avv. Enzo Barilli
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carlo Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

termini di messa in liquidazione della società (con la conseguente restituzione dei beni conferiti al termine della fase liquidatoria) per garantire il rispetto del regime di demanialità delle reti funzionali alla resa dei servizi pubblici, e comunque adeguarsi ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale sul regime giuridico delle reti funzionali alla resa dei servizi pubblici. In altri termini, l'ente locale, avvalendosi sia dei poteri autoritativi sia dei poteri tipici del socio unico, deve assicurare che le reti funzionali all'erogazione dei servizi pubblici mantengano il carattere della demanialità e, quindi, anche il regime dell'inalienabilità e dell'inespropriabilità" (pare evidente, tuttavia, che solo attraverso una liquidazione in bonis, o una espropriazione, o un trasferimento attuato su base convenzionale, atti questi tatesi a far trovare l'ente locale proprietario dei beni in questione, l'ente locale, privo di poteri legislativi, potrebbe far recuperare queste caratteristiche all'acquedotto di proprietà di società patrimoniale, sempreché le stesse non siano già desumibili altrove dal contesto normativo).

Ad ulteriore conferma dell'attuale incertezza vigente nella giurisprudenza amministrativa sulla questione che qui interessa, può citarsi la sentenza n. 625/2014 del Tar Lombardia-Milano, sez. II, che, nel dichiarare inammissibile un ricorso proposto da società patrimoniali contro una determina dell'AREGSI inerente la tariffazione del servizio idrico, in un breve inciso ha affermato che le ricorrenti sono "esclusivamente proprietarie delle reti e degli impianti (sostituenti beni demaniali ai sensi del successivo art. 143 dello stesso Codice)", senza porsi in alcun modo il problema di valutare se il riferimento alle infrastrutture "di proprietà pubblica" che si rinviene nel citato art. 143 possa estendersi alle infrastrutture di proprietà di società patrimoniali di diritto privato o a questi controllate, che enti pubblici non sono, (sicché tale estensione non pare passibile, a nostro avviso, per le ragioni ora accennate e per quelle ulteriori sulla natura privatistica di una società come A.B.M. che si esporranno più ampiamente nel par. 4). Per completezza va aggiunto che la sentenza in esame risulta confermata dal Consiglio di Stato, ma al momento in cui si scrive è stato pubblicato solo il dispositivo (n. 4610/2015) di rigetto dell'appello, e non è nota la motivazione.

Per concludere? analisi sulla sussistenza di ostacoli diretti alla cedibilità dell'APB, occorre interrogarsi sulla validità dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) nel testo sostituito ad ad opera dell'art.

Avv. Enzo Barilli
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carlo Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

*stabiliti dalla legge".
È, perciò, evidente l'incompatibilità del regime demaniale stabilito dal comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 con il conferimento effettuato alla Salsò Servizi. Rispetto alle reti acquedottistiche non può, pertanto, essere richiesto alcun indennizzo."*

Il Consiglio di Stato, invece, nel confermare per altra via il rigetto del ricorso introduttivo disposto dal Tar, ha evitato nel modo più assoluto di valutare la questione della pretesa demanialità dell'acquedotto in questione, dove un siffatto diverso iter valutativo rende verosimile come lo stesso supremo organo giurisdizionale amministrativo abbia probatamente ritenuto di essersi trovato di fronte ad una questione alquanto problematica e certamente di soluzione non scontata nei termini ritenuti dal Tar.

La situazione dei beni acquedottistici in capo a società patrimoniali controllate da enti locali è stata esaminata anche dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con determinazione 161/2013/PRSE depositata il 19 febbraio 2013.

Questo pronunciamento:

a) da un lato condivide la tesi, sopra svolta, per la quale gli argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 320/2014 implicano che i beni come l'APB, conferiti dagli enti locali in società patrimoniali quando la legge ciò consentiva, cessano di essere demaniali, testualmente affermando "Secondo un orientamento, il trasferimento di beni demaniali a società patrimoniale interamente pubblica non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Questo orientamento, tuttavia, deve ritenersi superato dall'inconfutabile ragionamento della Corte Costituzionale (sent. n. 320/14) in quanto afferma che l'ineccepibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica (a cui ai sensi del comma 13 dell'art. 113 del TUEL sono stati trasferiti beni demaniali) non garantisce il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni conferiti in proprietà alla società patrimoniale";

b) dall'altro, però a seguito delle variazioni del quadro normativo intercorse, sostiene che per l'ente locale sarebbe "opportuno esprimersi in

Avv. Enzo Barilla
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Enzo Barilla
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

-3.3. Passando ora all'esame dell'attuale contesto normativo relativo alle possibilità di sfruttamento economico dell'APB (che qui viene in considerazione nella limitata prospettiva relativa alla valutazione dell'interesse di eventuali possibili acquirenti qualora si dovesse ammettere l'astratta cedibilità dell'acquedotto), è da rilevare che tale contesto si configura in termini negativi, per quanto di seguito esposto.

7, comma 1, lett. I), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164.

Questa disposizione prevede che: "Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentrato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento concesso in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarata cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentrato alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".

L'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che in origine prevedeva la remunerazione del capitale investito in sede di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, è stato modificato con la scomparsa di questa previsione a seguito del referendum popolare i risultati del quale sono stati proclamati con D.P.R. n. 116 del 18 luglio 2011, ed anche nella versione attuale derivante dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 non prevede più tale remunerazione. Questa disposizione ha avuto riflessi sulla tariffa approvata dall'AREGSI, che non può essere esaminata in termini analitici in questa sede, ma a proposito della quale si può tuttavia rilevare che attualmente il quadro regolatorio, oggetto di forte contenzioso da parte di chi ritiene lo stesso in contrasto con gli esiti referendari (2), non fornisce certezze sul recupero dell'investimento degli eventuali soggetti gestori (nel caso di specie soprattutto Uniaque s.p.a.), potenzialmente interessati all'acquisto.

La previsione legislativa, (rispetto alla quale la gestione in atto da parte di ABM Next trova oggi tendenziale collocazione nel primo periodo, a meno che sia rovesciato avanti il C. di S. l'esito del contenzioso sul diniego di proroga, sul quale si torna al par. 4), non sancisce direttamente l'ineccepibilità della categoria di beni che comprende l'APB, e neppure afferma che l'utilizzo di tale categoria da parte del servizio idrico integrato debba avvenire a titolo gratuito (tale gratuità è in effetti già affermata, ma solo per quanto di proprietà degli enti locali, dall'art. 153, comma 1, del Codice dell'ambiente), ma in effetti esprime innegabilmente una volontà imperativa del legislatore intesa ad assicurare alla gestione unitaria servizio idrico integrato quanto faccia capo alle diverse gestioni in atto.

Quanto invece all'eventuale acquisto da parte di un eventuale soggetto pubblico non gestore del servizio idrico (come potrebbero essere la Provincia di Bergamo

Sicché deve ritenersi quanto meno plausibile, a nostro avviso, che i beni quali l'APB, oggi utilizzati in via di fatto (nel caso di concessione decaduta ex lege) o su base convenzionale (nel caso di concessione in corso) dalle gestioni non ancora confluite in capo ad Uniaque non possano essere né sottratti alla loro destinazione, né alienati, qualora l'alienazione sia suscettibile di pregiudicare la finalità legislativa, il che si potrebbe affermare qualora ad acquisire fosse un *quibusque de proprio* e non pubbliche amministrazioni quale la Provincia, o l'UATO, o al limite Uniaque s.p.a. che però ha come finalità essenziale la gestione e non la titolarità della rete (1)

1 Cir: Cass. Sez. II n. 11402/2011 sulla inalienabilità delle concessioni a terzi di beni relativi ad una ferrovia sottoposta allo stesso regime delle ferrovie in concessione, dove si è vero che l'art. 186 del R.D. 1447/1912 prevede espressamente il passaggio in proprietà allo Stato - oggi delle regioni - dei beni del

Avv. Enzo Barilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

Va ancora sottolineato come, per conciliare sulla sostanziale compravendita del "valore conseguibile attraverso la vendita" dell'APB, non occorre stabilire "funditus" se esista la giuridica possibilità di tale vendita, posto che dal punto di vista di un eventuale acquirente, la semplice incertezza sulla possibilità di acquisire validamente il bene (incertezza, da ritenersi, peraltro, particolarmente grave qualora si trattasse di privati estranei alla gestione del servizio idrico, perché in tal caso, anche a voler escludere la demanialità del bene, sarebbe comunque problematico ammettere la possibilità che per tale via APB possa essere sottoposto alla sua destinazione al servizio pubblico), unita al contesto regolativo non favorevole al recupero dell'investimento, costituiscono elementi tali da deprimere in termini sostanziali il valore di scambio del compendio immobiliare in esame.

-4- Altra valutazione si giustifica, a nostro avviso, in ordine a quello che abbiamo definito sopra come "valore conseguibile dall'utilizzazione" dell'APB.

A tal fine, a nostro avviso, occorre muovere dal rilievo per cui la costituzione di A.B.M. in società per azioni lucrative di diritto privato determina, in via generale, ed in mancanza di esposte diverse previsioni di legge, l'applicazione alla medesima di tutte le disposizioni valide per gli enti di diritto privato, ivi comprese, riteniamo, le garanzie della proprietà privata deducibili dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU.

Sul punto è possibile richiamare l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione ed anche recentemente ribadito (v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19-02-2015, n. 2505), alla luce del D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, quarto periodo ⁴, secondo il quale "la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con

⁴ "Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali".

Avv. Enzo Barilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carlo Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

ovvero l'UATO di Bergamo (3)), è da rilevare che il recupero dell'investimento parrebbe, nel primo caso attualmente precluso dall'art. 153, comma 1, del Codice dell'ambiente, che ha previsto la concessione in uso gratuito delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, e, nel secondo, quanto meno messo in dubbio dalla stessa disposizione posto che l'UATO è un ente pubblico strumentale dell'ente locale Provincia di Bergamo.

-3.4. Per quanto precede appare evidente che il "valore conseguibile attraverso la vendita" dell'APB nell'attuale contesto normativo e di regolazione tariffaria risulta, se non del tutto azzerato, certamente gravemente compromesso.

Infatti, sebbene non sembri possibile, a nostro avviso, affermare la natura demaniale dell'APB (a tal fine valgono i rilievi che si sono desunti dalla sentenza n. 320/2011 della Corte Costituzionale in termini analoghi a quanto ritenuto dalla Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con la citata determinazione del 19 febbraio 2013), nondimeno, valgono a sostenere la conclusione sopra anticipata:

- a) la presenza di diversi accenti nella dottrina e nella giurisprudenza del Ter sulla possibile natura demaniale dei beni in questione;
- b) i forti dubbi che si giustificano (a seguito dell'attuale disposto dell'art. 172, comma 2 del codice dell'ambiente) sulla giuridica possibilità di cedere, specie a privati, l'APB, e comunque di sottrarlo alla sua destinazione;
- c) la presenza di un contesto regolativo non favorevole, nei termini sopra accennati.

³ Ufficio D'Abitato/Azienda Speciale della Provincia di Bergamo si è costituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 12/12/2003 n. 26 come modificato dalla L.R. 2/11/2010 n. 23 ed è disciplinato dallo Statuto che, in conformità degli articoli 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 26/7/2000, del DPR 30/3/986, della L. 24/1/1990 e della L.R. 26/2003, ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento. L'Ufficio d'Abitato possiede personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio del patrimonio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed è un ente strumentale della Provincia di Bergamo che titolare del servizio. Tale ente ha affidato il servizio idrico integrato alla società Uninorma spa quale gestore unico d'ambito a decorrere dal 1/01/2007 per 30 anni, come indicato nel contratto di servizio approvato con il gestore.

Avv. Enzo Barilla
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-543118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

sottrazione alla destinazione a servizio pubblico desumibili dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Tali divieti, infatti, riscontrabili a proposito di diverse categorie di beni suscettibili di proprietà privata (si pensi alle ferrovie in concessione, che costituiscono proprietà privata dei concessionari ma per le quali essendo previsto un vincolo di reversibilità allo Stato, ovvero oggi alle regioni, al termine delle concessione - cfr. il già citato art. 186 R.D. 1447/2012 - riesce difficile ipotizzare la licità di negozi intesi a verificare o eludere tale vincolo; ai beni culturali, per i quali sussistono limiti ed ostacoli all'alienazione e all'exportazione, etc.), non impediscono di per sé il godimento economico e dunque non integrano uno svuotamento radicale del diritto di proprietà, che invece si verifica quando, pur rimanendo formalmente il bene nella proprietà di un soggetto, questo viene tuttavia privato della possibilità di trarne un qualunque vantaggio economico (è quasi superfluo fare cenno ai numerosi esempi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU a proposito di blocco legislativo degli sfratti, della espropriazione sostanziale della proprietà privata, etc.).

Da quanto esposto consegue, a nostro avviso, che sussistono ragionevoli possibilità in capo ad A.B.M. di pretendere un ristoro correlato al valore economico dell'APB in ciascuno degli scenari che allo stato possono ragionevolmente prospettarsi in relazione ai fatti riassunti al par. 1.

In particolare se dovesse cessare l'utilizzazione di fatto dell'APB attualmente in capo ad A.B.M. Next, A.B.M., a nostro avviso, potrebbe pretendere di essere indennizzata o comunque risarcita dal Gestore del servizio idrico, che dovesse subentrare nell'utilizzo ai sensi dell'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. i), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164), o/o dall'UATO nell'interesse del quale tale gestione è obbligatoriamente svolta (5), non essendo ad A.B.M. applicabile, per le ragioni già chiarite sopra, l'obbligo di concessione gratuita dell'APB previsto invece per le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

5 Per considerazioni sulle complessive tendenze del riparto tra concedente e concessionario del ristoro da rimborsare nel caso di utilizzo (e trasformazione) senza titolo di beni privati cfr. ad es. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent. 26-09-2014, n. 326; v. anche Cass. sez. I, 12 maggio 2014, n. 10286, in Foro.it. 2015, I, 271, con nota di E. Barilla.

Avv. Enzo Barilla
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

l'ente pubblico..... Invero, la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall'ente locale⁵.

In senso convergente con quanto può desumersi dagli indirizzi della Cassazione, va rilevato che, qualora si ammettesse la possibilità per un ente pubblico di dare luogo ad una società di capitali di diritto privato, quale è A.B.M., consentendo alla medesima di contrarre obbligazioni avvalendosi della garanzia genetica rappresentata dal proprio patrimonio, e poi al tempo stesso si negasse la possibilità per tale società di avvalersi delle tutele consentite ai soggetti privati di fronte ad un eventuale svuotamento del proprio diritto di proprietà sul patrimonio sociale, si verrebbe così a creare un soggetto di diritto singolare, dove la separazione patrimoniale che impedisce ai creditori di rivolgersi all'azionista di controllo non sarebbe bilanciata dalla garanzia costituita dallo stesso capitale sociale una volta che la società titolare sia privata della possibilità di difenderlo. Esito, questo, in ordine al quale ben potrebbe dubitarsi che il disposto legislativo inteso a realizzare una operazione elusiva del diritto al rispetto Costituzione, finendo per realizzare un'operazione elusiva del diritto al rispetto dei propri beni che è assicurato anche dall' art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla Cedu e che qui verrebbe in considerazione, oltre che direttamente quanto alla posizione della società interessata, anche e soprattutto quanto alla posizione dei creditori che sulla garanzia data dal capitale sociale abbiano confidato.

È alla luce di questi rilievi, a nostro avviso, che deve prendersi in considerazione la questione della applicabilità o meno all'APB dell' art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, successivo al conferimento dell'APB in A.B.M., per il quale "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita...".

Questa disposizione, non può essere estesa, riteniamo, ad un compendio immobiliare come quello rappresentato dall'APB, che è andato a costituire la parte più significativa del patrimonio sociale di una società di diritto privato quale è A.B.M., posto che una simile conclusione non solo non sarebbe giustificata in base alla lettera della legge (che si riferisce alla proprietà degli enti locali), ma soprattutto verrebbe ad integrare lo svuotamento del medesimo patrimonio sociale in termini ben più gravi ed assorbenti di quelli che potrebbero dedursi da eventuali divieti di alienazione o comunque di

Avv. Enzo Barilà
P.za Cinoque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carlo Caputo
P.za Cinoque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

Questo, però, non significa che la proprietà privata di beni privi di mercato sia espropriabile senza indennizzo, o con un indennizzo risibile, anche perché ciò significherebbe perdere di vista il valore assicurato dalla possibilità di uso diretto del bene o di chiedere un corrispettivo a chi lo utilizza (possibilità che a nostro avviso sussiste, per quanto detto sopra sulla inapplicabilità ad A.B.M. dell'obbligo di concessione in uso gratuito posto a carico degli enti locali), ma solo che, in luogo del criterio del più probabile valore di compravendita deve utilizzarsi un altro egualmente idoneo a ricostituire il patrimonio dell'espropriato nella situazione che era in atto prima dell'espropriazione, il che (senza pretesa di approfondite, qui, quale sia la più appropriata tra le diverse e non sempre coincidenti definizioni utilizzate dai trattati di estimo per definire il "valore di ricostruzione" piuttosto che al "valore di costo") certamente impone, a nostro avviso, di considerare i casi che occorrerebbero per reintegrare l'espropriato nella proprietà di un bene equivalente a quello abbato.

Un ultimo rilievo che sembra opportuno, in ordine alle considerazioni sinora svolte, riguarda l'esito referendario del 12-13 giugno 2011, che nelle note di Uniacque in data 23 luglio 2015 già richiamata al par. 1 viene definito, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2001 che ne ritiene l'ammissibilità, tale da "rendere estremo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua". Sul punto, in disparte i pur attenti rilievi della giurisprudenza che ha ridimensionato questa affermazione (cfr. Tar Lombardia, n. 779/2014 e per analoghe valutazioni dottrinali, M. Caizzo, il seguito dell'abrogazione, cit. passim) interessa solo dire che il referendum ha inciso sulla determinazione della tariffa che il gestore del servizio idrico integrato (qui in prospettiva, anche per l'APB, Uniacque), può pretendere dagli utenti.

Tale tariffa, tuttavia nella interpretazione sinora comunemente accolta non esclude il riconoscimento dei costi che il gestore debba sostenere per rendere il servizio in base al principio di rilevanza comunitaria della ed. *full cost recovery* (sul quale cfr. ad es. Tar Lombardia, Milano, 2564/2014, e numerose altre).

Pertanto se la natura privatistica di A.B.M. impone di ritenere, come sopra evidenziato, che non sia ad essa applicabile l'obbligo di concessione gratuita dell'APB che invece vale per gli acquedotti appartenenti al demanio degli enti locali, si deve ritenere che Uniacque ove dovesse assumere l'uso dell'APB non possa pretendere di invocare gli esiti referendari per non ristorare A.B.M., ma

Avv. Enzo Barilà
P.za Cinoque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-541118942

Avv. Carlo Caputo
P.za Cinoque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

La sussistenza di un diritto risarcitorio piuttosto che indennitario secondo l'alternativa sopra prospettata non può essere allo stato approfondita, dovendosi tra l'altro verificare se il subentro nell'utilizzo venga attuato:

a) attraverso un provvedimento autoritativo (quale potrebbe essere un provvedimento di occupazione temporanea o di espropriazione dell'UATO inteso ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico), nel qual caso spetterebbe un equo indennizzo commisurato al valore venale del bene in forza delle disposizioni che regolano l'espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.); b) ovvero solo di fatto, nel qual caso, considerando la finalità pubblica di tale utilizzo, A.B.M. avrebbe comunque diritto, a nostro avviso, ad essere risarcita o in alternativa ad ottenere che il bene sia acquisito ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 con la corrispondenza degli importi, anch'essi commisurati al valore venale, ivi previsti, o comunque, in subordine, anche volendo configurare la vicenda in termini privatistici, in base ai comuni principi di diritto applicabili all'utilizzo senza titolo di un bene altrui.

In ogni caso, comunque, il ristoro non potrebbe che essere determinato a partire dal valore dell'APB, che costituisce l'indispensabile punto di riferimento sia per la determinazione delle indennità espropriative sia per il risarcimento del danno per il caso di utilizzo senza titolo.

In ordine a tale valore, pur non essendo il presente parere finalizzato ad una puntuale stima, di competenza tecnica eccedente la professionalità di chi scrive, si ritiene tuttavia di poter svolgere quantomeno una considerazione di carattere generale.

Intendiamo dire che il criterio del "giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'inurbante in una libera contrattazione di compravendita" già espresso in linea di principio dalla vecchia legge fondamentale sull'espropriazione (l. n. 2359/1865, art. 39) ma oggi non testualmente ripreso dal D.P.R. n. 327/2001 che impegna la più generica espressione "valore venale", non è evidentemente applicabile in presenza di beni per i quali non sia stato d'investire un mercato, come potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un edificio adibito a luogo di culto o anche nella fattispecie in esame, in relazione alle problematiche che si sono accennate sopra.

Avv. Enzo Bacilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-54118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

ritenersi ancora minore, perché ove il giudizio sia (come sembra verosimile, salvo approfondimenti eccedenti i limiti del presente parere) da qualificare relativo ad affidamento di pubblico servizio, si applicherebbero termini dimezzati ai sensi del combinato disposto dell'art. 119, comma 1, lett.a) e comma 2, del D.Lgs. 104/2010, e in tal caso la perenzione del medesimo potrebbe ritenersi verificata, in mancanza di nuova istanza di fissazione udienza, anche solo con il decorso di oltre sei mesi (+31 giorni relativi al periodo feriale oggi coincidente con il mese di agosto) dalla data di cancellazione dal ruolo, quindi prima della fine di gennaio del prossimo anno.

-5. In definitiva, il nostro parere pro veritate è nel senso che il "valore conseguibile attraverso la vendita" dell'APB deve ritenersi, se non azzerato, quanto meno gravemente compromesso per le considerazioni esposte al par. 3; mentre invece sussistono in capo ad A.B.M. ragionevoli possibilità di tornare un'utilità economica dal "valore conseguibile dall'utilizzatore" dello stesso compendio immobiliare, per le ragioni esposte al par. 4.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

(Avv. Enzo Bacilà)

(Avv. Carla Caputo)

Avv. Enzo Bacilà
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-54118942

Avv. Carla Caputo
P.za Cinque Giornate, 5
20129 Milano
Tel. 02-55196730

possa invece pretendere che l'equo ristoro spettante ad A.B.M. sia considerato nella tariffa da essa applicabile.

Resta, infine, la possibilità che il Consiglio di Stato accolga l'appello di A.B.M. Next sulla sentenza del Tar Lombardia-sede di Brescia n. 160/2014 e che ciò possa consentire la prosecuzione della concessione in base alla quale l'APB è stato a suo tempo dato in uso a tale società. In tal caso, è plausibile che A.B.M. possa ricevere da A.B.M. Next non un diretto corrispettivo per l'uso dell'APB già convenuto a titolo gratuito, ma gli utili che le competono quale azionista in misura simile a quella percepita in passato. Riteniamo, tuttavia, scarsamente plausibile un simile scenario, per due ragioni:

a) la prima è che la sentenza di primo grado appare, a nostro avviso, solida nella sua motivazione;

b) la seconda è che il recente intervento normativo in materia di gestioni esistenti ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito il 1° comma dell'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 non ha messo in discussione, a nostro parere, le decadenze già dichiarate ex lege con decorrenza 31 dicembre 2007 dell'art. 133, comma 15 bis, del d.lgs. n. 267/2000 (lo si desume, a contrario, dal secondo periodo del 2° comma dell'art. 172 cit., che implicitamente richiama gli effetti già determinati da tale disposizione).

Sempre in relazione all'impugnazione di A.B.M. Next relativo alla sentenza n. 160/2014 del Tar Lombardia, sede di Brescia, a seguito di quanto richiesto per le vie brevi, si osserva che l'appello risulta essere stato proposto con ricorso R.G. 4155/2014, ed essere poi stato cancellato dal ruolo il 24 giugno 2015.

In via generale il codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) prevede la perenzione dei ricorsi per i quali non si sia svolto alcun atto di procedura nel termine di un anno, (periodo da incrementare per la sospensione feriale) e tale termine sta maturando nel caso di specie a seguito della predetta cancellazione dal ruolo, cioè con decorrenza del 25 giugno scorso, non risultando depositata una successiva istanza di fissazione udienza.

Peraltro la scadenza del termine di perenzione potrebbe a nostro avviso

Milano, 14 novembre 2017

Spett. le
ABM Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.A. in concordato preventivo
Via Tasso, 109

24121 BERGAMO

Oggetto: *regime giuridico dell'Acquedotto della Pianura Bergamasca.*

1) Premessa.

Ho ricevuto ed esaminato la documentazione relativa all'oggetto; il presente parere si basa, nello specifico, sugli elementi di fatto e diritto desunti dalla "Proposta e piano integrativo a seguito di proposta e piano presentati ai sensi dell'art. 161, sesto comma L.F.", che si assumono noti ed assodati.

Al fine di evitare inutili ripetizioni, si intende qui in particolare trascritto il contenuto, riportato nell'anzidetta proposta, della relazione dell'avv. Vavassori, responsabile dell'Ufficio

legale della Provincia di Bergamo, che illustra, con chiarezza e concisione, la complessa vicenda della costituzione di ABM e del conferimento alla medesima in conto aumento di capitale, da parte della Provincia, del cespite in oggetto, il cui regime giuridico mi è stato chiesto di analizzare, ai fini della procedura di concordato preventivo e della possibile valorizzazione dell'*asset* in tale sede.

Il decreto di omologa del Tribunale di Bergamo n. 10/2016 del 22 dicembre 2016 ha condiviso la proposta suddetta che, sulla scorta dei pareri legati precedentemente acquisiti e della relazione dell'avv. Vavassori, ha attribuito al cespite, originariamente valorizzato "a zero", un valore legato alla potenziale redditività (senza alienazione a terzi) nella misura di Euro 5.930.460,25= in cinque anni, sul presupposto che:

a) all'APB, ancorché legittimamente conferito in conto aumento capitale in base alla legislazione *pro tempore* vigente, non possa essere attribuito un valore di alienazione, in considerazione dei periclitati dubbi in ordine alla demanialità e, comunque, del contesto regolatorio sfavorevole, tale da azzerare le possibilità di ammortizzare l'esborso da parte dell'ipotetico acquirente (a prescindere dalle ulteriori considerazioni legate all'introduzione della figura del gestore unico, ex D.Lgs. 152/2006);

b) non sia invece possibile escludere il diritto a conseguire un corrispettivo dall'utilizzatore (sia che si tratti del Gestore unico, sia che, laddove non si dovesse ritenere sussistente un'esclusiva a favore di quest'ultimo, si tratti di altro soggetto)³.

I quesiti sottopostimi sono stati formulati nei termini di seguito trascritti:

³ A questo proposito, preciso sin d'ora che deve ritenersi inderogabile il principio secondo cui solo tale soggetto può utilizzare l'infrastruttura.

- 1) individuazione del regime giuridico della circolazione dell'Acquedotto Pianura Bergamasca (A.P.B.), dei relativi limiti e vincoli di natura negoziale e soggettiva. In particolare, si chiede se esista il diritto di ABM srl, quale soggetto proprietario dell'Acquedotto di trasferire a titolo oneroso l'Acquedotto medesimo con il vincolo di destinazione d'uso;
- 2) in caso positivo se il trasferimento possa considerarsi legittimo secondo il seguente schema procedurale:
 - a) acquisto da parte di ABM srl delle quote di Acque Potabili s.p.a. (socio privato della società ABM Next srl attuale utilizzatrice per convenzione dell'Acquedotto);
 - b) acquisto dell'Acquedotto da parte di ABM Next s.r.l. divenuta società ad intera partecipazione pubblica;
 - c) cessione delle quote sociali di ABM Next srl al gestore unico.

Quale indispensabile presupposto dell'analisi relativa alla sussistenza o meno del diritto alla alienazione del cespite e, in caso positivo, della percorribilità dello schema procedurale di cui al punto 2) appena riprodotto, è comunque necessaria una trattazione complessiva della materia e della fattispecie, anche con riferimento alle ipotesi di sfruttamento economico diverse dall'alienazione a titolo oneroso.

2) La sentenza del Consiglio di Stato n. 5234 del 2016.

Occorre in primo luogo dare conto del fatto che, rispetto alla situazione nota al liquidatore al momento della formulazione della proposta integrativa, è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da ABM Next S.p.A., precezione Gestore dell'APB.

Con la sentenza in epigrafe, il giudice di appello ha confermato quella del TAR per la Lombardia, sede di Brescia, n. 160 del 2014, concludendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito, "TUPE").

In particolare, il CAS ha ritenuto che, "nel caso di specie, alla stregua dei presupposti indicati dall'art. 113, comma 5-bis TUPE, e di quelli delineati dall'art. 23-bis D.L. n. 112-2008, il provvedimento contestato in questo giudizio si deve considerare e legittimo proprio per la circostanza fondamentale che l'appellante ABM Next non gestisce alcun sistema idrico integrato o, comunque, non sono stati ritalmente dimostrate, mediante la produzione delle pertinenti convenzioni l'esistenza di una gestione relativa al sistema idrico integrato definito dalla normativa di settore richiamata (ex art. 141 Codice Ambiente)".

Con riserva di tornare in prosieguo sulla rilevanza del principio così affermato, va dunque subito precisato che l'ipotesi di cui alla lettera b) della premessa andrà verificata unicamente in relazione ai rapporti con l'attuale (ovvero altro Gestore unico), mentre è definitivamente esclusa per il futuro qualsiasi ipotesi di valorizzazione derivante dalla gestione ABM Next, il cui diritto a continuare ad utilizzare l'infrastruttura è stato definitivamente escluso.

Avverso tale decisione del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione, sicché la sentenza non è ancora passata in giudicato.

2) Sulla classificazione giuridica del bene Acquedotto della Pianura Bergamasca e, in particolare, sul carattere demaniale o meno del medesimo.

Come ben noto, gli "acquedotti" sono specificamente menzionati nell'ambito della disciplina codicistica dei beni demaniali e, in particolare, dal secondo comma dell'art. 822 (Demanio pubblico) del Codice civile, a norma del quale "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico".

Tale serie di beni si contrappone a quella dei beni elencati nel comma 1 del medesimo art. 822 che sono invece inderogabilmente di proprietà statale, vale a dire "il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale".

Il successivo art. 824 dispone che "i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico".

La prima considerazione da svolgere in merito è, dunque, che, secondo il Codice civile, non sembrano esistere a priori preclusioni a che gli acquedotti siano di proprietà privata e il regime demaniale è agli stessi applicabile se e solo se appartengono allo Stato ovvero a province o comuni. Per questi ultimi, tuttavia, a partire dall'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il cui art. 35, comma 1, ha sostituito l'originario art. 113 del TUEL, sussiste il divieto di alienazione dei cespiti in questione.

Come chiaramente evidenziato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 2011, su cui si tornerà ampiamente, si tratta del "principio generale stabilito - per tutti i servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica (salvo quelli afferenti ad alcuni specifici settori, tassativamente indicati dalla legge statale) - della prima parte del comma 2 dell'articolo 113 del citato TUEL, secondo cui «Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici»".

Per altro verso, però, la stessa pronuncia in rassegna conferma, sia pur implicitamente, l'insistenza di norme che riservino alla p.a. la proprietà, chiarendo che si tratta di beni soggetti "al regime giuridico del demanio accidenale pubblico".

La sentenza lascia, pertanto, impregiudicate le questioni che sorgono laddove vi siano acquedotti originariamente di proprietà privata ovvero ceduti dagli Enti locali anteriormente all'introduzione del divieto anzidetto ovvero, come nella specie, conferiti, prima del 2008, per le ragioni su cui si tornerà tra breve, a società aventi le caratteristiche indicate nell'art. 113, comma 13 c.c.l., secondo cui "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietata dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di esplicitare le gare di cui al comma 5".

Nel caso all'esame della Consulta nella sentenza citata, si trattava, infatti, di valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale che prevedeva "in caso di estinzione ed in seguito di diritto privato - la società patrimoniale d'ambito a capitale pubblico residuale - di beni demaniali", dopo l'entrata in vigore dell'art. 23-bis, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, a norma del quale "ferma restando la proprietà pubblica delle sedi, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati".

Secondo la Corte ciò avrebbe determinato l'abrogazione implicita dell'art. 113, comma 13, TUEL, avendo altresì precisato che la successiva abrogazione, a propria volta, della norma abrogatrice non ha determinato la reviviscenza del comma 13 cit.: si legge infatti, al punto 2.1.5 della motivazione, che "è necessario, infine, avvertire che il più volte menzionato comma 13 dell'art. 113 del TUEL non ha ripreso vigore a seguito della dichiarazione - ad opera del citato art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 113 del 2011 - dell'irrevocabile abrogazione dell'intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 fin quando senza, specificamente, sentenza n. 24 del 2011".

La pronuncia pressa invero aspetti irrisolti e contraddittori dal momento che, da una parte, ribadisce, come detto, trattarsi di demanio accidentale, dall'altra, però, pare ritenere che, a partire dal 2008, la proprietà non possa non essere pubblica, senza peraltro farsi carico di chiarire se, e in che modo, ciò incida per il futuro sulle proprietà in atto diverse da quella pubblica.

Non è possibile sottrarre nel merito di ciò che la Corte non ha detto, anche in considerazione dei limiti del sindacato svolto in tale occasione, circoscritto alla legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 49 della L.R. Lombarda n. 26 del 2003.

Senché, comunque, possa darsi qui per acquisito che:

- dal momento che l'abrogazione lascia impregiudicati gli effetti prodotti dalla norma fino all'entrata in vigore del D.L. 112 del 2008, ne risulta confermata, a contrario, l'"intangibilità" del conferimento dell'APB ad ABM avvenuto anteriormente;

- il regime dei beni di proprietà di ABM deve ritenersi quello tipico della proprietà privata, come risulta, ancora una volta, dalla pronuncia n. 120/2011, la quale ha rilevato che "a sostegno dell'intangibilità dei beni conferiti in proprietà nella società patrimoniale d'ambito non può invocarsi - come fa la difesa regionale - neppure il disposto dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (...), secondo cui il conferimento in proprietà di beni demaniali dello Stato alla «Partinomia dello Stato S.p.A.s, anch'essa società a capitale interamente pubblico, non comporta la modificazione del regime giuridico di tali beni, quale stabilito dagli articoli 823 e 829, primo comma, cod. civ. Tale normativa statale, infatti, non riguarda i beni demaniali degli enti pubblici territoriali considerati nella disposizione impugnata, perché ha introdotto una speciale disciplina del regime proprietario dei soli beni demaniali dello Stato, ineccepibile di applicazione estensiva o analogica".

Ancorché la Consulta ne faccia discendere un ulteriore conferma dell'illegitimità costituzionale della norma regionale, se ne ricava che, nel caso del conferimento, in precedenza sicuramente consentito, dal comma 13, art. 113 TUEL, più volte citato, "l'incedibilità delle quote ed azioni del capitale sociale - sia essa frutto di una pattinazione fra i soci (art. 2341-bis cod. civ.) o, come nel caso di specie, di una previsione legislativa - non comporta anche l'incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società: beni, perciò, che possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori

(art. 2740 cod. civ.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile”.

Per concludere sul punto, fatto salvo quanto si rileverà nei paragrafi successivi, sembra doversi ritenere che l'APB non rientri tra i beni demaniali di cui all'art. 824 c.c. e non sia soggetto al relativo regime proprietario.

Né, in senso contrario, pare deporre un ulteriore precedente della medesima Corte Costituzionale che, con sentenza n. 114 del 10 maggio 2012, ha scrutinato l'art. 5, comma 1, della legge provinciale della Provincia di Bolzano n. 4 del 2011, il quale aveva sostituito “il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque), stabilendo che «gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 30 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovacomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto»”.

Secondo la Consulta, “la norma, attraverso la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, chiaramente incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale. È pur vero, infatti, come sostiene la Provincia, che il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) ha disposto il trasferimento ad essa del demanio idrico statale, così che tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano nel demanio provinciale e sono, conseguentemente, assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere che il settore resti disciplinato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede il regime demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge» e dalle norme del codice civile richiamate dal ricorrente. Siffatta disciplina statale impedisce, quindi, di modificare «il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera f)» (in particolare, sentenza n. 320 del 2011), alla quale non può sottrarsi neppure la Provincia autonoma di Bolzano, non essendo rinvenibile alcun titolo competenziale specifico al riguardo”.

In particolare, l'inciso secondo il quale “a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale” potrebbe indurre a dubitare della conclusione che l'APB non sia un bene demaniale.

A ben vedere, tuttavia:

a) la locuzione “a prescindere dalla titolarità” appare riferita alla titolarità da parte dello Stato o della Provincia, avendo la Corte esaminato, per escluderla, l'eccezione secondo cui il trasferimento a quest'ultima avrebbe comportato anche la potestà legislativa provinciale di modificare il regime giuridico applicabile ai beni trasferiti; solo sotto questo profilo, pertanto, è stato ritenuto applicabile il regime dei beni demaniali a prescindere dalla titolarità (statale o di enti locali) degli stessi;

b) l'art. 143 del Codice dell'Ambiente prevede espressamente che "gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna cioè misurazione, fanno parte del demanio di sensi degli articoli 827 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", il che conferma, piuttosto che contraddire, il fatto che la demanialità ed i limiti all'alienabilità riguardano esclusivamente quelli di "proprietà pubblica", confermando il carattere accidentale della medesima.

c) è la stessa Corte a ribadire, anche nella sentenza n. 11420/12, che, nella fattispecie, si controverte del regime della proprietà di beni dei demanio accidenale degli enti pubblici territoriali", che, come già nella precedente decisione n. 32020/11, viene ritenuto non modificabile dalle Regioni e dalle Province autonome, "trattandosi di materia riservata all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera f).

3) Prerogative di ABM in relazione alla proprietà dell'APB, alla luce della disciplina pubblicistica di settore.

Dalla trattazione che precede, come detto, dovrebbe discendersi, secondo la prospettazione della Corte costituzionale, la "libera circolazione" dell'ABP, una volta ammissane in legittima acquisizione da parte di ABM prima della abrogazione implicita ravvisata dalla Consulta, potendo il legislatore statale prevedere deroghe in virtù dello stesso art. 117 Cost. (salvo, secondo l'anzidetta ricostruzione della Corte, tornare sui propri passi a partire dal 2008, abrogando implicitamente la norma derogatrice costituita dall'art. 113, comma 13, T.U.E.L., stabilendo il principio di "proprietà pubblica delle reti").

E' tuttavia naturalmente necessario stabilire se e in che modo, in concreto, la disciplina pubblicistica del settore incida sull'estensione ed il contenuto del diritto di proprietà di ABM e, al fine, occorre svolgere alcune ulteriori considerazioni.

Sotto un primo profilo, va rilevato come, con la già citata sentenza n. 5234 del 2016, resa con riferimento al caso specifico della gestione dell'APB da parte di ABM Next, il Consiglio di Stato abbia rilevato che "in via generale deve ritenersi che la disciplina del settore idrico impone che i servizi di cui consta la gestione del ciclo delle acque siano esclusivamente da intendersi secondo la definizione di sistema idrico integrato, a tutela dei superiori valori sopra evidenziati, sistema da intendersi quale insieme di elementi la cui gestione deve avvenire mediante un unico gestore e che l'art. 113, comma 13-bis e l'art. 23-bis D.L. n. 112/2008 è norma speciale, in quale consente in via di eccezione l'ammissione alla deroga della costituzione delle gestioni in essere, ma solo di quelle gestioni aventi i connotati definiti dalla normativa di settore richiamata (ex art. 14) Codice Ambientale), ovvero i connotati di sistema idrico integrato".

Nell'impianto normativo del Codice dell'Ambiente appare poi essenziale alla definizione di sistema idrico integrato il principio "di unità della gestione", espressamente enunciato dall'art. 147, secondo comma, lett. b), del D.Lgs. 152/2006.

In funzione del conseguimento di tale principio è stato dettato il successivo art. 172 a norma del quale "al fine di garantire il rispetto del principio di unità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora devii soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non

dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”.

Al riguardo, con la citata pronuncia, il Consiglio di Stato ha escluso che il caso dell'ATP possa sottrarsi all'operatività della norma appena richiamata, stabilendo che “la disciplina del servizio idrico (...) rimane di pertinenza delle norme del Codice Ambientale, sia in punto di definizione del sistema idrico integrato, per la disciplina della riorganizzazione dei servizi idrici, sia infine per ciò che qui interessa, per la disciplina delle gestioni esistenti ex art. 172 citato”.

Secondo la pronuncia in esame, l'eventuale, ipotetico acquirente potrebbe pertanto doversi ritenere soggetto alle medesime previsioni che, in sostanza:

- precludono la gestione a qualunque soggetto diverso dal gestore unico (individuato nelle forme previste dalla legge), cui l'attività di erogazione è dunque riservata dall'ordinamento;

- comportano l'obbligo a carico del proprietario di affidare al gestore unico l'utilizzo dell'infrastruttura idrica (conclusione implicitamente desumibile dalla decisione del Consiglio di Stato il quale, sia pur con riferimento alla sola cessazione della gestione da parte di ABM Next, ha osservato “che si tratta di effetto previsto espressamente dalla legge che consegue automaticamente all'esito negativo della verifica condotta dall'Autorità in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e in questa sede esaminati”).

Stante la esclusiva funzionalizzazione dell'infrastruttura all'attività di erogazione del servizio idrico, qualsiasi ipotesi di valorizzazione (compresa quella consistente nell'ipotesizzata

alienazione), pertanto, implica necessariamente la preventiva soluzione della questione relativa al diritto alla rimunerazione della concessione in uso.

A tal proposito, infatti, occorre considerare che la disciplina del Codice dell'Ambiente:

- come in precedenza ricordato, prende in considerazione (art. 143) unicamente le infrastrutture idriche “di proprietà pubblica”, ribadendone l'appartenenza al demanio ex art. 822 ss. c.c. fino al punto di consegna o di misurazione;

- stabilisce che “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare” (art. 153).

Si è già detto che non si ritiene condivisibile l'assunto secondo il quale dall'art. 143 c.c. debba ricavarsi il carattere di demanialità necessaria di tali infrastrutture, e ciò proprio in virtù della precisazione “di proprietà pubblica”, la quale, se le stesse non potessero non appartenere che allo Stato o ad altri Enti pubblici, non avrebbe alcuna ragion d'essere. Restano quindi impregiudicati i casi di proprietà non pubblica *ab origine* oppure in virtù di legittimo (vale a dire prima dell'abrogazione implicita nel 2006) “adilizia” della previsione di cui all'art. 133, comma 13, TUEL.

E per la medesima ragione sembra doversi escludere la possibilità di estendere il principio della gratuità della concessione in uso “al gestore del servizio idrico integrato” che

e letteralmente riferito solo ed esclusivamente alle "infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali".

Infatti, alla luce di quanto chiaramente affermato dalla Corte costituzionale con la più volte richiamata sentenza n. 320/2011, le società del tipo di ABM sono qualificate ad ogni effetto quali soggetti privati, ancorché ad integrate partecipazione pubblica, con la conseguenza che non possono essere assimilate ad alcun titolo agli enti locali dai quali sono controllate, mentre i beni alle stesse appartenenti sarebbero (ma v. *infra*, in chiusura del presente paragrafo) in tutto e per tutto assoggettati al regime della proprietà privata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2740 c.c.

Del resto, una diversa interpretazione finirebbe per svuotare di qualsiasi contenuto e porsi in irrimediabile contrasto con il principio enunciato dalla sentenza n. 320/2011, secondo cui si tratta di beni "che possono liberamente circolare e che integrano la gerarchia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.), inalterabili solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile".

Si aggiunga che, con riguardo allo specifico caso del conferimento ad ABM da parte della Provincia di Bergamo ai dell'art. 113, comma 13, TUEL, sembra doversi ritenere che, anche se non si reputasse decisivo il riferimento alle sole "infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali", la questione dovrebbe essere risolta in base ai principi generali dell'ordinamento in materia di successione delle fonti nel tempo ai sensi degli artt. 11 e 14 delle disposizioni sulla Legge in generale.

Quando anche il D.L. 112/2008 avesse determinato l'abrogazione implicita del comma 13 più volte citato (specifica secondo la Consulta, ma recentemente negata, sia pure in un

obiter dictum, per esempio, dal Consiglio di Stato: cfr. § successivo), la stessa norma estenderebbe applicazione ultralativamente ai rapporti, come quello in esame, sorti e conclusi, con il definitivo trasferimento dei cespiti alle società aventi le caratteristiche ivi determinate, prima dell'abrogazione della norma che, come fin troppo noto, opera esclusivamente con effetti *ex nunc*.

Appare, dunque, conforme ai principi ritenere che, nella specie, debba continuare a trovare applicazione la disciplina specifica all'uopo a suo tempo dettata, secondo la quale "tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni parimenti a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista in gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista o dagli enti locali" (art. 113, comma 13, secondo periodo, TUEL).

Non è rinviabile, del resto, un contrasto con la normativa sopravvenuta, dal momento che la previsione, da una parte, appare del tutto compatibile e finisce per confermare il principio di concessione in uso al gestore unico di cui si è detto poc' anzi commentando la sentenza n. 5234 del 2016 e, dall'altra, disciplina un caso incontestabilmente diverso da quello espressamente regolato dal citato art. 153, non tralasciando di infrastutturare "di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143".

Va osservato, infine, che proprio dalla previsione di cui all'art. 113, comma 13, secondo periodo del TUEL, potrebbe forse trarsi l'unico - salvo errore - argomento fattuale nel senso della inapplicabilità da parte di tali società, che il Legislatore ha espressamente violato ("tali società pongono") per quanto concerne la destinazione delle infrastrutture in questione come dato, devono necessariamente essere poste a disposizione del gestore (ora, del gestore unico).

Secondo questa prospettiva, che la Corte con la sentenza n. 320/2011 non si è fatta carico di esaminare, il conferimento sarebbe comunque finalizzato allo scopo specifico anzidetto, dal che si potrebbe inferire che la proprietà debba necessariamente rimanere "di tali società", vale a dire delle società appositamente costituite a norma del primo periodo, con le caratteristiche (in primis, la totalità del capitale pubblico) ivi indicate.

In ogni caso, anche se non si ritenesse che tale vincolo (che sarebbe lecito in quanto stabilito dal legislatore statale "nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile": cfr. sopra) incida sull'alienabilità dei beni (la Consulta ha, per quanto detto sopra, rilevato che, stante la natura di ordinarie società di capitali, anche tali beni entrano a far parte del patrimonio ex art. 2740 c.c.), sarebbe giocoforza concludere che gli stessi obblighi di destinazione si trasferirebbero all'acquirente, che non potrebbe non essere a propria volta vincolato in tal senso.

4) Segue: la sentenza del Consiglio di Stato n. 2 del 4 gennaio 2016.

Nonostante tutto quanto fin qui osservato, occorre dare conto che, con la decisione in epigrafe, confermando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 625/2014, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse dei proprietari delle reti ad impugnare "i criteri di determinazione delle componenti tariffarie contemplanti i costi delle immobilizzazioni ed i relativi parametri di valorizzazione" da parte dell'ABEG, rilevando che:

- "l'art. 153 d.lgs. n. 153 del 2006, rubricato «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato», prevede che: a) «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della

gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» (comma 1); b) «Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica» (comma 2)";

- «Le previsioni legislative (i) della concessione in uso gratuita delle reti ed impianti ai gestori del servizio idrico integrato, per tutta la durata della gestione, (ii) del trasferimento, agli stessi gestori, delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale, e/o in conto interessi, e (iii) del subentro dei gestori nei relativi obblighi, giustificano l'inclusione dei connessi costi quale componente della tariffa del servizio idrico integrato (ripetesi, applicata e percepita esclusivamente dai gestori), la quale resta relegata alla sfera del rapporto intercorrente tra gestore ed utente del servizio idrico integrato, cui è estraneo il rapporto di concessione d'uso tra proprietario e gestore, minimamente intaccato dalla disciplina tariffaria».

Il TAR non ha esaminato ex professo la questione della sfera di applicazione dell'art. 153, D.Lgs. 152/2006, dandolo, a quanto pare, per scontato, rilevando che le società ricorrenti sono "esclusivamente proprietarie delle reti e degli impianti (costituenti beni demandati ai sensi del successivo art. 143 dello stesso Codice), ma non sono gestori del servizio. L'art. 153 del citato decreto legislativo 152/2006 prevede che le infrastrutture di cui all'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore per tutta la durata della gestione, con assunzione da parte di quest'ultimo dei relativi oneri".

Il giudice di appello ha invece esaminato la questione, dal momento che le appellanti hanno esercitato il sovvenire tale assunto.

Peraltro, anche il Consiglio di Stato l'ha risolta senza entrare nel merito, avendo ritenuto "che la presupposizione della concessione degli impianti in uso gratuito ai gestori posta dal T.a.r. a base dei decreti non solo in astratto, ma con specifico riguardo alla fattispecie concreta decisa in giudizio (v. p. 5 della sentenza), non solo non risulta specificamente impugnata nell'atto d'appello, ma ivi risulta espressamente non contestata segnatamente nel più sopra citato passaggio testuale dell'atto d'appello che recita: «La parte della delibera impugnata non attiene al corrispettivo per la concessione di uso dei beni delle ricorrenti ai gestori che è e rimane gratuita, bensì a quella parte dell'art. 14, laddove nella formulazione testuale della delibera, materialmente riconosceva il valore lordo delle immobilizzazioni di terzi», sicché la contestazione al riguardo formulata nella memoria di replica del 17 settembre 2015, oltre ad essere espressione di una linea difensiva intrinsecamente ambigua e contraddittoria, deve, ormai, ritenersi preclusa".

Dunque, anche la pronuncia in rassegna del Consiglio di Stato non pare pregiudicare di per sé la conclusione dell'imapplicabilità alla specie dell'art. 153 cit., l'unico testando che, nell'unico precedente noto, sia pure per ragioni di ordine più principalmente processuale, la causa è stata decisa sul presupposto "della concessione degli impianti in uso gratuito ai gestori" anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano di proprietà di società "a capitale interamente pubblico" (cfr. sentenza del TAR n. 625/2014) e non già direttamente ai Enti locali.

Per concludere, occorre sottolineare che con la sentenza di appello seq. da una parte, il Consiglio di Stato ha ribadito che "vi sono dell'art. 143 d.lgs. n. 152 del 2000 le

infrastrutture idriche, segnatamente gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misturazione, fanno parte del demanio di servizi di pubblica utilità e sono inalienabili", dall'altra ha aggiunto "la preclusione che, secondo l'art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267 del 2000, gli enti possono conferire in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico".

Sobesse, come detto, a tale rilievo abbia poi correlato (con le precisazioni di cui sopra) la tesi che la concessione in uso sia comunque gratuita, il Consiglio di Stato pare quindi avere ritenuto, in difetto di ulteriori distinguo, la perdurante validità dell'art. 113, comma 13, cit.

Il che (a prescindere dalla intrinseca contraddittorietà rispetto alla tesi secondo cui la concessione dovrebbe essere gratuita, dal momento che la norma specificamente richiamata prevede espressamente il contrario) confermerebbe a fortiori quanto detto in ordine al diritto al corrispettivo, definito *ex professo* "canone".

5) Sintesi.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadito che la soluzione delle molteplici questioni affrontate presenta un elevato grado di incertezza, anche per la mancanza di precedenti puntuali (le stesse sentenze della Corte Costituzionale, proprio perché non centrate sul tema specifico, sollevano forse più dubbi di quanti ne risolvono) la situazione può essere sintetizzata come segue:

5.1) per quanto concerne il regime giuridico della circolazione dell'Acquedotto della Pianura Bergamasca, lo stesso non rientra nel dominio accidentale ex art. 824 c.c.;

5.2) in considerazione di ciò, l'infrastruttura risulta astrattamente alienabile;

5.3) ciò non esclude, tuttavia, che limitazioni alla circolazione dei beni possano rinvenirsi nella disciplina specifica di settore;

5.4) in tal senso, laddove si ritenga tuttora applicabile l'art. 113, comma 13, TUEL, trattandosi di rapporti giuridici definiti prima dell'abrogazione (anche dando quest'ultima per pacifica), si dovrebbe concludere per l'esistenza:

- o di un vincolo di inalienabilità a terzi, essendo le società a capitale interamente pubblico, costituite ai sensi di tale norma, specificamente costituite al fine di detenere tali cespiti e vincolate a porre l'infrastruttura a disposizione del gestore o
- in ogni caso, di una limitazione delle facoltà dominicali che si trasferirebbe comunque al terzo acquirente;

5.5) nei confronti del gestore unico, sembra, tuttavia, sussistere il diritto ad un corrispettivo per l'utilizzo, in primo luogo essendo espressamente previsto un canone dall'art. 113, comma 13, TUEL;

5.6) anche in caso contrario, sarebbe dovuto un corrispettivo, non potendosi ritenere applicabile il principio di gratuità stabilito dall'art. 153, D.Lgs. 152/2006, dal momento che lo stesso si riferisce esclusivamente alle infrastrutture di proprietà degli Enti locali; in senso contrario dovrebbe astrattamente registrarsi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2/2016, ma la stessa si fonda su ragioni di ordine processuale (mancata specifica contestazione sul punto

della sentenza di primo grado impugnata) e, per altro verso, conferma anzi la perdurante vigenza dell'art. 113, comma 13, TUEL.

6) **Analisi dello schema procedurale ipotizzato.**

Alla luce della trattazione che precede, si possono formulare le seguenti considerazioni in ordine alla ipotesi che ABM acquisisca le quote del socio privato di ABM Next per poi alienare il cespite a quest'ultima e, infine, cedere il 100% delle quote di ABM NEXT stessa a Urtiisque.

Secondo l'impostazione seguita dalla Consulta, la cessione da ABM ad ABM Next dovrebbe ritenersi legittima senza condizioni, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, dal momento che, pur avendo ritenuto che l'art. 113, comma 13, T.U.E.L. sia venuto meno per abrogazione tacita nel 2008, ha fatto salvi i trasferimenti avvenuti in precedenza, come nel caso di specie.

Per altro verso, la Corte ha ritenuto illegittime disposizioni regionali successive all'abrogazione proprio perché il trasferimento comportava, secondo la Corte, la pura e semplice assimilazione dei beni *de quibus* a beni privati senza limiti di circolazione e da considerare aggrediti alla stessa stregua di qualunque altro bene appartenente al patrimonio delle società cessionarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2740 c.c.

Come sopra ricordato, tuttavia, potrebbe essere obiettato che, anche se la Corte Costituzionale non ha esaminato tale aspetto della questione, l'art. 113 sia tuttora applicabile alle fattispecie esaurienti nel vigore della norma (fermo restando che, come in precedenza rilevato, il Consiglio di Stato pare avere ritenuto la norma tuttora in vigore *four court*).

Ne consegue che, per tale aspetto, una cessione pura e semplice, potesse ritenersi vietata dalla norma spacciata in materia.

Va però considerato che nel caso in esame, qualora ABM acquisisse preventivamente la quota del socio privato, il trasferimento avverrebbe comunque a favore di "società a capitale interamente pubblico" e, laddove avvezzasse con il vincolo di destinazione consistente nella messa a disposizione del gestore, l'alienazione dovrebbe potersi ritenere rispettosa della disciplina in esame (e non contestabile, in sé e per sé considerata, dal gestore unico, proprio per la sussistenza del vincolo di destinazione, fermo quanto in precedenza considerato in merito al diritto del proprietario di ottenere un canone per la messa a disposizione, non essendo applicabile l'art. 154 Codice dell'architetto).

Resta semmai da dire che, se venisse condivisa la tesi della perdurante applicabilità dell'art. 113, comma 13, cit., potrebbe invece a rigore sorgere il dubbio circa l'ammissibilità della successiva operazione di cessione delle quote di ABM Next s.r.l.: si è infatti rilevato che la norma consentiva/consente il conferimento della "proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico", ma, quanto a quest'ultimo, precisa "che è incedibile".

Va paralizzato osservato che:

a) anche Uniaque S.p.A. è una società interamente pubblica;

b) si tratta del gestore unico al quale soltanto, per principio generale della disciplina di settore (cfr. sopra, § 3), è riservata l'utilizzo delle reti.

In conclusione, pur ribadendo l'elevato grado di complessità ed incertezza della fattispecie, non solo invocando *casus non est in precedentibus* della Corte costituzionale, ma anche nel quadro più articolato basato sulla possibile perdurante applicazione nel caso specifico dell'art. 113, comma 13 cit., la procedura ipotizzata dovrebbe potersi ritenere astrattamente percorribile.

Naturalmente, la soluzione ideale consisterebbe nella preventiva determinazione e condizionale, anche con Uniaque della struttura dell'operazione, onde acquisire preventivamente un impegno formale e vincolante all'acquisto delle quote di ABM Next da parte di Uniaque, fermo restando che, per quanto in precedenza considerato (pur con le riserve legate al precedente del Consiglio di Stato citato al § 4), quando anche ciò non fosse possibile, ABM Next dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto ad un canone per la concessione in godimento al gestore unico, laddove stesso tempore ABM Next avesse conseguito la proprietà dell'acquedotto. In tale contesto potrebbero essere trasversalmente risolte le vertenze pendenti avanti la Corte di Cassazione.


o0o0o0o

Nel ringraziare per la fiducia accordata e rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, porgo i migliori saluti.

(avv. prof. Marco Sica)



ACQUEDOTTO PIANURA BERGAMASCA (APB)



STIMA DEL VALORE AGGIORNATO
AL 31 DICEMBRE 2014

Il tecnico incaricato

Dott. Ing. Giovanni Pezzacchi

Ydros Ingegneria Studio Associato
Via E. Mattei, 17/15 - 24126 Bergamo - Tel. 0352095751 - ydros@ydros.it - www.ydros.it
P. IVA n. 0307590169 - Banca Popolare di Sondrio - c/c. n. 55 - IBAN: IT870300046038


INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. INQUADRAMENTO DELL'OPERA.....	5
3. SINTESI DELLA CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI.....	5
3.1. BENI IMMOBILI (POZZI, SERBATOI, UFFICI).....	5
3.1.1. Pozzi.....	5
3.1.2. Serbatoi ed uffici.....	6
3.2. BENI MOBILI (TUBAZIONI E MANUFATTI).....	8
3.2.1. Tubazioni.....	9
3.2.2. Camerette di consegna al Comune.....	12
3.2.3. Camerette di Nisa.....	13
4. COSTI DI COSTRUZIONE.....	15
4.1. OPERE REALIZZATE PRIMA DELLA CESSIONE AD A.B.M. SPA.....	15
4.2. OPERE REALIZZATE DOPO LA CESSIONE AD A.B.M. SPA.....	17
5. FONTE ED ORGANIZZAZIONE DEI DATI.....	22
6. METODOLOGIA DI STIMA.....	23
6.1. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE CIVILI PRINCIPALI.....	25
6.1.1. Serbatoi.....	25
6.1.2. Uffici.....	27
6.2. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE IDRAULICHE PESSE.....	28
6.2.1. Pozzi.....	28
6.2.2. Manufatti ampiezzato.....	29
6.2.3. Camerette BMS per collegamento con propria rete.....	29
6.3. STIMA DEL VALORE DELLE TUBAZIONI.....	30
6.4. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE.....	31
6.4.1. Impianti di sollevamento canale Oso Sella.....	31
6.4.2. Impianti di sollevamento dei pozzi.....	31
6.4.3. Impianto di lavaggio canali.....	32
6.4.4. Impianto di filtrazione a biossido di cloro.....	32
6.4.5. Dorsa eccessive.....	33
6.5. VALORE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI.....	33
DA A.B.M. NEST.....	33
7. RIEPILOGO FINALE DELLA STIMA DEL VALORE DELL'OPERA.....	36

ALLEGATO UNICO - Fascicolo Conto NEMET

4 - Spazio Nido Regione Pianura Acque - Costi delle opere di acquedotto.....	1
5 - Tabella 1. Elenco dei beni immobili.....	2
6 - Tabella 2. Informazioni tecniche sui pozzi.....	3
7 - Tabella 3. Caratteristiche della rete idrica.....	4
8 - Tabella 4. Coefficienti per valutare i valori monetari in vista del mese dicembre 2014.....	5
9 - Tabella 5.-E. Stima del valore dei serbatoi e degli uffici.....	6
10 - Tabella 6. Stima del valore delle opere idrauliche pesse.....	7
11 - Tabella 7. Stima del valore delle tubazioni.....	8
12 - Tabella 8. Stima del valore delle opere elettromeccaniche.....	9
13 - Tabella 9. Stima del valore degli interventi di manutenzione.....	10
14 - Tabella 10. Stima del valore finale dell'opera.....	11
15 - Tabella 11. Ripiegato finale stima del valore.....	12
16 - Piedinella consuntiva rete - scala 1:50.000.....	13

*Aggiornata al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABM SpA



PERIZIA DI STIMA

1. PREMESSA

In data 02.08.02, con proprio decreto, il Presidente del Tribunale di Bergamo designò il sottoscritto quale perito per la redazione di una stima gratuita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2493 del Codice Civile, dei beni mobili ed immobili costituenti l'Acquedotto Pianura Bergamasca, di proprietà dell'Ente Pubblico Territoriale Provincia di Bergamo, che la suddetta Provincia di Bergamo, nella persona del suo Presidente pro-tempore, geom. Valerio Bettini, intendeva conferire in natura e a titolo gratuito della partecipazione all'aumento di capitale della società A.B.M. - Azienda Bergamasca Riscossioni.

In adempimento all'incarico così conferito, è stato possibile accettare il valore dei suddetti beni attraverso l'esame dei documenti di contabilità redatti, nell'ambito dei vari appalti, durante l'esecuzione delle opere, i risultati, conseguenti alla valutazione di stima, sono stati esposti in una perizia, redatta in data 05.11.02, assistente in pari data presso il Tribunale di Bergamo, sulla base delle quali la proprietà dell'Acquedotto Pianura Bergamasca è stata iscritta dalla Provincia di Bergamo nel R.G.M. SpA.

Negli anni successivi A.B.M. SpA ha incaricato il sottoscritto affinché aggiornasse la suddetta perizia del 05.11.02 relativa al valore dei beni mobili ed immobili costituenti l'Acquedotto Pianura Bergamasca, attuando l'aggiornamento a suo tempo determinato, alla data del 31 dicembre rispettivamente degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2011.

Ora A.B.M. SpA ha nuovamente incaricato il sottoscritto affinché aggiorni la precedente perizia del 31.12.2011 relativa al valore dei beni mobili ed immobili costituenti l'Acquedotto Pianura Bergamasca, verificandone la congruità alla data del 31.12.14.

Per effettuare tale aggiornamento sono stati quindi ripresi i massimi criteri di calcolo adottati per effettuare la stima originaria, ed adeguando il coefficiente di degrado al maggiore tempo trascorso, data data di costruzione delle opere ai oggi, rispetto ad essa.

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABM SpA

Nell'aggravamento della stima sono stati inoltre inseriti tutti quegli interventi che la partecipata A.B.M.next Srl, nell'ambito delle proprie competenze di gestione della rete, ha effettuato sia per manutenzione, finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza delle opere, con particolare riguardo a quelle soggette a maggiore usura (varchi, nastri di portata, ponti, appalti di cantiere e teleconferenze), che per sostituzione di tubazioni esistenti, a seguito di interferenze venutesi a creare con opere ferroviarie e stradali in corso di realizzazione.

Non è stato invece aggiunto il valore dei materiali disponibili a magazzino, come nelle precedenti perizie, in quanto si è ritenuto che, stante l'uso intensivo temporale del periodo preso in considerazione (2002-2014), parte del materiale acquistato, e conteggiato nella presente stima, ne abbia comunque consentito il pressoché completo rinnovo.

2. IRREGOLARITÀ DELL'OPERA

A seguito dell'emergenza attuale, manifestatasi nel 1987, durante la quale numerosi comuni della pianura si trovarono costretti a usare l'ultimo dato della estratta dei pozzi per gli usi potabili, l'Amministrazione Provinciale di Bergamo decise di procedere alla progettazione e realizzazione di una rete idrica (in seguito nota come Acquedotto Pianura Bergamasca) destinata a rifornire le popolazioni di pianura mediante acqua di buona qualità prelevata nei settori montani, individuando così una soluzione definitiva che consentisse sia di garantire la potabilità dell'acqua destinata agli usi civili che di razionalizzare lo sfruttamento di tutte le risorse idriche esistenti, comprese quelle di falda. Infatti, la situazione di scarsità naturale dovuta all'inquinamento da attività (al quale, negli anni successivi, si aggiunse quello da attività) era aggravata dall'essimo frazionamento degli approvvigionamenti idrici delle province, dalla ridotta presenza di strutture acquedottistiche adeguate e dal diffuso ricorso da parte dei privati, almeno fino a pochi anni fa, alla perforazione di propri pozzi di estrazione.

Nel contesto della redazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, la Provincia di Bergamo ha quindi inserito tale acquedotto nella nuova pianificazione del servizio acquedottistico dell'intero territorio provinciale, nella quale sono

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABM SpA



definitivamente precisati gli ambiti territoriali, la popolazione da servire, le dotazioni e le risorse tecniche da utilizzare (e riservare) per l'acquedotto Pianura Bergamasca (Sistema Intercomunale n° 360).

Già gli interventi prioritari realizzati hanno consentito di interconnettere 37 Comuni della pianura bergamasca (più Piano di Valle Seriana), con la possibilità di alimentare una popolazione di circa 200.000 abitanti, per una portata nel giorno di massimo consumo pari a circa 1.350 l/s.

I comuni attualmente collegati sono i seguenti: Accosté, Bariano, Bultiere, Bonate Sopra, Berzate Sotto, Bolzanico, Brignano Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Capolite San Giacomo, Garavoglio, Castel Rozzone, Chignolo d'Isola, Ciano Bergamasco, Ciserano, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fiuggo, Fonteno San Giovanni, Levate, Madone, Medolegno, Missino Gera d'Adda, Moltenò, Muzzanica, Osio Sopra, Osio Sotto, Piaro, Pognano, Portofino Nuovo, Presezzo, Serate, Stezzano, Subio, Terno d'Isola, Treviglio, Verdellino, Zambica.

Per quanto riguarda il futuro, la pianificazione aveva previsto che al 2016 questo acquedotto avrebbe servito direttamente oltre 80 Comuni, ubicati non solo in pianura, ma anche, talmente o parzialmente escluso l'altimetria del territorio e la disponibilità di fonti di approvvigionamento proprie, lungo le due Valli Seriane e Srembana ed attraversata dalle condotte provinciali per una popolazione complessivamente servita di oltre 335.000 abitanti e l'erogazione di una portata pari a circa 3.000 l/s nel giorno di massimo consumo. Stante l'impedita vicinanza temporale di tale traguardo e l'attuale limitata disponibilità economica, si ritiene che la rete, anche oltre il 2016, non sia destinata a subire sostanziali modifiche.

3. SINTESI DELLA CONSISTENZA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

Attualmente l'acquedotto Pianura Bergamasca è stato realizzato nelle sue linee principali, con collegamenti generalmente estesi ai comuni di cui viene attraversato il territorio, in particolare a tutti quelli che erano stati dichiarati in emergenza arazina e ozoni, ed è costituito da una rete di condotte di lunghezza di poco superiore a 120 km e quattro serbatoi avendo capacità complessiva pari a 4.800 mc, con la possibilità di essere alimentato da n° 7 pozzi ubicati nell'area di Osio Sotto, Levate e Verdellino, da n° 5 pozzi ubicati in Valle Seriana a Piaro e Casnigo e da



un'aliquota della portata sporgente della sorgente Nassana, equipaggiata e gestita dalla SAS dagli anni '70 per le necessità di alimentazione idrica di Bergamo e dei comuni limitrofi.

Lo schema di dette opere è riportato nell'allegata planimetria in scala 1:50.000.

3.1. BENI IMMOBILI (POZZI, SERBATOI, UFFICI)

Nella tabella 1 sono riportati tutti gli elementi identificativi (inquadri), estremi (tipo di provenienza, accatastramento, concessioni edilizie) dei beni immobili accatastrati, oggetto della presente stima, mentre di seguito viene fornita una breve descrizione degli stessi.


3.1.1. Pozzi

Nell'area della Valle Seriana sono stati realizzati cinque pozzi: due in Comune di Piaro (denominati Gruppo 1 e 2), per una portata complessivamente derivabile pari a circa 80 l/s e tre in Comune di Casnigo (denominati Costone 2, 3 e 4), per una portata complessivamente derivabile pari a circa 150 l/s.

Nell'area di pianura sono stati realizzati sette pozzi nel Comune di Osio Sotto, Levate e Verdellino, per una portata derivabile pari a circa 490 l/s.

Tutti i pozzi (v. tabella 2) sono dotati di camera avampozzo, contenente le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, e di un locale cuscinetti ed olii presenti anche cinque casine elettriche di trasformazione M.T. - B.T., realizzate dalla Provincia ed equipaggiate dall'ENEL, presso i pozzi Gruppo 1, Costone 2, Costone 4, Verdellino 2 e Levate 3 a servizio, rispettivamente, dei pozzi Gruppo 1 - 2, Costone 2, Costone 3 - 4, Verdellino n° 1 - 2 - 7 e Levate n° 3 - 4 - 5 (il pozzo Osio Sotto n° 6 è alimentato direttamente dall'impianto presente all'interno della centrale di Osio Sotto).

In ogni camera avampozzo, oltre al pozzo con la colonna montante, la pompa sommersa e la sonda piezometrica per la misura del livello della falda, è installata la tubazione di mandata con valvola di non ritorno, svasatura a corpo ovale e misuratore di portata elettromagnetico, in asse con la colonna montante e inserita anche una valvola a corpo ovale con flangia cieca per le eventuali operazioni di spurgo del pozzo.



Nel locale quadri elettrici, oltre al quadro elettrico della pompa, sono installati i quadri per l'alimentazione e la raccolta dei segnali provenienti dal misuratore di portata e dalla sonda piezoresistiva, nonché il quadro elettrico generale, tutte le apparecchiature sono predisposte per inviare le informazioni (misure, stati di funzionamento, allarmi, comandi) verso il sistema di telecomando disponibile nella centrale di Osio Sotto.

3.1.2 Serbatoi ed uffici

Nell'area della Valle Seriana sono stati realizzati due serbatoi:

- Comune di Piario (località Grappino): serbatoio seminterroto costituito da due vasche da 450 mc di capacità ciascuna basente l'arco 5,0 mc, vasche alimentate dai pozzi e alimentazione a gravità verso la condotta Ø 900 mm diretta verso valle;
- Comune di Casargo (località Costone): serbatoio seminterroto circolare costituito da due vasche da 500 mc di capacità ciascuna, basente l'arco 5,0 mc, vasche alimentate dai pozzi e alimentazione a gravità verso la condotta Ø 400 mm diretta verso valle.

Nell'area di Pianura è stata realizzata la centrale di Osio Sotto, composta dalle seguenti unità:

- serbatoio pensile da 2.000 mc di capacità, con quota fondo vasca posta a 45,00 m s.l.m. e quota di sfogo a 52,90 m s.l.m.; oltre alle tubazioni per l'alimentazione delle vasche, l'alimentazione delle rete e lo scarico, è dotato di rampe in acciaio con scale alla manina e di ascensore per facilitare l'accesso all'area in cui sono posizionati le vasche di serbatoio ed ai locali per l'ispezione delle vasche e della copertura; la galleria di fondazione poggia su pali, il tutto è stato realizzato in cemento armato con getto continuo mediante l'utilizzo di casseri rampanti, la vasca è stata gettata in opera una volta terminato il fusto e la sua copertura è stata realizzata mediante elementi prefabbricati predisposti a terra e sollevati mediante autogrù;
- fabbricato contenente:
 - serbatoio seminterroto costituito da due vasche da 500 mc di capacità ciascuna, basente l'arco 4,5 m;
 - centrale di sollevamento, costituita da:

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore del Quadrante Fiscale Bergamasca di proprietà ABM SpA



- due gruppi di pompe orizzontali miste: uno a servizio della "rete alta" (posta a fronte della centrale), mediante n° 3 pompe con caratteristiche Q = 130 l/s, H = 125 m, P = 250 kW e n° 1 pompa con caratteristiche Q = 30 l/s, H = 205 m, P = 55 kW; l'altro a servizio della "rete bassa" (posta a valle della centrale), sia direttamente che attraverso il serbatoio pensile, mediante n° 2 pompe con caratteristiche Q = 160 l/s, H = 55 m, P = 127 kW e n° 1 pompa con caratteristiche Q = 130 l/s, H = 70 m, P = 132 kW sono state montate e immagazzinate pronte per un futuro utilizzo);
- carro ponte all'interno della centrale è solitamente, scartamento 12,15 m, portata 5.000 kg, corsa spanio 10, m;
- n° 2 casse d'aria, ciascuna da 12,5 mc e pressione massima nominale di 20 bar, a servizio della "rete alta";
- impianto per il lavaggio delle vasche, sia del serbatoio seminterroto che del serbatoio pensile;
- by-pass sul collegamento con il serbatoio pensile, per la sua eventuale esclusione durante periodi di pulizia o manutenzione delle vasche o degli impianti;
- by-pass per l'eventuale esclusione delle pompe a bassa prevalenza e l'alimentazione diretta della rete bassa attraverso le pompe, ad alta prevalenza o mediante le acque provenienti dall'area Valle Seriana (pozzi Casargo e Piano e sorgente Rossana);
- by-pass tra la tubazione proveniente dal campo pozzi e quella in uscita dalla centrale, e diretta verso la "rete bassa", per una eventuale messa fuori servizio di tutta la centrale, compreso il pensile;

- locale quadri elettrici, contenente:

- apparecchiature per la trasformazione da M.T. a B.T., costituito da n° 3 trasformatori elettrici trifase in olio a raffreddamento naturale in aria, nucleo in lamina magnetica a cristalli orientati, cassa in acciaio saldato con radiatori di raffreddamento, potenza nominale 630 KVA;
- quadro elettrico B.T. di manovra, comando e controllo, comprendente la protezione B.T. dei trasformatori, il comando e la protezione delle elettropompe (compresa quella del pezzo n° 5), dei ventilatori, delle valvole

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore del Quadrante Fiscale Bergamasca di proprietà ABM SpA



a fornice motorizzate e dei compressori, il rifasamento, l'installazione dei parametri rilevanti, la segnalazione di stato e allarme delle apparecchiature;

• sistema di automazione e comando pompe;

- uffici, costituiti da locali posti a nord dell'edificio, su due piani, collegati da scala interna, per un totale di circa 340 mq ed altezza interna di 3,00 m; la superficie del primo piano è pari a 140 mq circa, mentre quella del secondo è pari a 200 mq circa; ciascun piano dispone di tre ambienti oltre ai servizi;

- locale per la distribuzione a biossido di cloro, costituito da un locale di circa 30 mq, posto ad est dell'edificio, in corrispondenza del primo piano degli uffici; l'attuale impianto è costituito dal modello ECO 500, avente una potenzialità massima di 500 g/h di ClO_2 ; l'arresto delle pompe dosatrici (impulsi magnetici 120/min), il cui funzionamento è regolabile in funzione del numero dei pozzi funzionanti e della portata istantanea trattata mediante i segnali analogici 4-20 mA provenienti da un misuratore di portata elettromagnetico posizionato sulla tubazione di mandata dei pozzi (portata massima circa 440 l/s);

- magazzino, costituito da un locale di circa 30 mq, posto ad est dell'edificio, in corrispondenza del primo piano degli uffici;

• cabina elettrica per l'impianto SVEI: la struttura prefabbricata separata, composta da locale SVEI, locale contatori e locale utente, completa di quadro M.T. per la protezione della sezione di trasformazione;

• area verde recintata di ca. 20.000 mq, con impianto di irrigazione automatico.

3.2. BENI MOBILI (TUBAZIONE E MANUFATTI)

Complessivamente sono state realizzate condotte per oltre 120,0 km, costituite in massima parte da tubazioni in ghisa sferoidale, di diametro variabile da 150 mm a 900 mm, con esclusione di circa 15 km realizzate in acciaio, di cui circa 5 km sono costituiti da tronchi limati di diametri variabili, utilizzati per effettuare sottopassi ed attraversamenti, e di 0,5 km in polietilene; la rete è inoltre completa da una serie di manufatti di servizio, quali camere di sezionamento, scarico e sfiato e dai manufatti di consegna ai comuni.

La realizzazione della rete ha interessato sia aree pubbliche (essenzialmente strade) che aree private; nel primo caso, i lavori sono stati eseguiti solo a seguito di regolare approvazione da parte della singole Amministrazioni coinvolte, nel secondo



caso si è proceduto alla costituzione di servizi di passaggio, sia mediante benari accordi che decreti prefettizi.

3.2.1 Tubazioni

La rete di distribuzione dell'Acquedotto Pianura Bergamasca interessa due aree: la Valle Seriana e la Pianura.

Rete presente in Valle Seriana¹

Tale rete è stata a sua volta in due aree: Piano "Gioppino"/Porte Nosse e Casiligo "Costone".

Nella prima area è stata posata una condotta \varnothing 900 mm in acciaio che collega il serbatoio di Piano di circa 900 mc alla tubazione \varnothing 900 mm proveniente dalla sorgente Mossana, in comune di Ponte Nosse, poco a monte del ponte della vecchia ferrovia; oltre a due condotte \varnothing 700 mm dal serbatoio al fiume Serio, una per lo scarico del serbatoio stesso, l'altra come antipolluzione per fusi; collegamenti con nuove fonti di approvvigionamento presenti in alta valle, una condotta in ghisa sferoidale \varnothing 250 mm collega inoltre i due pozzi Gioppino 1 e 2 al serbatoio.

L'area "Costone" di Casiligo è invece caratterizzata da una condotta \varnothing 400 mm in acciaio che collega il serbatoio da 1.000 mc alla tubazione \varnothing 900 mm proveniente dalla sorgente Mossana, nel pressi delle opere di presa di Uniacque, oltre a una condotta \varnothing 400 mm dal serbatoio al fiume Serio per lo scarico del serbatoio stesso; una condotta in ghisa sferoidale \varnothing 300-500 mm collega inoltre i tre pozzi Costone 2, 3 e 4 al serbatoio.

Rete presente in pianura

Schematicamente, la rete può essere considerata suddivisa, dalla centrale ed annesso serbatoio pensile di Orio Sotto, in due reti, alta e bassa, caratterizzate dalle differenti pressioni di esercizio, a loro volta costituite da tronchi e diramazioni principali, come di seguito riportato:

RETE ALTA

¹ Tutte le strutture dell'area Val Seriana (po 2 pozzi a Pello e il n° 3 a Casiligo, serbatoio di Piano e Casiligo, tubazione di adduzione, dai pozzi al serbatoio, e di collegamento con la rete BAS), gestite dalla BAS, interamente ad avvenuto piano prefettizio della sorgente Mossana (come valore di base le acque decanta verso la Pianura viene utilizzato una tubazione di proprietà della BAS stessa).



Tronca da Orio al Serio (punto di derivazione dalla rete Urbicaeze) al comune di Zanica;

• Anello da Stezzano alle centrali di Orio Sotto e all'area Lodi;

• Drenazione per Zanica;

• Drenazione per Dalmine;

• Drenazione per Terni d'Isola;

• Drenazione per Meolago;

• Drenazione per Bottanuco;

• Drenazione per Filago;

• Drenazione per Levate;

• Collegamento con la centrale di Orio Sotto.

Tale rete può allineare i comuni di Zanica, Stezzano, Dalmine, Treviolo, Bonate Sopra, Terni d'Isola, Meolago, Sialda, Chignolo d'Isola, Bottanuco, Madone, Bonate Sotto, Carabate, Brembate, Orio Sopra, Orio Sotto e Levate.

RETE BASSA

• Tronca dalla centrale di Orio Sotto a Milano Gera d'Adda, a servizio dei comuni di Verdello, Orio Sotto, Ciserano, Milano Gera d'Adda;

• Drenazioni per Verdello;

• Drenazione per Bolzani;

• Tronco per Arcene e Pogliano;

• Tronco per Pontico Nuovo, Canonica d'Adda e Fara Gera d'Adda;

• Drenazioni per Treviglio, compresa quella per l'ospedale;

• Tronco per Castel Rozzano e Brignano Gera d'Adda;

• Drenazione per Caravaggio;

• Tronco per Barona e Merugo e drenazione per Formo S. Giovanni e Mozzanica.

Tale rete può allineare i comuni di Verdello, Bolzani, Ciserano, Arcene, Pogliano, Pontico Nuovo, Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Treviglio, Castel Rozzano, Brignano Gera d'Adda, Caravaggio, Barona, Merugo, Formo S. Giovanni e Mozzanica.

Nell'ambito delle opere realizzate, vanno considerate anche le condotte di collegamento tra i vari pozzi presenti nel campo pozzi e la centrale di Orio Sotto, costituite da tubazioni Ø 200-500 mm. Inoltre è presente anche il tronco per

Aggiornamenti al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Panara Bergamasca di proprietà ABE SPA

allimentazione del comune di Orio Bergamasco mediante il serbatoio di Odego (Villo d'Adda), gestito direttamente da Hidrogest (il serbatoio è di sua proprietà).

Le condotte precedentemente descritte sono costituite da tubazioni in ghisa sferoidale Ø in acciaio con rivestimento interno in resine epossidiche e sono state realizzate prevedendo l'alternanza di punti elevati e punti depressi, così da poter installare, rispettivamente, sfiati per lo scarico d'aria e scarichi di fondo per lo svuotamento di singoli tronchi.

Nella tabella seguente è riassunta la composizione dell'intera rete con i tronchi passati e la lunghezza totale di ciascuno di essi:

Diametro (mm)	Lunghezza (m)
150	4.432
200	17.693
250	8.495
300	23.445
350	4.980
400	8.219
450	2.191
500	7.902
600	22.875
700	5.073
800	11.384
900	4.535
TOTALE	120.105

Nelle tabelle 3 sono riportati i dettagli della rete, individuando per ciascun tratto, i tronchi attraversati, il materiale costituente le tubazioni, il diametro, la lunghezza, l'impresa che ha provveduto alla sua realizzazione nonché il periodo di esecuzione dei lavori.

3.7.2. Caratteristiche di consegna ai comuni

L'acquedotto Panara Bergamasca ha caratteristiche sovrasommate e comprensuali, pertanto è stato concepito esclusivamente con la funzione di addurre

Aggiornamenti al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Panara Bergamasca di proprietà ABE SPA



l'acqua verso le reti di distribuzione dei singoli Comuni collegati, con esclusione del servizio di distribuzione di linea.

Per svolgere questo compito, per tutti i Comuni sono stati individuati, con la collaborazione degli stessi, uno o più punti delle reti interne cui poter effettuare il collegamento con l'acquedotto provinciale; detti collegamenti sono poi stati materialmente realizzati. Intendiamo tra le due reti le cosiddette "camerette di consegna", ai cui stabilimenti ne sono state realizzate 44 (parte con i lavori in appalto, parte direttamente da ABM/INAC), inclusa anche quella di derivazione dalla rete BAS; al momento sono in funzione n° 34 punti di consegna.

Tali camerette sono costituite da un locale sotterraneo, all'interno del quale la tubazione di adduzione è dotata di saracinesche di sezionamento, misuratore elettromagnetico di portata, valvola di non ritorno, giunto di smontaggio, valvola limitatrice di portata (ed in alcuni casi anche di pressione a valle) tipo Clayton, sfioro o scarico di fondo e misuratore di pressione; la valvola limitatrice di portata è inoltre predisposta per essere comandata e regolata da un impianto di telecomando, mediante un pilota motorizzato.

La funzionalità delle camerette è dotata di un armadio esterno in vetroresina per alloggiamento dei quadri elettrici e degli indicatori delle apparecchiature elettromeccaniche (misura di portata, pressioni); 12 camerette sono inoltre dotate di un ulteriore armadio contenente apparecchiature, e relativi quadri di comando ed indicatori, per il campionamento e l'imposta automatica in continuo di alcuni parametri chimico-fisici (cloro residuo, pH, turbidità e conducibilità) delle acque erogate.

Il tutto è predisposto per essere collegato con un PLC (già esistente) per la trasmissione dei dati al posto centrale situato all'interno della centrale di Osio Sotto.


Nella tabella seguente sono riportate, per ogni cameretta di consegna, l'ubicazione, il numero di armadi esistenti esistenti e la presenza di apparecchiature per i paneli dei parametri chimico-fisici dell'acqua.


Esistono inoltre quattro camerette realizzate per la derivazione o il collegamento con la rete BAS; le due derivazioni di Osio al Serio e Curio ed i collegamenti di Ponte Nussa e Casnigo; in linea di massima possono esse tutte assillate ad una cameretta di consegna, stante la presenza di apparecchiature elettromeccaniche di regolazione e misura.

In particolare si segnalò la cameretta di derivazione dalla rete BAS di Osio al Serio, nella quale sono presenti due linee di tubazione (una costituisce il by-pass dell'altra) equipaggiate entrambe con misuratore elettromagnetico di portata e valvola limitatrice di portata e regolatrice di pressione, oltre ai soliti quadri elettrici ed indicatori delle misure effettuate.

3.1.3 Camerette di linea

Lungo la rete dell'acquedotto della Pianura Bergamasca sono state realizzate oltre 300 camerette, per il sezionamento della rete, la derivazione di nuovi tronchi e per lo sfioro dell'acqua o lo scarico dell'acqua suddivise nei vari tipi sopra, anche mediante più tipologie contemporanee. Generalmente ogni cameretta è dotata di almeno una saracinesca (per diametri fino a 300 mm) o valvola a farfalla di sezionamento (per diametri da 350 mm in su), un giunto di smontaggio ed uno scarico a tipo sfioro; nel caso di derivazioni, ovviamente, il numero e diametro delle saracinesche o delle valvole a farfalla è legato al numero delle condotte interessate.





GIORIS

GIORIS

Comune di Bergamo

COMUNE	Descrizione	n° annuati	capacità in lire attuali
Bergamo (RAS)	Via Savonarola - serralto	1	X
Bergamo (RAS)	Via Orio di Sera, 99	1	
Bergamo (RAS)	Via Pasquini, 2 - serralto	1	
Bergamo (RAS)	Via Delle Sante	1	
Bergamo (RAS)	Via Della Chiesa - serralto	2	X
Bergamo (RAS)	Via Lombarda	2	X
Bergamo (RAS)	Via Verdi	1	
Bergamo (RAS)	Via Cavotti S. P. 70 Km 9+812	2	X
Bergamo (RAS)	Via Trento - serralto	1	
Bergamo (RAS)	Via Lancia	1	
Bergamo (RAS)	Via Lombarda	2	X
Bergamo (RAS)	Via Ferrara, 2 - serralto	1	
Bergamo (RAS)	Strada Vecchia No Basso	1	
Bergamo (RAS)	Corso Europa	1	
Bergamo (RAS)	S.S. 258 Sesto - Chiappo	1	
Bergamo (RAS)	Via Francesco, 4 (serralto)	1	
Bergamo (RAS)	Via Francesco (serralto)	1	
Bergamo (RAS)	Strada serralto di piazza	1	
Bergamo (RAS)	S.P. n° 151 - Ferrara 145	2	X
Bergamo (RAS)	Via Fidi - serralto	2	X
Bergamo (RAS)	Via Fontana	1	
Bergamo (RAS)	Via Lancia - serralto	2	X
Bergamo (RAS)	Via Lancia	2	
Bergamo (RAS)	Via IV Novembre - serralto	1	
Bergamo (RAS)	Via Cavotti serralto - serralto	3	X
Bergamo (RAS)	Via IV Novembre - serralto	2	
Bergamo (RAS)	Via Garibaldi - serralto	2	
Bergamo (RAS)	Serralto comunale	2	X
Bergamo (RAS)	Serralto n° 11 - serralto montato	2	
Bergamo (RAS)	Via Ferrarini	2	
Bergamo (RAS)	Via delle Industrie - Via Ivato	1	
Bergamo (RAS)	Via Deserti - Via Roversetti	1	
Bergamo (RAS)	Via Don Basso, 7	1	
Bergamo (RAS)	Via Verdi - serralto	3	
Bergamo (RAS)	Via Cervinoli - Cervinoli ang. Via Pasco	1	
Bergamo (RAS)	Via Zambra	1	
Bergamo (RAS)	Via Delle Sante - serralto	2	X
Bergamo (RAS)	Via Libertà	1	
Bergamo (RAS)	Via S. Da Veroniano	1	
Bergamo (RAS)	Via Deserti, C.so Assi	1	
Bergamo (RAS)	C. sa. Annetta, Via Africa	1	
Bergamo (RAS)	Via Palonara - serralto	1	
Bergamo (RAS)	Via Deserti	1	

Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquisto Finanziaria Bergamasca di proprietà ABM SpA

4. COSTI DI COSTRUZIONE

4.1. OPERE REALIZZATE PRIMA DELLA CESSIONE AD A.B.M. SPA

La costruzione delle opere soprastante ha comportato, a partire dall'anno 1990 al 2002, un costo complessivo di € 76.794.533,14*, pari ad € 39.661.065,51*, coperto da quattro distincti finanziamenti:

1) finanziamento Regione Lombardia, D.G.R. n° V/2147 del 20.11.90 ai sensi della L.R. 26.03.90 n° 20, costo complessivo € 2.509.792.574*, pari ad € 1.296.199.692*, per la realizzazione delle seguenti opere:

“Opere di potenziamento, captazione e adduzione area di intervento Oso Sotto e Verdellino – Stralido IV° lotto”
 appalti - Latini Franco di Pisa [potenziamento pozzi]; opere eseguite negli anni 1992-1994.

-Associazione temporanea di imprese Miesi Sergio (mandataria) di Gotardo (Bg) e Tarkiole Angelo di Milano [opere civili, idrauliche ed elettronecche per i pozzi e condotte]; opere eseguite negli anni 1991-1994.

2) finanziamento Ministero Protezione Civile Ordinanza n° 1921/79C del 30.05.90 ai sensi della L.R. 26.03.90 n° 20, costo complessivo € 66.341.143.390*, pari ad € 34.262.341.202*, per la realizzazione delle seguenti più rilevanti opere, tutte ricomprese nel finanziamento disponibile utilizzato, il ribasso di gara dell'intervento principale e le somme a disposizione per imprevisti:

“Acquedotto Pianura Bergamasca - I, II, III, IV e V lotto”
 appalti - Associazione temporanea di imprese Salpini (mandataria), Ludigiani, C.C.C. (Unicri), Fabiani e Ciga, Nunzioli in consorzio denominato A.P.I.B. con sede a San Donato Milanese (MI) [elettronecche, pozzi, opere civili, idrauliche ed elettronecche per i pozzi, serralto a terra e pensile, condotte]; opere eseguite negli anni 1990-1994.

“Bonifica ordigni bellici”
 appalti - COVESMI di Oleggio (VA) [singo il tratto Oso al Sesto Zanicca e la drenazione per Dalmine]; opere eseguite negli anni 1991-1992.

Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquisto Finanziaria Bergamasca di proprietà ABM SpA



"Opere complementari"

appalto: - Gialdi Luigi di Bergamo [completamento pozzi e centrale Osò, cabina elettrica e robinetterie]; opere eseguite negli anni 1995-1996.

"Opera civili ed elettriche per l'impianto di telecontrollo delle camerette di consegna ai Comuni"

appalto: - Elettra-Arsiad di Arona (Aa); opere eseguite negli anni 1996-1997.

"Implementazione ed estensione hardware e software impianto di telecontrollo"

appalto: - BAS di Bergamo [completamento telecontrollo presso la centrale di Osò e le aree BAS di Bergantino]; opere eseguite negli anni 1995-1996.

"Realizzazioni di camerette di derivazione o innesto su rete BAS"

appalto: - BAS di Bergamo [derivazione ed Osò al Sesto, innesto a Ponte Alosa, innesto a Casiglio, innesto a Curio]; opere eseguite negli anni 1992-1999.

"Fornitura e posa apparecchi di misura"

appalto: - ITT Flygt filiale di Bergamo [misuratori di pressione, torbidità, acidità, conducibilità e duro residuo]; opere eseguite negli anni 1996-1997.

"Opere di completamento I° stralcio"

appalto: - F.lli Susca di Moie di Baci (Ba) [perforazione pozzi, opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche per i pozzi, condotte]; opere eseguite negli anni 1995-1996.

"Opere di completamento II° stralcio"

appalto: - Fabiani di Dalmine (Bg) [perforazione pozzi, opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche per i pozzi, serbatoio a terra, condotte]; opere eseguite negli anni 1996-1997.

"Allacciamenti ENEL pozzi, centrali e camerette di consegna"

appalto: - ENEL; opere eseguite negli anni 1991-1996.

"Allacciamenti TELECOM impianto di telecontrollo"

appalto: - TELECOM; opere eseguite nell'anno 1998.

"Ascensore per serbatoio pensile"

appalto: - FAME di Belluno; opere eseguite negli anni 2000-2001.



"Interventi minori; acquisto aree e servizi, revisione prezzi, riserve Impresa"

3) finanziamento Regione Lombardia, Decreto n° 70605 del 22.12.97, e fondi propri della Provincia di Bergamo, costo complessivo: ~~€ 4.105.066,00~~ pari ad € ~~2.122.153,49~~, per la realizzazione delle seguenti opere:

"Ampliamento Acquedotto Pianura Bergamasca tronco Caravaggio - Bariano - Fornovo San Giovanni - Mozzabica"

appalto: - Associazione temporanea di Imprese Scav. Romanesi (mandataria) di Romano di Lombardia (Bg) e ISCAM di Ravica (Bg) [condotte]; opere eseguite negli anni 1998-1999.

4) finanziamento Regione Lombardia, Decreto n° 72510 del 22.02.99, e fondi propri della Provincia di Bergamo, costo complessivo: ~~€ 3.634.529,366~~, pari ad € ~~1.950.369,14~~, per la realizzazione delle seguenti opere:

"Ampliamento Acquedotto Pianura Bergamasca tronco Curio - Bonate Sopra"

appalto: - Thiene Costruzioni di Longate (VI) [condotte]; opere eseguite negli anni 1999-2000.

4.2. OPERE REALIZZATE DOPO LA CESSIONE AD A.B.N. SPA

Successivamente alla cessione delle opere da parte della Provincia ad A.B.N. SPA quest'ultima ha eseguito, per mezzo della propria partecipata A.B.N. Next Srl, i seguenti interventi di sostituzione di tratti di tubazione esistenti:

5) a seguito del raddoppio ferroviario della linea ferroviaria Treviglio-Bergamo, Tresitalia (RFI) ha eseguito dei nuovi sottopassi che interferivano, almetticiamente, con la condotta esistente a 600 mm; si è dovuto pertanto realizzare n° 4 condotte di tracciato di tale condotta nei comuni di Treviglio ed Arcene, sospendendo l'erogazione dell'acqua per 24-48 ore. Tali interventi, eseguiti dalle ditte Italcavi di Mozzo (Bg) e Cogef di Osò Sotto (Bg) nel periodo dicembre 2003 - luglio 2004, hanno comportato la sostituzione complessiva di 162 m di tubazione con nuove tralci di diametro analogo per 322 m, con un costo



complessivo di € 672.956,571 (= € 347.300,90) ed il cui onere è stato posto a carico di Trezzalla (RRT);

4) a seguito della realizzazione da parte di ANAS dell'area interurbana in comune di Bonate Sopra, quest'ultimo interurbano allometricamente con l'esistente condotta di 600 mm, si è dovuto pertanto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, eseguita dalla Cogef di Oleggio (BG) nel giugno 2004, la quale ha comportato la sostituzione di 70 m di tubazione con un nuovo tratto di diametro e lunghezza analoghi, con un costo complessivo di € 63.703,263 (= € 32.900,00) ed il cui onere è stato posto a carico di ANAS;

7) a seguito della necessità da parte della società San Pellegrino di prevedere la realizzazione di un piazzale per installare la fucina brettella ferroviaria, utilizzando un'area attraversata dalla condotta di 600 mm, si è dovuto prevedere una modifica di tracciato, eseguita dalle ditte Pizo di Dalmine (BG) e Tecnostrade di Treviso (TV) nel periodo giugno 2008-marzo 2007, la quale ha comportato la sostituzione di 340 m di tubazione in ghisa sferevole con un nuovo tratto in acciaio di diametro analogo e lunghezza di 400 m, compreso la posa di 70 m di nuovo tubo ghisa, di 800 mm in acciaio, con un costo complessivo di € 500.264,717 (= € 250.360,00) ed il cui onere è stato posto a carico di San Pellegrino;

8) a seguito della prevista realizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'ampliamento della S.P. n° 153 - ex S.S. n° 470 Dir in comune di Treviso e Dalmine, a causa dell'interferenza con la nuova strada delle condotte di 350 mm dirette a Dalmine, si è dovuto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alla ditta Berginelli di Mantova (BG) nel mese di ottobre 2006 e terminata nel mese di febbraio 2007, tale intervento ha comportato la sostituzione di 250 m di condotta esistente in ghisa con un tracciato più lungo pari a circa 306 m, parte in ghisa e parte in acciaio, con un costo complessivo di € 507.411,771 (= € 262.056,00) ed il cui onere è stato posto a carico dell'Amministrazione Provinciale;

9) a seguito della realizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale della tangenziale sud di Bergamo 1° lotto - 2° stralcio in comune di Stezzano, a causa dell'interferenza tra la spalla lato Bahino del sovrappasso in corrispondenza del

lotto 4+736, e la condotta di 700 mm in ghisa sferevole, si è dovuto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alla ditta Cogef di Oleggio (BG), iniziata nel mese di gennaio 2008 e terminata nel mese di febbraio 2009, tale intervento ha comportato la sostituzione di 70 m di condotta esistente in ghisa con un tracciato più lungo pari a circa 80 m in acciaio, con un costo complessivo di € 176.166,840 (= € 92.000,00) ed il cui onere è stato posto a carico dell'Amministrazione Provinciale;

10) in occasione dei lavori per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale a Padone, tra via Papa Giovanni XXIII (SP n° 155), via Monte San Michele e il parco La Fornace, si riscontrò la presenza della condotta di 600 mm in ghisa sferevole all'interno dell'area destinata ai fabbricati e annessi interurbani, si è pertanto dovuto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alla ditta Pizo di Dalmine (BG), eseguita dal gennaio 2012 a febbraio 2012; tale intervento ha comportato la sostituzione di 115 m di condotta esistente in ghisa con un tracciato in ghisa più lungo pari a circa 135 m in acciaio, con un costo complessivo di € 173.534,025 (= € 63.860,00) ed il cui onere è stato assorbito da ABM SPA;

14) a seguito dell'accertamento di una probabile perdita in spunta destra del torrente Saliga a Terno, si è proceduto al richiamo di circa 10 m di tubazione in ghisa sferevole con un diametro in acciaio, compresa una canalina di sabbionamento e scarico, con un costo complessivo di € 80.342,645 (= € 41.493,51) ed il cui onere è stato assorbito da ABM SPA;

12) a seguito della realizzazione del nuovo sedime dell'autostrada Bre-Be-Pi, e della linea ad alta velocità di RT, a causa dell'interferenza tra i tracciati e le opere d'arte di quest'ultima e la linea esistente a Caravaggio, si è dovuto realizzare sei spostamenti di tracciato: uno sulla tubazione di 500 e 400 mm diretta a Caravaggio, due sulla tubazione di 300 mm diretta a Berzano e due sulla tubazione di 250 mm diretta a Forno San Giovanni; tali interventi, affidati al Consorzio Stabile EBG di Bologna, iniziati nel mese di febbraio 2012 e terminati nel mese di agosto 2013, hanno comportato la posa di:

- intervento ACQ 70/01 e 70/02 - condotta diretta a Caravaggio; sostituzione di 550 m di condotta di 500 mm esistente in ghisa con un tratto di circa 12 m in



- acciaio (stirato) l'antidivezione dello stacco della dilatazione per Marengo e Mozzanica), compreso la posa di 216 m di nuovo tubo gualina di 800 mm in acciaio; sostituzione di 335 m di condotta di 460 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 635 m in acciaio; sostituzione di 575 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 510 m in acciaio;
- intervento ACQ 70/03 - condotta diretta a Bariano: sostituzione di 76 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 87 m in acciaio;
 - intervento ACQ 70/04 - condotta diretta a Bariano: sostituzione di 62 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 67 m in acciaio;
 - intervento ACQ 70/05 - condotta diretta a Formoso San Giovanni: sostituzione di 335 m di condotta di 250 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 200 m in acciaio, compreso la posa di 154 m di nuovo tubo gualina di 600 mm in acciaio;
 - intervento ACQ 70/05bis - condotta zerbetta a Formoso San Giovanni: sostituzione di 45 m di condotta di 250 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 55 m in acciaio;

Tali interventi hanno comportato un costo complessivo di € 3.494.289,655 (= € 1.804.650,000) ed il cui onere è stato posto a carico di Ene, Be.Mi. e CERPAV BUE.

53) a seguito della realizzazione del nuovo casello dell'autostrada Are, Be.Mi. a Bariano, a causa dell'insufficiente tra il tracciato della strada in uscita dal casello stesso e la linea esistente a Bariano, si è dovuta realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alla ditta Cogef di Oslo Sotto (Bg); iniziata nel mese di novembre 2013 e terminata nel mese di dicembre 2013, tale intervento ha comportato la sostituzione di 46 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tronco di circa 49 m in acciaio, con un costo complessivo di € 144.322,422 (= € 74.536,000) ed il cui onere è stato posto a carico di Ene, Be.Mi.

Questi interventi hanno comportato quindi un costo complessivo aggiuntivo di costruzione pari a € 5.764.460,729 (= € 2.977.095,510) rispetto al costo complessivo di costruzione dell'acquedotto principale.



Nella seguente tabella vengono quindi riassunti i più costi di costruzione effettivamente sostenuti per la realizzazione di tutte le opere in oggetto, al fine di un possibile raffronto con i risultati delle simulazioni riportate nei paragrafi seguenti.


Intervento	[€]	[€]
1	€ 2.509.792.574	€ 1.296.199,69
2	€ 66.341.343.390	€ 34.262.341,20
3	€ 4.109.066.994	€ 2.122.155,49
4	€ 3.834.529.346	€ 1.980.369,14
5	€ 672.468.571	€ 397.300,00
6	€ 53.793.283	€ 32.900,00
7	€ 507.254.717	€ 258.360,00
8	€ 178.136.840	€ 92.000,00
10	€ 123.534.026	€ 63.000,00
11	€ 80.342.645	€ 41.493,51
12	€ 3.494.289,655	€ 1.804.650,00
13	€ 144.322,422	€ 74.536,00
TOTALE COSTO COSTRUZIONE	€ 82.558.992,0438	€ 42.638.161,03

5. FONTE ED ORGANIZZAZIONE DEI DATI

I dati di consistenza delle opere, sulla base dei quali è stata formulata la stima del valore, sono stati desunti analizzando la documentazione contabile dei vari appalti, già citati al paragrafo precedente, banditi dall'Amministrazione Provinciale a partire dall'anno 1990, anno in cui ha avuto inizio la costruzione dell'Acquedotto Pianura Bergamasca, integrati con i valori degli interventi di manutenzione eseguiti da A.B.M. Next Srl a far data della cessione dell'Acquedotto da parte della Provincia a favore di A.B.M. SpA.

La limitata estensione temporale del periodo di realizzazione delle opere ha consentito di reperire informazioni dettagliate sulle singole parti costituenti l'insieme dell'acquedotto e, pertanto, di effettuare una stima verosimilmente precisa del valore attuale.

I dati in ingresso sono stati organizzati funzionalmente alla procedura di stima ed, in particolare, sono stati articolati in:



M. GROS
Ente

M. GROS
Ente

- sistemi e tecnologia esterna dell'area sale centrale di Oslo sotto;
- uffici di Oslo sotto;

- opere idrauliche fisse, comprendenti pozzi, avvisipozzi e camere BAS per il collegamento alla propria rete di aduzione;

- tubazioni, compreso la sostituzione tubazioni di cui al par. 4.2;

- opere elettromeccaniche, comprendenti impianto di sollevamento di Oslo Sotto, impianti di sollevamento dei pozzi, impianto di telecontrollo, impianto di distribuzione a bassissimo di dolo, astensure ed allacciamenti ENEL;

- interventi di manutenzione, comprendenti riparazione e sostituzione materiali, opere accessorie e manodopera interna.

Per ogni gruppo di opere sono stati quindi individuati i parametri fondamentali necessari a quelli effettuare la stima e che vengono descritti nel paragrafo seguente.

Per quanto riguarda le valutazioni dei costi, al fine di un'attività di un controllo più immediato, si è preferito continuare, come nella stima precedente, ad utilizzare i prezzi in lire per i dati di partenza. In quanto a questi, forniti dal Piano di risanamento che ha documentato le condizioni sono in tale valore un valore definito i parametri di costo, tutti gli importi sono stati convertiti ovviamente in euro.

5. METODOLOGIA DI STIMA

Lo stato patrimoniale dell'acquedotto Panure Bergamasca è costituito da un complesso articolato di beni mobili ed immobili, la cui consistenza è stata valutata applicando equazioni parametriche basate sul valore delle grandezze descrittive fondamentali di ciascun oggetto.

Sono stati quindi ripresi i medesimi criteri di calcolo adottati per effettuare la stima originaria del novembre 2002, ed adeguando il coefficiente di degrado al migliore tempo intercorso, data data di costruzione delle opere ad oggi, rispetto ad essa.

Nei successivi paragrafi della stima sono stati analizzati tutti questi interventi che ha partecipato A.S.M. M&S Srl, nell'ambito delle proprie competenze di gestione della rete, ha effettuato sia per manutenzione, finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza delle opere, con particolare riguardo a quelle soggette a maggiore usura (valvole, nastriatori di portata, pompe, apparati di comando e telecontrollo), che per

sostituzione di tubazioni esistenti, a seguito di interferenze venutesi a creare con opere ferroviarie e stradali in corso di realizzazione; l'esito intermedio temporale del periodo preso in considerazione (2002-2014), fa ritenere che l'acquisto dei materiali necessari per garantire nel tempo la continuità di funzionamento delle opere ed il loro mantenimento in buono stato di conservazione, e già consegnati nella presente stima, abbia contribuito al massimo completo rinnovo dei materiali disponibili a magazzino, rendendo superfluo considerare separatamente il valore di tali materiali.

Si riepilogano pertanto la metodologia adottata per la stima del novembre 2002 e le modalità di aggiornamento utilizzate.

Attraverso le schede di consistenza delle opere, si è proceduto alla stima del "valore al numero" dei singoli oggetti all'anno 2014, valutati utilizzando i criteri previsti dall'art. 13 del DPR 04.10.1986 n° 902.

Tale articolo prevede infatti che:

"Il valore degli impianti è determinato sulla base dello stato di consistenza e del costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostruzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

a) il valore del degrado fisso degli impianti, dovuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alle previsioni di vita degli impianti stessi; il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo,;

b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti nelle esigenze del processo produttivo. "

Per la stima del valore patrimoniale delle varie tipologie di impianti analizzate, si è ritenuto necessario adottare delle equazioni parametriche che definiscono, per ciascuna, un costo di massima, funzione di parametri descrittivi indicanti le dimensioni caratteristiche dell'impianto stesso, utilizzando come base di riferimento i prezzi fissati dalla Regione Lombardia, nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, per la valutazione dei costi delle opere di acquedotto, qui allegati per comodità di comprensione.

* Documento Redatto il 23.06.20, aggiornato il 20.11.21



In particolare questi costi sono già comprensivi dell'incidenza degli oneri generali ed amministrativi (IVA, imposte, acquisti e servizi, aree, indennità, spese tecniche ecc.) nella misura del 40% dei costi effettivi di costruzione, ristrutturazione e ricostruzione.

Determinati quindi i costi complessivi delle varie opere, riferiti genericamente al novembre 1994, salvo casi particolari individuati nei successivi paragrafi, questi sono stati rivalutati a nuovo al 30/14 applicando i "coefficienti mensili ISTAT" di rivalutazione monetaria riferiti all'indice di dicembre 2014* e riportati nella tabella 3.

In seguito all'operazione di stima a nuovo, proporzionalmente azzerata ed allo stato di conservazione di ogni opera, per ciascun capitolo è stato stimato il "valore attuale", utilizzato in seguito come addendo nel calcolo della stima globale dell'acquedotto in oggetto. Il deprezzamento dell'opera è stato correlato all'età della stessa tramite un coefficiente di degrado dipendente dalla vita tecnico-economico della stessa, correlato come il rapporto tra l'età effettiva, risultante dall'indagine e valutata come valore medio del periodo di costruzione dell'opera stessa, e la vita media tecnologica stimabile del capitolo stesso, variabile da opera ad opera e riportata nella tabella seguente.

Opera	Vita media Tecnica
Opere div.	50
Pozzi	60
Tubazioni in ghisa sferoidale	70
Opere elettromeccaniche	25

L'acquedotto è stato gestito, fino all'ottobre 1998, direttamente dalla BAS, la quale, in mancanza di certezza sul proseguo continuativo del proprio mandato, ha effettuato i minimi investimenti necessari per il corretto funzionamento dell'acquedotto, limitando all'indispensabile gli interventi di manutenzione, mentre dal novembre 1998 la gestione è stata curata direttamente da una società, a maggioranza pubblica, attualmente denominata ASM Next, la quale, con proprio personale e mezzi, si occupa, in via esclusiva, del funzionamento e della manutenzione dell'acquedotto.

* Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Indice Planura Bergamasca di proprietà ASM SPA



A seguito della verifica sul campo della cura dedicata, da ASM Next, a risanimento nelle migliori condizioni di funzionamento la rete idrica è già affidata, per il periodo successivo al novembre 1998 si ritiene di poter considerare ulteriormente diluito nel tempo l'effetto del degrado sulle opere, considerando pertanto cautelativi i parametri riportati nella tabella precedente.

6.1. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE CIVILI PRINCIPALI

6.1.1 Serbatoi

Per la stima dei serbatoi sono state utilizzate due differenti equazioni (v. par. 4 pag. 57 dei criteri regionali allegati) valide rispettivamente per i serbatoi pensati e per quelli interrati, individuando i costi globali unitari delle opere civili e idrauliche in funzione dei metri cubi d'acqua.

Essi risultano comprensivi, per i soli serbatoi interrati, anche dei costi dei locali di manovra normalmente annessi alle vasche vere e proprie. Sono esclusi i costi delle opere civili ed elettromeccaniche degli eventuali sollevamenti di riprese dei serbatoi da valutare separatamente.

Il costo dei serbatoi pensati si riferisce a serbatoi a calce, o a furgò e comprende, oltre a quanto sopra elencato, la verniciatura completa esterna con resine protettive, isolamento termico della cupola, il parapente a gobole di Faraday.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario [€/mc];
- Tipologia serbatoio: interrato, pensato;
- Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento);
- Capacità [mc].

Per quanto riguarda i serbatoi di Osio Sotto, si è osservato che il valore stimato risulta nettamente inferiore a quello realmente liquidato all'impresa; ciò trova giustificazione attraverso varie motivazioni: la caratteristica conformazione architettonica dei manufatti ha richiesto l'impiego di particolari e costose modalità costruttive; le elevate portate di dimensionamento hanno comportato l'adozione di collegamenti idraulici e di opere elettromeccaniche di rilevante dimensione, da cui è derivata la necessità di camere di manovra e locali trasformatori di elevato cubatura; il fusto dei serbatoi pensati, di diametro notevole, contiene all'interno delle piattaforme

* Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Indice Planura Bergamasca di proprietà ASM SPA



W dros

In acciaio per l'accesso, tramite scale alla marciara, alla vasca, di costo non definitivamente, ecc.

Per tali motivi si è ritenuto opportuno effettuare la stima sommaria, al valore ottenuto con i costi addattati, la differenza tra il costo di costruzione, maggiorato del 40% per tener conto degli oneri accessori, ed il valore calcolato precedentemente; nel caso del serbatoio a terra, per il quale, stante l'unità dell'edificio, non è stato possibile individuare l'importo tassato per la costruzione degli uffici, è stato dedotto anche il valore stimato di questi ultimi, di cui si illustreremo più avanti le modalità di valutazione.

Pertanto il maggior costo addattato per la valutazione dei serbatoi di Osio Sotto è risultato il seguente:

	Partelle €51	Interrato €31
Importo stimato all'Impresa	3.546.000,000	1.717.000,000
Importo totale maggiorato del 40%	4.964.400,000	2.403.800,000
A dedurre valutazione PIRSA	2.298.000,000	826.800,000
A dedurre valutazione uffici		410.800,000
Maggior costo	2.674.000,000	846.000,000

La somma dei due importi attualizzati, per ciascun serbatoio, è quindi stata stimata come base di calcolo per la determinazione del valore attuale.

Sulla base dei dati e delle considerazioni di cui sopra è quindi stato calcolato il valore stimato a ruoto per ciascuno dei quattro serbatoi realizzati (v. prima parte della tabella 5).

Sempre con riferimento alla particolarità della centrale di Osio Sotto, si ritiene che i costi parziali regionali tendono conto della presenza di una recinzione e di una sistemazione area di dimensioni sufficienti a contenere il manufatto, per quanto riguarda la centrale in oggetto, invece, l'area da recitare è sistemata a verde e di rilevante entità, pari a circa 20.500 mq; in mancanza di parametri dedicati, si è preferito utilizzare l'imposta del costo di costruzione, maggiorato del 40% per tener conto degli oneri accessori, calcolandone il valore a ruoto modificando per l'indice ISTAT ed il valore attuale come già specificato precedentemente.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Franca Bergamasca di proprietà AGM SpA

- Costo reale ipotizzato all'Impresa;
 - Area e mese medio di costruzione (periodo di riferimento).
- Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a ruoto e quello attuale della recinzione e la sistemazione a verde del serbatoio di Osio Sotto (v. seconda parte della tabella 5).

6.1.2 Uffici

La valutazione degli uffici (i quali sono inseriti separatamente nello stesso edificio che ospita anche il serbatoio a terra e sono stati realizzati in un'unica fase), in mancanza di parametri dedicati, è stata eseguita utilizzando quelli dei serbatoi interrati, applicando però una riduzione del 50% al valore unitario per tener conto della differenza tipologica costruttiva nonché della mancanza delle opere idrauliche e della canna di manovra.

- I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:
 - Costo unitario, assunto pari a quello di un serbatoio interrato di uguale volumetrica (franchi);
 - Area e mese medio di costruzione (periodo di riferimento);
 - Valore (mq);
- Sulle base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a ruoto e quello attuale degli uffici posti all'interno della centrale di Osio Sotto (v. tabella 6).

6.2. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE IDRAULICHE Fisse

6.2.1 Pozzi

Le curve dei costi della perforazione dei pozzi (v. pag. 23 pag. 54 del citato regionale allegato) sono state ricomprese considerando un diametro di rivelazione unico di 700 mm e diametro di rivestimento fra 250 e 400 mm. La mediazione di stima è stata applicata a tutti i pozzi, anche se di diametro diverso, in quanto, la differenza tra i diametri di rivestimento reali e i 700 mm presupposti non incide in modo consistente sui costi effettivi, o quantomeno, non incide ormai sulla stima globale in

*Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Franca Bergamasca di proprietà AGM SpA



percentuale superiore all'ordine di grandezza delle approssimazioni accettate in tutti i capitoli del presente documento.

La parametrizzazione per i pozzi prevede due grossolinità: una riferimento ai costi da sostenersi, nel caso di pozzi trivellati in terreni sciolti per più del 90% dello sviluppo (valori applicati ai pozzi di pianura), mentre la seconda attiene a trivellazioni in strati di conglomerato, o di rocce di consistenza analoghi, per il 50% circa dello sviluppo (valori applicati ai pozzi di pianura).

I prezzi al metro lineare si riferiscono al pozzo finito e provato, comprendono quindi l'impianto e lo splanato del cantiere, eventuali prove intermedie di falda, lo spurgo e le prove finali.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Anno e mese medio di perforazione (periodo di riferimento);
- Sviluppo pozzo (m);
- Portata derivata nominale (l/s);
- Topologia dei terreni interessati dalla perforazione.

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuno dei dodici pozzi realizzati (v. prima parte della tabella 2).

6.2.2. Manufatti avampozzo

Il costo delle opere marinate a servizio del pozzo (v. par. 2.2 pag. 55 dei criteri regionali allegati) è stato definito in valore fisso, comprensivo del locale avampozzo di contenimento delle apparecchiature idrauliche ed eventualmente di un dissabbiatore a cestello filtrante e di un impianto ad ipoclorito di sodio, del locale di contenimento delle apparecchiature elettriche, della cabina elettrica, dell'impostamentazione e della ricezione della zona di tuba assorbita secondo le prescrizioni del DPR 236/89 e della Circolare regionale 38/55AN/87.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario forata;*
- Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento);

* Nella realtà, la perforazione dei pozzi è stata effettuata con diametro 600 mm e la coltura di rivestimento aveva diametro 385 mm.

* Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABK SpA*



Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuno dei sedici avampozzi realizzati (v. seconda parte della tabella 2).

6.2.3. Cantierista BAS per collegamento con propria rete

Stante le specificità dell'intervento ed il discreto valore economico, la mancanza di parametri descrittivi, si è utilizzato come base di calcolo l'importo del costo reale, già comprensivo degli oneri accessori.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo reale liquidato alla BAS;
- Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento);

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuna delle quattro cantieriste realizzate (v. terza parte della tabella 2).


6.3. STIMA DEL VALORE DELLE TUBAZIONI

La realizzazione patrimoniale delle condotte della rete (v. par. 1, pag. 53 dei criteri regionali allegati) è stata eseguita in funzione del diametro delle tubazioni, tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

- e) condizioni di cantiere standard con normale accessibilità, normale incidenza per rallentamenti e costi dovuti a vibrazioni di altri servizi, presenza di acqua, presenza di manufatti o rocce da demolire, profondità di posa della condotta pari a 1+1,10 m rispetto alla generatrice superiore del tubo; rinterri parzialmente con inerti selezionati (sabbia) a contatto della tubazione; rinterri completi della superficie del suolo e delle pavimentazioni stradali;
- b) esperienza trascurabile del costo al metro del materiale delle condotte, poiché i diversi materiali incidono sul costo fisso della tubazione posata per una percentuale non superiore all'ordine di grandezza delle approssimazioni adottate;
- c) maggiorazioni dovute a getti speciali, canalette, vaschette, attraversamenti, scaricaggi, ecc.

In situazioni del tutto particolari, come ad esempio lungo tracciati montani e situazioni urbane particolarmente difficili possono essere adottati costi incrementati fino ad un massimo del 50%.

* Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'Acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABK SpA*



GROS

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario [€/m³]
- Diametro
- Lunghezza per ciascun diametro [m]
- Anno e mese medio di posa (periodo di riferimento)

Utilizzando i dati relativi alle tubazioni riportati nella tabella 3, per ogni diametro appaio sono stati individuati i diametri utilizzati con le relative lunghezze complessive, ripartendoli nelle due tipologie di condotte di panna (costo unitario standard) e normale (costo unitario maggiorato del 50%), ed è stato definito, sulla base degli stati d'avanzamento lavori, il periodo medio di posa delle tubazioni.

Durante il periodo di gestione dell'acquedotto, A.B.R. Next ha coordinato e realizzato degli interventi di spostamento delle condotte che hanno determinato l'asportazione fisica o l'abbandono delle originali condotte, con l'intensificazione sostanziale da parte di altre opere, in base alle indagini relative a dette vecchie condotte sono state detratte dalle opere realizzate a suo tempo dalle imprese appaltatrici, mentre quelle nuove sono state riportate nella stessa tabella, nelle colonne delle corrispondenti imprese intervenute nel frattempo.

Sulla base dei dati e delle considerazioni di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuno dei gruppi di tubazioni appaltate ed, ovviamente, il loro totale (v. tabella 4).

6.4. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE

6.4.1 Impianti di sollevamento centrale Osio Sotto

La curva dei costi di costruzione delle centrali di spinta (v. par. 6 pag. 58 dei criteri regionali allegati) indica il costo globale delle opere civili ed elettromeccaniche (comprensive di pompe, quadri elettrici, automatismi, valvole, eventuali autocavi, ecc.) dell'impianto di sollevamento per il tipo di tubazione (tabella 5).

La curva si riferisce alla potenza idraulica utile definita da:

$$\text{Potenza idraulica utile} = \frac{Q \cdot H}{1000} \quad [KW]$$

dove Q [l/s] è la portata e H [m] è la prevalenza.

Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Furura Derivazione di proprietà ABW SpA

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario [€/m³]
- Portata [l/s]
- Prevalenza [m]
- Anno e mese medio di posa (periodo di riferimento)

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuno dei tre gruppi di pompe realizzate all'interno della centrale di Osio Sotto (v. prima parte della tabella 6).

6.4.2 Impianti di sollevamento dei pozzi

Per quanto riguarda gli impianti di sollevamento per pozzi si sono utilizzate due espressioni di costo specifiche (v. par. 2.3 pag. 56 dei criteri regionali allegati), definite per due diverse prevalenze:

- A) sviluppo per prevalenza da 100 m;
- B) sviluppo per prevalenza di 200 m

Tali espressioni si basano sulla portata delivata nominale e si riferiscono ad una stazione di sollevamento costituita da una elettropompa sommersa, completa di tubazioni fino all'uscita dell'impianto, valvole, misuratore di portata e di pressione, apparecchiature elettriche di comando e controllo, automatismi, ecc.

Nei casi riferiti le determinazioni dei costi viene effettuata utilizzando l'area compresa tra le due rette.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario [€] in funzione della portata;
- Portata [l/s]
- Prevalenza [m]
- Anno e mese medio di posa (periodo di riferimento)

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale per ciascuna delle dodici pompe posate all'interno dei pozzi (v. seconda parte della tabella 6).

6.4.3 Impianto di telecontrollo

Il costo degli impianti di telecontrollo (v. par. 8 pag. 63 dei criteri regionali allegati) è stato definito in valore fisso.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

Aggiornamento al 31.12.14 del valore dell'acquedotto Furura Derivazione di proprietà ABW SpA



- Costo reale liquidato all'impresa esecutrice dell'ascensore e ad ENEL;
- Anno e mese medio di esecuzione (periodo di riferimento).

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo per ciascuno degli interventi di cui sopra e questo attuale dell'ascensore; gli adiacimenti ENEL non subiscono deprezzamento nel tempo; ma anzi dovrebbero essere valutati con le nuove tariffe applicate (v. quinta e sesta parte della tabella 9).

6.5. VALORE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DA A.B.M. NEXT

A.B.M. Next, nell'ambito delle proprie competenze di gestore della rete, ha effettuato diversi interventi volti alla manutenzione straordinaria di tutte le parti soggette a maggiore usura (valvole, misuratori di portata, pompe, apparati di comando e telecomando), finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza delle opere.

Per tener conto di tale attività, sono stati conteggiati i costi sostenuti nei confronti di ditte esterne intervenute per la revisione o riparazione di apparecchiature, cuneili dei materiali ed apparecchiature forniti a piè d'opera ed infine quelli del personale, relativamente alla somma della quota parte delle ore destinate esclusivamente a suddetti interventi di manutenzione, a partire dalla data della partita di stima originaria, e quindi dal novembre 2002.

Si è ritenuto di aggiungere al valore attuale delle opere, calcolato nei paragrafi precedenti, anche questi importi, in quanto solitamente medesima tua continua attività di manutenzione della rete e degli immobili si può mantenere elevato il grado di efficienza e di conseguenza, garantire un consistente valore residuo, della rete idrica in esame.

Le opere prese in considerazione, tutte documentate ed inerenti nei bilanci di A.B.M. Next, sono state così valutate:

- Riparazione e sostituzione materiali, è costituito dalla fornitura di parti di opere elettromeccaniche o valvole inquadrate nella categoria degli impianti di sollevamento o delle tubazioni; il loro scasso, valore unitario ne impedisce la valorizzazione mediante le metodologie applicate nei paragrafi precedenti; d'altra parte, le unità sostituite sono state in larga parte riparate e rese disponibili per un eventuale utilizzo futuro, pertanto la stima precedente delle categorie tubazioni e opere elettromeccaniche non può subire decurtazioni, inoltre alcuni degli



- Costo unitario finalizzato;
- Numero degli impianti installati;
- Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento).

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale dei SB impianti realizzati (v. terza parte della tabella 9).

6.4.4. Impianto di disinfezione a bassissimo di cloro

Il costo degli impianti di disinfezione a bassissimo di cloro (v. par. 7.2.1 pag. 59 del cratè regionali allegati) è stato, definito, parametricamente per moduli adatti a portata da trattare fino a 100 l/s e comprendente reattore a dosatore, due serbatoi in plastica per stoccaggio reagente della capacità di circa 1.000 l/cad., cronometro di controllo e regolazione, collegamenti, vasi di contenimento dei serbatoi, ecc.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

- Costo unitario (€)
 - Portata (l/s)
 - Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento).
- Considerando che i vari di scatenamento sono già stati conteggiati nelle opere civili principali e tenuto conto dell'economia di scala derivante dall'utilizzo di un unico impianto di migliore portata per il trattamento dell'acqua proveniente dai pozzi antichi, questo costo (l/s 440-100-4 l/s) con tutti i relativi accessori, si è deciso di adottare come valore di calcolo questo corrispondente ad un singolo impianto.

Sulla base delle considerazioni precedenti è quindi stato calcolato il valore rivalutato a nuovo e quello attuale dell'impianto di disinfezione a bassissimo di cloro (v. quarta parte della tabella 9).

5.4.5 Opere accessorie

Nell'ambito delle opere elettromeccaniche vi sono due interventi, di discreto valore economico, non compresi nelle valutazioni regionali: l'ascensore installato all'interno del fusto del serbatoio pensile ed i collegamenti effettuati dall'ENEL tra la propria rete e le cabine di trasformazione della centrale di Osio Sotto, del campo pozzi di pianura e di quelli in Valle Seriana.

Per la stima economica si è utilizzato come base di calcolo l'importo del costo reale, già comprensivo degli oneri accessori, pertanto i dati utilizzati per questa tipologia di opere sono:



Manros

Interventi, più di nuova realizzazione, non possono essere valutati con i parametri del PRRA. In quanto non sono state realizzate anche tutte le opere di completamento che sono state poste alla base delle rispettive valutazioni esportazione. Come per tutte le altre opere analizzate, canoniche, il costo sostenuto da A.B.M. Next per ogni materiale è stato riferito al valore attuale, sulla base della data di esecuzione e della vita media indicata al paragrafo 6, calcolandone quindi il coefficiente di degrado;


Maggioranza l'esteso intervallo temporale del periodo preso in considerazione (2002-2014), ha ritenuto che l'acquisto dei materiali, necessari per garantire nel tempo la funzionalità di funzionamento delle opere ed il loro mantenimento in buono stato di conservazione, e già conteggiati nella presente stima, abbia contribuito ad approssimare il costo dei materiali disponibili a magazzino, tendendo a superare conteggiare separatamente il valore di tali materiali, contestualmente alle precedenti stime;

Manodopera è stata presa in considerazione in qualche parte delle destinazioni espressamente ai suddetti interventi di manutenzione (comprensivi ovviamente anche della fase di installazione delle apparecchiature di cui sopra), ed il cui valore è stato desunto dai bandi di A.B.M. Next, tale percentuale è stata stimata compresa tra il 30% e il 45% dell'impegno annuo di tre degli edifici in considerazione del maggiore o minore impegno richiesto dell'usura dei materiali e degli interventi via via realizzati;

Opere accessorie sono costituite da interventi assegnati a ditte esterne per revisioni e riparazioni, assistenza manutenzione di impianti, pulizia di vasche, collegamenti telefonici ed elettrici a strutture esistenti; il loro valore è stato assunto pari al costo effettivamente sostenuto;

7. RIPIULGO FINALE DELLA STIMA DEL VALORE DELL'OPERA

Sulla base di quanto riportato precedentemente, di seguito vengono riassunti i tre valori economici fondamentali comprensivi dei beni costituenti l'acquedotto Pianura Bergamasca, di proprietà di A.B.M. SpA al dicembre 2014: il costo di costruzione reale (par. 4, pag. 21) e quello stimato a base dei carboni, il valore rivalutato ed il valore attuale;



Manros

Costo di costruzione reale (somme algebriche costo interventi)	€ 42.638.161,13
Costo di costruzione stimato a base dei carboni (in massima parte secondo P.R.R.A. 1993)	€ 37.203.118,76
Valore a nuovo rivalutato al dicembre 2014	€ 62.099.573,51
Valore attuale al dicembre 2014	€ 41.061.012,09

Qualora la società ABM contasse tramite il personale e i mezzi di AlpiNort, a garantire una adeguata manutenzione agli impianti, come fatto fino ad ora, l'acquedotto Pianura Bergamasca beneficerebbe di un degrado inferiore rispetto all'attuale. Il sottoriscatto teorico incassato ritiene pertanto che il risultato derivante dalla somma algebrica dei valori attribuiti ai vari beni mobili ed immobili, pari ad € 41.061.012,09 = (euro quarantunomilionesessantunomiladodici/09=), rappresenti il valore attuale al 31 dicembre 2014 dei beni costituenti l'acquedotto

Pianura Bergamasca di proprietà di "A.B.M. SpA",
ALEDRIO LINDO - ASSCIOLIO COPIRISME:
a) Studio Piano Maggiore Assciolito fiume - Costo delle opere di manutenzione;
b) Tabella 4: Stato dei beni immobili;
c) Tabella 1: Interventi teorici sui ponti;
d) Tabella 2: Interventi teorici sulle opere d'arte;
e) Tabella 3: Costi teorici per la manutenzione ordinaria dei ponti;
f) Tabella 4: Stato dei beni immobili e opere d'arte;
g) Tabella 5: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
h) Tabella 6: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
i) Tabella 7: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
j) Tabella 8: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
k) Tabella 9: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
l) Tabella 10: Stato dei beni mobili e opere d'arte;
m) Tabella 11: Riepilogo della stima del valore;
n) Presentazione cronologica della stima 1/2000;
Oggetto, 15 maggio 2015.
Gianni Pirelli
IL PERITO


UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI BERGAMO

VERBALE DI SUBIAMMENTO DI PRUDENZA STRAGIUDIZIALE ASSEVERATA n° 3/18 ANNO 2015
Oggi **19 MAG 2015** avanti al sottoscritto cancelliere si presenta GIOVANNI PEZZUCCI, nato il 08/04/1955 a Bergamo e residente in Bergamo via Danzani n° 15, identificato con carta d'identità n° ATB472811, il quale esibisce la relazione peritale che precede e chiede di poterla esonerare per conto di Maurizio Giaccone quale presidente di "ADM Azienda Bergamasca Mulattaria SpA" di Bergamo (Bg).
Ammondo ai sensi di legge sull'importanza morale del giuramento, sulle pene comminate dalla legge contro i falsi e i finti, stando in piedi ed a capo scoperto ha giurato ripetendo:
"GIURO DI AVERE BENE E FIDELMENTE ADEPIUTO LE FUNZIONI CHE MI SONO STATE AFFIDATE AL SOLO SCOPO DI FAR CONSCIENZA LA VERITA'".
Letti, confermato e sottoscritto nelle cartelle del Tribunale di Bergamo il **19 MAG 2015**.

AL PERITO
Gianni Pirelli
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gianni Pirelli
"Aggiornamento al 31/12/14 del valore dell'acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà ABM SpA" - Pag. 34



ACQUEDOTTO PIANURA BERGAMASCA (APB)



**STIMA DEL VALORE AGGIORNATO
AL 31 LUGLIO 2016**

Il tecnico incaricato

Dott. Ing. Giovanni Pezzocchi

Yldros Ingegneria Studio Associato
Via E. Mattei, 11/15 - 21116 Bergamo - Tel. 035121200 - Fax 0351075731 - yldros@yldros.it - www.yldros.it
P.IVA/C.F.: 02672680169 - Banca Popolare di Sondrio - sec. 69 - IBAN: IT670310961110000004466400

INDICE

1. PREMESSA 1

2. INQUADRAMENTO DELL'OPERA 2

3. SINTESI DELLE CONSISTENZE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI 3

3.1. BENI IMMOBILI (POZZI, SERBATOI, UFFICI) 4

3.1.1. Pozzi 4

3.1.2. Serbatoi ed uffici 4

3.2. BENI MOBILI (TUBAZIONI E MANUFATTI) 7

3.2.1. Tubazioni 7

3.2.2. Camerette di careggia ai comuni 10

3.2.3. Camerette di linea 12

4. COSTI DI COSTRUZIONE 12

4.1. OPERE REALIZZATE PRIMA DELLA CESSIONE AD A.B.M. SPA 12

4.2. OPERE REALIZZATE DOPO LA CESSIONE AD A.B.M. SPA 14

5. FONDI D'ORGANIZZAZIONE DEI DATI 17

6. METODOLOGIA DI STIMA 18

6.1. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE CIVILI PRINCIPALI 20

6.1.1. Serbatoi 20

6.1.2. Uffici 22

6.2. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE IDRAULICHE FISSE 23

6.2.1. Pozzi 23

6.2.2. Manufatti annessi 23

6.2.3. Camerette BAS per collegamento con propria rete 24

6.3. STIMA DEL VALORE DELLE TUBAZIONI 24

6.4. STIMA DEL VALORE DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE 25

6.4.1. Impianti di sollevamento centrale Dato Sotto 25

6.4.2. Impianti di sollevamento dei pozzi 26

6.4.3. Impianto di telecontrollo 26

6.4.4. Impianto di distribuzione a braccio di ciro 27

6.4.5. Opere accessorie 27

6.5. VALORE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DA A.B.M. NEXT 28


7. RIEPILOGO FINALE DELLA STIMA DEL VALORE DELL'OPERA 29

8. LA VITA RESIDUA DELL'OPERA E SUA REDDITIVITA 30

ALLEGATO UNICO - FASCICOLO CONTENENTE:

- a. Strada Piano Regionale Risanamento Acque - Costi delle opere di acquedotto
- b. Tabella 1. Esenco dei beni immobili
- c. Tabella 2. Informazioni tecniche sui pozzi
- d. Tabella 3. Caratteristiche della rete idrica
- e. Tabella 4. Coefficienti per tradurre valori monetari in valori del mese: luglio 2016
- f. Tabella 5-6. Stima del valore dei serbatoi e degli uffici
- g. Tabella 7. Stima del valore delle opere idrauliche fisse
- h. Tabella 8. Stima del valore delle tubazioni
- i. Tabella 9. Stima del valore delle opere elettromeccaniche
- j. Tabella 10. Stima del valore degli interventi di manutenzione
- k. Tabella 11. Riepilogo finale stima del valore
- l. La valutazione degli immobili censiti nelle categorie "D" ed "E" - Agenzia delle Entrate (enralsto)
- m. Pianimetrie consistenza rete - scala 1:50.000

*Aggiornamento al 31.07.2016 del valore dell'acquedotto Pianura Bergamasca di proprietà A.B.M. SPA



PERIZIA DI STIMA

PREMESSA

In data 02/08/02, con proprio decreto, il Presidente dell'Unione di Bergamo designò lo scrivente quale perito per la valutazione di una somma giurata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2176 e 2243 del Codice Civile, dei beni mobili ed immobili costituenti l'acquedotto Pianera Bergamasca, di proprietà dell'Ente Pubblico Territoriale, Provincia di Bergamo, che ha sede in Bergamo, nella persona del suo Presidente pro-tempore, signor Valerio Belloni, chiedeva conferire in natura nell'ambito della partecipazione all'aumento di capitale sociale della società A.B.M. - Azienda Bergamasca Multiservizi.

Un adempimento all'incarico così conferito, e stato possibile accertare il valore dei suddetti beni attraverso l'esame dei documenti di contabilità tenuti, nell'ambito dei vari appalti, durante l'esecuzione delle opere. I risultati, conseguenti alla valutazione di stima, sono stati esposti in una perizia, redatta in data 05/11/02, asservita in sede della stessa Provincia di Bergamo, sulla base della quale la proprietà dell'acquedotto Pianera Bergamasca è stata ceduta dalla Provincia di Bergamo ad A.B.M. S.p.A.

Nei anni successivi A.B.M. S.p.A. ha incaricato lo scrivente affinché, egualmente, si succedeva perizia del 05/11/02, relativa al valore dei beni mobili ed immobili costituenti l'acquedotto Pianera Bergamasca, attualmente in viale, a suo tempo determinato, già data del 31 dicembre rispettivamente degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2014.

Così A.B.M. S.p.A. ha nuovamente incaricato lo scrivente affinché, egualmente, procedente perizia del 31/12/2014 relativa al valore dei beni mobili ed immobili costituenti l'acquedotto Pianera Bergamasca, verificandone la congruità alla data del 31/07/2015.

Per effettuare tale aggiornamento sono stati quindi richiesti i medesimi criteri di calcolo adottati per effettuare la stima comparata, ed adeguando il coefficiente di deprezzo al migliore tempo intercorso, data data di costruzione delle opere, ad oggi, rispetto ad essa.

Nell'aggiornamento della stima sono stati inoltre inseriti tutti quegli interventi che la partecipata A.B.M. Next Srl, nell'ambito delle proprie competenze di gestione della rete, ha effettuato sia per manutenzione, finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza delle opere, con particolare riguardo a quelle soggette a maggiore usura (valvole, misuratori di portata, pompe, apparecchi di comando e telecomando), che per sostituzione di tubazioni, sistemi, e

seguito, e intercorrenze venute a crearsi con opere temporanee e stradali in corso di realizzazione.

Non è stato invece aggiunto il valore dei materiali disponibili a magazzino, come nelle precedenti perizie fino al 2014, in quanto si è ritenuto che stesse venendo intervenuto temporaneamente del periodo preso in considerazione (2002-2015), parte dei materiali acquistati, e consegnati nella presente stima, ne abbia comunque consentito il pressoché completo rinnovo.

CONCLUSIONI DEL PERITO

A seguito dell'emergenza, estraneità manifestatasi, nel 1997, durante la quale numerosi comuni della zona si trovarono costretti a vietare l'uso dell'acqua estratta dai propri pozzi per gli usi potabili, l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, decise di procedere alla progettazione e realizzazione di una rete unica (in seguito nota come Acquedotto Pianera Bergamasca), destinata a fornire le popolazioni di pianura mediante acqua di buona qualità prelevata nei sottinterranei, individuando così una soluzione definitiva che consentisse sia di garantire la possibilità dell'acqua potabile agli utenti che di razionalizzare lo sfruttamento di tutte le risorse idriche esistenti, comprese quelle diffuse, infatti, in situazioni di pericolosa naturale dovuta all'inquinamento da arsenico (al quale, negli anni successivi, si aggiunse quello da nitrato), che aggravato dall'estremo frazionamento degli insediamenti (fiori della provincia, dalla ridotta presenza di strutture accoglienti e adeguate, e dal allungamento dei percorsi dei privati, sempre più epoche, alla fine, alla perforazione di propri pozzi di attingimento).

Nei confronti della creazione del Piano Regionale di Risarcimento delle Acque, la Provincia di Bergamo ha quindi inserito tale acquedotto nella nuova pianificazione del servizio acquedottistico dell'intero territorio provinciale, nella quale sono definitivamente previsti gli ambiti territoriali, la popolazione da servire, le dotazioni e le risorse, anche da utilizzare (e riservare) per l'acquedotto Pianera Bergamasca (Scheda Intercomunale n° 360).

Gli interventi prioritari realizzati hanno consentito di allungare le 37 comuni della pianura Bergamasca (Dle Perno e in Valle Seriana), con la possibilità di allimantare una popolazione di circa 200.000 abitanti, per una portata me giorno di massimo consumo pari a circa 3.550 l/s.

I comuni attualmente collegati sono i seguenti: Arcene, Bagnolo, Badiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottriano, Brignano Gera d'Adda, Cantone d'Adda, Carpiate, San Cesario, Caravaggio, Castel Rozzone, Cignolo d'Adda, Clesano Bergamasco, Ciserano, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Illegio, Fonteno San Giovanni, Lenate, Masone, Medesano, Milano Gera d'Adda,

Milengo, Mozzanica, Osio Sotto, Osio Sotto, Piaro, Poggiano, Ponticchio Nuovo, Presezzo, Serate, Stazzano, Suso, Terno d'Isola, Treviglio, Verdello, Zanica.

La pianificazione aveva previsto che, al 2016, questo acquedotto avrebbe servito direttamente oltre 80 Comuni, ubicati non solo in pianura, ma anche, totalmente o parzialmente secondo l'ubicazione del territorio, e l'assorbibilità di fondo di approvvigionamento propri, lungo le due Valli Seriana e Bergamasca ed attraverso delle condotte provinciali, per una popolazione complessivamente servita di oltre 335.000 abitanti e l'erogazione di una portata pari a circa 3.000 l/s nel giorno di massimo consumo. Purtroppo all'acquedotto, per tutta una serie di vicende (normative, politiche e gestionali), è mancata la spinta appropriata nel confronti delle realtà acquedottistiche (Comuni e Intercomunali) circostanti, esistenti, in itinere, o in via di partenza, al netto delle variazioni di bilancio, rilevate essenzialmente dalle nuove infrastrutture viarie, idriche e ferroviarie in corso di realizzazione negli anni, rispetto a quanto già concretizzato in prima fase.

ASSISTENZA AL COMPLESSIVO BENE IMMOBILIARE

Attualmente l'Acquedotto Pianura Bergamasca è stato realizzato, nelle sue linee principali, con collegamenti generali, in base al Comune di cui viene attraversato, il territorio, in particolare a tutti quelli che erano stati richiesti in emergenza, scarse e limitate, ed è costituito da una rete di condotte di lunghezza di poco superiore ai 20 km, asservite a quattro serbatoi aventi capacità complessiva pari a 4.000 mc, il tutto progettato fin dall'inizio con la possibilità di essere alimentato da un'altezza della portata sorgente della sorgente Mossate, equipaggiata e gestita, dalle BAS degli anni '70 per le necessità di alimentazione: l'area di Belgiano e dei Comuni limitrofi, da 15 pozzi di montagna, ubicati in Valle Seriana a Piaro e Costoro, e da 17 pozzi di pianura, ubicati nell'area di Osio Sotto, Levate e Verdello.

Lo schema funzionale dell'acquedotto prevede l'alimentazione, in via preferenziale, da parte delle acque della sorgente Mossate, ovviamente solo nei periodi di disponibilità (ricca ed una volta soddisfabile, la necessità delle usanze di servizio, ricorrendo, in seconda natura, ai pozzi di montagna e, da ultimo, a quelli di pianura, nella parte, la gestione dell'acquedotto, in questi anni, ha potuto disporre dei soli pozzi di pianura, essendo il prodotto, di fatto, l'unico dalle altre fonti.

Lo schema di detto opere è riportato nell'allegata **planimetria in scala 1:500.000**.

3.1. BENE IMMOBILE (POZZI, SERBATOI, UFFICI)

Nella **tabella 1** sono riportati tutti gli elementi identificativi (municipi, estremi, libro di proprietà, accertamento, concessioni, estesa) dei beni immobili accatastati, oggetto della presente stima, mentre di seguito viene fornita una breve descrizione degli stessi.

3.1.1. Pozzi

Nell'area della Valle Seriana sono stati realizzati cinque pozzi, due in Comune di Piaro (denominati Gruppo 1 e 2), per una portata complessivamente derivabile pari a circa 80 l/s, e tre in Comune di Costoro (denominati Costoro 2, 3 e 4), per una portata complessivamente derivabile pari a circa 150 l/s.

Nell'area di pianura sono stati realizzati sette pozzi nei Comuni di Osio Sotto, Levate e Verdello, per una portata derivabile pari a circa 460 l/s.

Tutti i pozzi (V. **tabella 2**) sono dotati di camera di svincolo, contenente le apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, e di un libello, quasi tutti, sono presenti ancora alcune cabine elettriche di trasformazione (M.T. - B.T.) realizzate dalla Provincia ed equipaggiate dall'ENEL. Presso i pozzi Gruppo 1, Costoro 2, Costoro 4, Verdellino 2 e Levate 3 si servono rispettivamente, dei pozzi Gruppo 1, 2, Costoro 3, Costoro 5 - 4, Verdellino 1 e 1 e Levate 1, 3, 4, 5 (il pozzo Osio Sotto, n° 6 è alimentato direttamente dall'impulso presente all'interno della centrale di Osio Sotto).

In ogni camera di svincolo, oltre al pozzo, con la camera montante, le pompe sommersive e la sonda, preziosa sia per la misura del livello della falda, e l'eventuale riduzione di portata, con valvole di non ritorno, si fa anche a corpo, quale e misuratore di portata elettromagnetico. In base con la camera montante è inserita anche una valvola a corpo, quale conflagrazione per le eventuali operazioni di spurgo del pozzo.

Nei locali, quasi elettrici, oltre al quadro elettrico della pompa, sono installati i quadri per l'alimentazione e la raccolta dei segnali provenienti dai misuratori di portata e dalla sonda di profondità, nonché il quadro elettrico generale, tutte le apparecchiature sono predisposte per inviare le informazioni (misure, stati di funzionamento, allarmi), comprese quelle anti-intrusione verso il sistema di telecontrollo e telecomando disponibile nella centrale di Osio Sotto.

3.1.2. Serbatoi ed uffici

Nell'area della Valle Seriana sono stati realizzati due serbatoi.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori di Cofina. È vietata espressamente la sua diffusione, l'uso, la ristampa o la comunicazione a terzi. Ogni violazione sarà punita secondo le leggi in vigore.

La presente relazione illustra le attività svolte dal Gruppo nel corso dell'esercizio 2007, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Istituto di Borsa. Il Gruppo ha realizzato un ottimo risultato economico e finanziario nel 2007, con un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.

Il Gruppo ha investito in attività operative per 1.000 miliardi di lire, pari al 31% dell'utile netto, e ha distribuito un dividendo di 0,22 euro per azione. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.

Il Gruppo ha investito in attività operative per 1.000 miliardi di lire, pari al 31% dell'utile netto, e ha distribuito un dividendo di 0,22 euro per azione. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.



10

Le informazioni contenute in questo documento sono riservate ai clienti e ai fornitori di Cofina. È vietata espressamente la sua diffusione, l'uso, la ristampa o la comunicazione a terzi. Ogni violazione sarà punita secondo le leggi in vigore.

Il presente documento illustra le attività svolte dal Gruppo nel corso dell'esercizio 2007. Il Gruppo ha realizzato un ottimo risultato economico e finanziario nel 2007, con un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.

Il Gruppo ha investito in attività operative per 1.000 miliardi di lire, pari al 31% dell'utile netto, e ha distribuito un dividendo di 0,22 euro per azione. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.

Il Gruppo ha investito in attività operative per 1.000 miliardi di lire, pari al 31% dell'utile netto, e ha distribuito un dividendo di 0,22 euro per azione. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto. L'attività operativa ha generato un utile netto di 3.544 miliardi di lire, pari a 0,69 euro per azione, e un ritorno sui mezzi propri del 10,4%. Il Gruppo ha anche pagato un dividendo di 0,22 euro per azione nel 2007, pari al 32% dell'utile netto.





L'area "Costone" di Cassiniga è invece caratterizzata da una condotta Ø 400 mm in acciaio che collega il serbatoio da 1.000 mc alla tubazione Ø 900 mm proveniente dalla sorgente Mossati; nei pressi delle opere di presa di filtrazione, oltre a una condotta Ø 400 mm da serbatoio al fiume Serio per lo scarico del serbatoio stesso, una condotta in ghisa sferoidale Ø 200-300 mm collega inoltre i tre pozzi Costone 3, 3 e 4 al serbatoio.

Rete presente in pianura

Schematicamente, la rete può essere considerata suddivisa, dalla centrale ad ingresso serbatoio pensile di Osio Sotto, in due reti, alta e bassa, caratterizzate dalle differenti pressioni di servizio, a loro volta costituite da tronchi e di alimentazioni periferiche, come di seguito ripartite:

RETE ALTA

Tronco da Osio al Serio (punto di derivazione dalla rete Urbica) al comune di Zanica;

Alcuni di Stezzano alla centrale di Osio Sotto e all'area Joba

Distribuzione per Zanica;

Distribuzione per Dalmine;

Distribuzione per Meda;

Distribuzione per Romano;

Distribuzione per Pizzo;

Distribuzione per Levalle;

Collegamento con la centrale di Osio Sotto

Tale rete può alimentare i comuni di Zanica, Stezzano, Dalmine, Trevico, Bolate Sopra, Trevico d'Isola, Meda, Suisio, Elginò, d'Isola, Bobanico, Melossi, Brera, Soffa, Capriata, Brenna, Osio Sotto, Osio Sotto e Levalle.

RETE BASSA

Tronco della centrale di Osio Sotto al Milano Gara d'Adda;

Distribuzione per Verdello;

Distribuzione per Bobate;

Tronco per Arcene e Roggiano;

Tronco per Pontirolo Nuovo, Capriata d'Adda e Fara Gara d'Adda;

Distribuzione per Treviglio, compresa quella per l'ospedale (realizzata in proprio da ASMIWSP);

Tronco per Castel Rozzone e Brignano Gera d'Adda;

Distribuzione per Caravaggio;

Tronco per Astolfo e Mospone e distribuzione per Formico S. Giovanni e Mozzanica

Regolamento n. 31/07/2015 del valore del patrimonio Rete Alta Bergamasca di proprietà ABX S.p.A.



Cabina elettrica per famiglia ENEL in struttura prefabbricata separata, composta da locale ENEL, locale contatori e locale utente, completa di quadro M.T. per la protezione della sezione di trasformazione;

area verde recintata di ca. 20.000 mq; con impianto di irrigazione automatico;

3.2 BENI MOBILI (TUBAZIONI E MANIFATTI)

Complessivamente sono state realizzate condotte per oltre 120,0 km, costituita in massima parte da tubazioni in ghisa sferoidale, a diametro variabile da 150 mm a 900 mm, con esclusione di circa 15 km realizzati in acciaio, di cui circa 5 km sono costituiti da tronchi limitati di differenti diametri, addezzati per effettuare sottopassi con attraversamenti, e di 0,5 km in polietilene; la rete è inoltre completa da una serie di manifold di servizio, quali camere di sezionamento, scarico e stative dai manifold di consegna ai comuni.

La restituzione della rete ha interessato sia aree pubbliche (essenzialmente strade) che aree private; nel primo caso i lavori sono stati eseguiti solo a seguito di regolare approvazione da parte della singola Amministrazione coinvolta, nel secondo caso si è proceduto alla costituzione di servizi di passaggio, gli mediante buoni accordi che detti preletti.

3.2.1 Tubazioni

L'area di distribuzione dell'Acquedotto Banaria Bergamasca interessa due aree: la Valle Seriana e la Piana;

Rete presente in Valle Seriana

Tale rete è ubicata a sua volta in due aree: Piano Crocino/Ponte Nasso e Gianico Costone;

Nella prima area è stata posata una condotta Ø 500 mm in acciaio che collega il serbatoio di Piano da 800 mc alla tubazione Ø 900 mm proveniente dalla sorgente Mossati, in comune di Ponte Nasso; poco a monte del ponte della vecchia ferrovia, oltre a due condotte Ø 700 mm dal serbatoio al fiume Serio, una per lo scarico del serbatoio stesso, l'altra, come predisposizione per futuri collegamenti con nuove fonti di approvvigionamento presenti in alta valle, una condotta in ghisa sferoidale Ø 250 mm collega inoltre i due pozzi Crocino 1 e 2 al serbatoio;

Tutte le strutture dell'area Val Seriana (n. 2 pozzi di Piano e Crocino, serbatoio di Piano e Costone, tubazioni di distribuzione, dai pozzi al serbatoio, e di collegamento con la rete ABX), sono gestite, in esclusiva, attraverso il servizio prefabbricato della sorgente Mossati e (con il valore di oltre 200 milioni) viene attribuita loro gestione di proprietà della RAS stesso;

Regolamento n. 31/07/2015 del valore del patrimonio Rete Alta Bergamasca di proprietà ABX S.p.A.



Tale rete può alimentare i comuni di Venduggia, Biscione, Cusano, Arcore, Pognano, Ponticello Nuovo, Camonica d'Adda, Pesa Seta d'Adda, Treviglio, Castel Rozzone, Bergamo Gera d'Adda, Caravaggio, Berzano, Novegno, Formico, S. Giovanni e Mezzanisa.

Nell'ambito delle opere realizzate, vanno considerate anche le condotte di collegamento fra i vertici presenti nel campo pozzi e la centrale di Orio Scto, costituita da tubazioni a 200-600 mm, inoltre è presente anche il tronco per l'alimentazione del comune di Orio Bergamasco mediante il serbatoio di Orlago (V. di Adda), gestito direttamente da Hidropost (il serbatoio è di sua proprietà).

Le condotte precedentemente descritte sono costituite da tubazioni in ghisa sferoidale o in acciaio con rivestimento interno in resine epossidiche e sono state realizzate prevedendo l'altezza di punti elevati a punti depressi, così da poter installare, rispettivamente sfiati per lo scarico dell'aria e scarichi di fondo per lo svuotamento di singoli tronchi.

Nella tabella seguente è riassunta la compatibilità dell'intera rete con i diametri posati e la lunghezza totale di ciascuno di essi.

Diametro (mm)	Lunghezza (m)
150	4.412
200	17.493
250	8.495
300	23.446
350	4.980
400	8.219
450	2.191
500	7.002
600	22.876
700	5.073
800	13.384
900	4.535

Nella tabella 3 sono riportati i dettagli della rete individuando, per ciascuna tratta, i comuni attraversati, il materiale costitutivo e le tubazioni. Il diametro, la lunghezza, l'impresca che ha provveduto alla sua realizzazione nonché il periodo di esecuzione dei lavori.

Aggiornamento al 31/07/2016 del piano per l'acquedotto Pavara Bergamasca di proprietà ABM SpA

3.2.2 Camera di consegna al comune

L'Acquedotto Pavara Bergamasca ha caratteristiche sovrasensibili e compensorili, pertanto è stato concepito esclusivamente con la funzione di addurre l'acqua verso le reti di distribuzione dei singoli Comuni con esclusione del servizio di distribuzione di linea.

Per svolgere questo compito, in fase di progetto, per tutti i Comuni sono stati individuati, con la collaborazione degli stessi, uno o più punti di iniezione, qui poco definiti, il collegamento con l'acquedotto è provvisorio, dati i collegamenti sono poi stati materialmente realizzati integrandosi tra le due reti, le cosiddette "camere di consegna" di cui attualmente ne sono state realizzate 44 (parte con i lavori in appalto, parte direttamente da ABM SpA), inclusa anche quella di derivazione dalla rete BAS, al momento sono in funzione 34 punti di consegna.

Tali camere sono costituite da un locale sotterraneo, all'interno del quale le tubazioni di riduzione e dotate di sarrasinesche di sezionamento, misuratore verticimetrico di portata, valvole di non ritorno, girante di smontaggio, valvola Brillouin di portata (ed in alcuni casi anche un pressore a valle) tipo Clayton, sfiato o scarico di fondo e misuratore di pressione, le valvole, l'imbottita di portata e, inoltre, predisposta per essere collegata e regolata da un comando e l'eventuale, mediante un'unità monitorizzata.

La maggioranza delle camere è dotata di un armadio esterno in vetroresina per l'alloggiamento dei quadri elettronici degli indicatori delle apparecchiature elettronicamente (misura di portata, pressione) e i 12 camere sono inoltre dotate di un ulteriore armadio contenente apparecchiature e relativi quadri a comando ed azionati, per il collegamento a fanalini automatica, la chiusura di alcuni parametri chimico-fisici (cont. residuo, pH, torbidità e conducibilità) delle acque erogate.

Il tutto è approntato per essere collegato con un P.C. (già esistente) per la trasmissione dei dati al posto centrale situato all'interno della centrale di Orio Scto.

Nella tabella seguente sono riportate, per ogni camera di consegna, l'ubicazione, il numero di armadi esterni esistenti e la presenza di apparecchiature per fanalini, dei parametri chimico-fisici dell'acqua.

Esistono inoltre quattro camere realizzate per la derivazione o il collegamento con la rete BAS: le due derivazioni di Orio al Serio e Cirio ed i collegamenti di Ponte Nuvola e Cavigli, in trea di massima possono essere tutte assimilate ad una camera di consegna, stante la presenza di apparecchiature elettronicamente di regolazione e misura.

In particolare si segnala la camera di derivazione dalla rete BAS di Cirio al Serio, nella quale esiste, sono presenti due linee di tubazione (una costituita di by-pass dell'altra) equipaggiate

Aggiornamento al 31/07/2016 del piano per l'acquedotto Pavara Bergamasca di proprietà ABM SpA



entrando con misuratore elettronometrico di portata e velocità analitica di portata e
 reattivo di pressione, oltre ai sottoquadri esimo ed indicatori delle misure ottenute

Comune	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
Alzano	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Bergamo	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Brescia	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Como	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Cremona	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Lecco	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Lodi	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Mantova	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Monza	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Novara	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Parma	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Pavia	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Reggio Emilia	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Rovato	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Salerno	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Siracusa	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Taranto	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Trapani	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Verona	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Vercelli	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131
Vicenza	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131	Via S. Antonio - 20131



3.2.3 Camerette di linea

Unpo la rete dell'acquedotto della Pianura Bergamasca sono state realizzate oltre 300
 camerette per il sezionamento della rete, la dimensione di nuovi tronchi e per lo sfioro dell'aria
 o lo scarico dell'acqua suddivisa nei vari tipi VSD sopra anche mediante più tecnologie
 con l'impiego. Generalmente ogni cameretta è dotata di almeno una saracinesca (per
 diametro fino a 200 mm) o valvola a farfalla di sezionamento (per diametri da 300 mm in su) in
 allungo di smontaggio ed uno scarico o uno sfioro, nel caso di dilatazioni, ovviamente il
 diametro di diametro delle saracinesche o delle valvole a farfalla è legato al numero delle
 condotte interessate.

OPERE REALIZZATE

4.1 OPERE REALIZZATE PRIMA DELLA CESSIONE AD A.R.M. SPA

La costruzione delle opere sopra descritte ha comportato, a partire dall'anno 1990 al
 2007, un costo complessivo di € 76.794.511,314 - pari ad € 39.661.045,51 - coperti da
 nessuno dei fondi finanziamenti.

Il finanziamento Regione Lombardia - D.G.R. n° V/2147 del 20.11.90, al sensi della L.R.
 n° 103/90 (per A), ~~Finanziamento n° 2509/90/2147~~ ~~del 20.11.90~~, per la
 realizzazione delle seguenti opere:

Opere di potenziamento, captazione e adattamento area di intervento (siti Sotto e
 Verdellino - Stralio W. Kabo)

- Landi Franto di Pisa (perforazione pozzi); opere eseguite negli anni 1992-1994.
- Associazione temporanea di imprese (Mias) Sergio (mandata) di Gorlago (Bg) e
 Felice Augusto di Milano (opere civili, vireliche ed elettromeccaniche per i pozzi
 e condotte); opere eseguite negli anni 1991-1994.

Il finanziamento Ministero Provincie Chille, Ordinanza n° 1927/FRG del 09.05.90 al sensi della
 L.R. n° 16/90 (per 20), ~~Finanziamento n° 2509/90/2147~~ ~~del 20.11.90~~, per la
 realizzazione delle seguenti opere: opere di sezionamento per il finanziamento

disponibile utilizzando il rasoio di gara del intervento principale e le somme a disposizione
 per interventi:

"Acquedotto Pianura Bergamasca - I, II, III, IV e V lotto"
 Albo: Associazione temporanea di imprese (Mandataria) - Ladiglieri - C.C.C.
 (Unico) - Fabiani e Capi, riunite in consorzio denominato A.P.B. con sede a



San. Donato Milanese (MI) [forazione pozzi opere civil idrauliche ed elettromeccaniche per i pozzi, serbatoi a terra e peruse, condotti]; opere eseguite negli anni 1990-1994.

"Bonifica ordigni bellici"
 appalto: COVISEM di Ostiglia (MN) [lungho il tratto: Ono di San Zeno e la straziante per Dalmine]; opere eseguite negli anni 1991-1992.

Opere complementari
 appalto: Guadagni di Bergamo [completamento pozzi e centrale olio, cabina elettrica e recinzioni]; opere eseguite negli anni 1995-1996.

Opere civili ed elettriche per l'impianto di telecontrollo delle camere di consegna al Comune
 appalto: Elettrotecnica di Anso (NO) opere eseguite negli anni 1996-1997.

Implementazione ed espansione hardware e software impianto di telecontrollo
 appalto: BAS di Bergamo [completamento telecontrollo presso la centrale di Ono e la sede BAS di Bevilacqua]; opere eseguite negli anni 1995 e 1996.

Realizzazione di camere di derivazione o innesto su rete BAS
 appalto: BAS di Bergamo [derivazione ad Ono al Seno, innesto a Ponte Nassa, innesto a Casiglio, innesto a Curio]; opere eseguite negli anni 1992-1996.

Fornitura e posa apparecchi di misura
 appalto: ITI Hygi finale di Bergamo [misuratori di pressione, torbidità, acido cloridrico e idrossido di sodio]; opere eseguite negli anni 1995-1997.

Opere di completamento 1° stralcio
 appalto: F.lli Susca di Mola di Bari (BA) [forazione pozzi, opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche per i pozzi, condotti]; opere eseguite negli anni 1985-1996.

Opere di completamento 2° stralcio
 appalto: Fabiani di Dalmine (BG) [forazione pozzi, opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche per i pozzi, serbatoio a terra, condotti]; opere eseguite negli anni 1996-1997.

Allacciamenti ENEL pozzi, centrali e camere di consegna
 appalto: ENEL, opere eseguite negli anni 1991-1996.

Allacciamenti TELECOM impianti di telecontrollo
 appalto: TELECOM, opere eseguite nell'anno 1998.

Ascensori per serbatoi pensili
 appalto: FINE di Belluno, opere eseguite negli anni 2000-2001.

Interventi minori, acquisto aere e servizi, revisione pezzi, riserve impresse

Aggiornamento al 31/07/2016 del valore dell'investimento Phisura Bergamasca di proprietà ABM SPA



3) finanziamento Regione Lombardia, Decreto n° 706/05 del 22/12/97, e fondi propri della Provincia di Bergamo, www.provincia.bg.it (art. 2, 1° comma, lett. c) del D.L. n° 27/98).

"Ampliamento Acquedotto Pianura Bergamasca tronco Caravaggio - Bariano Formoso San Giovanni - Mozzanica"
 appalto: Associazione temporanea di imprese Scavi Romaresi (mantovana) di Romano e Lombardi (BG), sncSOM di Ramca (BG) [condotte]; opere eseguite negli anni 1998-1999.

4) finanziamento Regione Lombardia, Decreto n° 725/10 del 22/02/99, e fondi propri della Provincia di Bergamo, www.provincia.bg.it (art. 2, 1° comma, lett. c) del D.L. n° 27/98).

"Ampliamento Acquedotto Pianura Bergamasca tronco Curio - Bonate Sopra"
 appalto: Tiziana Costruzioni di Longare (VI) [condotte]; opere eseguite negli anni 1999-2000.

4.2. OPERE REALIZZATE DOPO LA CESSIONE AD ABM SPA

Successivamente alla cessione delle opere da parte della Provincia ad ABM SPA quest'ultima ha eseguito, per mezzo della propria partecipata ABM, Max Srl, i seguenti interventi di sostituzione di tratti di tubazione esistenti:

- 1) a seguito del raddoppio ferroviario della linea ferroviaria Treviglio-Bergamo-Trenitalia (RT1) ha eseguito, nei nuovi sottopassi che intersecano, almeno cinque, con la condotta esistente di 600 mm, si è dovuto pertanto realizzare, in 4 condotte di tracciato di tale condotta nei comuni di Treviglio ed Arcore suspendendo i tronconi e dell'acqua per 24-48 ore. Tali interventi, eseguiti dalle ditte Italsavi di Monza (BG) e Cogef di Ono Santo (BG) nel periodo dicembre 2003 - luglio 2004, hanno comportato la sostituzione completa di 162 m di tubazione con nuovi tratti di diametro analogo per 322 m con un costo complessivo di www.provincia.bg.it (art. 2, 1° comma, lett. c) del D.L. n° 27/98).
- 2) a seguito della realizzazione da parte di ANAS dell'Asse Interurbano in comuni di Bonate Sopra quest'ultimo intervento allineatamente con l'esistente condotta di 600 mm, si è dovuto pertanto realizzare, in un tratto di tracciato di tale condotta, eseguita dalla ditta Cogef di Ono Santo (BG) nel giugno 2004, la quale ha comportato la sostituzione di 70 m di tubazione con un nuovo tratto di diametro e lunghezza analoghi con un costo complessivo di www.provincia.bg.it (art. 2, 1° comma, lett. c) del D.L. n° 27/98) ed il cui onere è stato posto a carico di Trenitalia (RT1).

Aggiornamento al 31/07/2016 del valore dell'investimento Pianura Bergamasca di proprietà ABM SPA

7) a seguito della necessità di parte della società San Pellegrino di provvedere la realizzazione di un tracciato per installare la nuova linea ferroviaria, realizzando un nuovo tronco della condotta di 600 mm, si è dovuto prevedere una modifica di tracciato, eseguita dalle ditte Poro di Dalmine (Bg) e Ferrovia di Treviglio (Bg) nel periodo giugno 2006-marzo 2007, la quale ha comportato la sostituzione di 340 m di tubazione in ghisa sterodite con un nuovo tubo in acciaio di diametro analogo e lunghezza di 400 m, compreso la posa di 20 sm di nuovo tubo, realizzato a circa 305 m, parte in ghisa e parte in acciaio, con un costo complessivo di € 2.120.560,00 ed il cui onere è stato posto a carico di San Pellegrino.

8) a seguito della prevista realizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale dell'ampimento della SP n° 153 ex SS n° 470 Dir. in comune di Treviglio e Dalmine, a causa dell'interferenza con la nuova strada della condotta di 650 mm diretta a Dalmine, si è dovuto realizzare una modifica di tale condotta, affidata alle ditte Bergemelli di Nembo (Bg) ed Inibeta nel mese di ottobre 2006, e terminata nel mese di febbraio 2007. Tale intervento ha comportato la sostituzione di 250 m di condotta esistente in Ghisa con un tracciato in ghisa per la parte di circa 305 m, parte in ghisa e parte in acciaio, con un costo complessivo di € 2.120.560,00 ed il cui onere è stato posto a carico dell'Amministrazione Provinciale.

9) a seguito della realizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale della tangenziale "Sud di Bergamo" e sotto il tracciato in comune di Stezzano, a causa dell'interferenza tra lo stesso tracciato e la condotta di 700 mm in ghisa sterodite, si è dovuto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alle ditte Cogef di Oleggio Sotto (Bg), durante nel mese di gennaio 2008 e terminata nel mese di febbraio 2008. Tale intervento ha comportato la sostituzione di 70 m di condotta esistente in ghisa con un tracciato più lungo pari a circa 80 m in acciaio, con un costo complessivo di € 2.120.560,00 ed il cui onere è stato posto a carico dell'Amministrazione Provinciale.

10) in occasione dei lavori per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale a Nozono, via Via Papa Giovanni XXIII (SP n° 155) via Monte San Michele e il parco La Formica, si riscontrò la presenza della condotta di 600 mm in ghisa sterodite all'interno dell'area destinata ai fabbricati e ai servizi (inerti) si è pertanto dovuto realizzare una modifica di tracciato di tale condotta, affidata alle ditte Poro di Dalmine (Bg) e esiguita da gennaio 2012 a febbraio 2012. Tale intervento ha comportato la sostituzione di 135 m di condotta esistente in ghisa con un tracciato più lungo pari a circa 135 m in acciaio, con un costo complessivo di € 2.120.560,00 ed il cui onere è stato posto a carico di ABM S.p.A.

11) In seguito all'accidentamento di una probabile perdita in fondo destra del barriera Bolliger Tempo si è proceduto al risarcimento di circa 10 m di tubazione in ghisa sterodite con un analogo in acciaio, compreso una lamiesta di sezionamento e scarico, con un costo

12) a seguito della realizzazione del nuovo scivolo dell'acquedotto Prebe Me e della linea di Alan Vercelli di 900 mm, a causa dell'interferenza tra il tracciato e le opere d'arte di quest'ultima e la linea esistente a Caravaggio, si è dovuto realizzare i sopralmenati di tracciato: uno studio tubazione di 500 x 400 mm diretta a Caravaggio, due: sulla tubazione di 300 mm diretta a Bergamo e due sulla tubazione di 250 mm diretta a Fontano San Giovanni, tutti interventi all'Ingegneria Sottili ERM di Bergamo, iniziati nel mese di febbraio 2012 e terminata nel mese di agosto 2013; inoltre, comportato la posa di:

- intervento AQ 70/01 e 70/02 condotta diretta a Caravaggio, sostituzione di 560 m di condotta di 300 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 12 m in acciaio (Stalle);
- l'interposizione dello stacco della drenaazione (per Morsenga e Mozzanica), compreso la posa di 216 m di nuovo tubo quattro di 800 mm in acciaio; sostituzione di 135 m di condotta di 400 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 635 m in acciaio;
- sostituzione di 575 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tratto di circa 310 m in acciaio;
- intervento AQ 70/03 condotta diretta a Bergamo, sostituzione di 76 m di condotta di 300 mm esistente in ghisa con un tratto di circa 87 m in acciaio;
- intervento AQ 70/04 condotta diretta a Bergamo, sostituzione di 52 m di condotta di 300 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 67 m in acciaio;
- intervento AQ 70/05 condottali diretti, al Fontano San Giovanni, sostituzione di 185 m di condotta di 250 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 200 m in acciaio, compreso la posa di 154 m di nuovo tubo ghisa di 600 mm in acciaio;
- intervento AQ 70/06b condotta diretta a Fontano San Giovanni, sostituzione di 145 m di condotta di 250 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 55 m in acciaio.

Tali interventi hanno comportato un costo complessivo di € 2.977.095,51 ed il cui onere è stato posto a carico di Prebe Me, ABM S.p.A. e CEMAV DUE.

13) a seguito della realizzazione del nuovo casello dell'autostrada Prebe Me a Bergamo, a causa dell'interferenza tra il tracciato della strada in uscita del casello stesso e la linea esistente a Bergamo, si è dovuto realizzare una modifica di tracciato, di tale condotta, affidata alle ditte Cogef di Oleggio Sotto (Bg), inizia nel mese di novembre 2013 e terminata nel mese di dicembre 2013. Tale intervento ha comportato la sostituzione di 46 m di condotta di 300 mm, esistente in ghisa con un tratto di circa 46 m in acciaio, con un costo complessivo di € 2.977.095,51 ed il cui onere è stato posto a carico di Prebe Me.

Questi interventi hanno comportato quindi un costo complessivo aggiuntivo di costruzione pari a € 5.764.460,729 = (€ 2.977.095,51) rispetto al costo complessivo di costruzione dell'acquedotto principale.

Nella seguente tabella vengono quotati i prezzi unitari di costruzione effettivamente sostenuti per la realizzazione di tutte le opere in oggetto, al fine di un possibile confronto con i risultati delle stime edonisi riportate nei paragrafi seguenti.

Intervento	€	€/m ²
1	€ 2.509.792,574	€ 1.296.199,59
2	€ 66.341.143,390	€ 34.622.341,20
3	€ 4.109.646,004	€ 2.122.155,99
4	€ 3.834.529,346	€ 1.980.369,14
5	€ 672.466,571	€ 347.900,00
6	€ 63.703,283	€ 32.900,00
7	€ 500.254,717	€ 259.960,00
8	€ 507.411,171	€ 262.056,00
9	€ 178.136,940	€ 92.000,00
10	€ 123.134,026	€ 63.800,00
11	€ 80.342,645	€ 41.993,51
12	€ 1.484.289,655	€ 804.659,00
13	€ 1.144.321,821	€ 74.536,00
TOTALE COSTO COSTRUZIONI	€ 69.556.982,048	€ 36.544.610,3

DEI PONTI E DEI RANZAMENTI DEI PIAI

I dati di consistenza delle opere, sulla base dei quali è stata formulata la stima del valore, sono stati desunti analizzando la documentazione contabile dei vari appalti, già dati al paragrafo precedente, banditi dall'Amministrazione Provinciale a partire dall'anno 1990, anno in cui ha avuto inizio la costruzione dell'Acquedotto Pianura Bergamasca. Integrandoli con i valori dell'onerata di manutenzione eseguita da A.B.M. Next Srl a far data dalla cessione dell'Acquedotto da parte della Provincia all'avore ed A.B.M. S.p.A.

La formula estensiva temporale del periodo di realizzazione delle opere ha consentito di reperire informazioni dettagliate sulle singole parti costituenti l'insieme dell'acquedotto e, pertanto, di effettuare una stima sostanzialmente precisa del valore attuale.

I dati in ingresso sono stati divisi in frazionamenti alla procedura di stima ed in sezioni e ricricione esterna dell'area della centrale di Osio Sotto, uffici ed Osio Sotto.

opere (irruzione fessure, compromessi pozzi, avarie e cenerie BAS per il collegamento alla propria rete di adduzione, rivedere il progetto di sostituzione tubazioni di cui al par. 4.2), opere elettromeccaniche, comprendenti impianti di sollevamento, di Osio Sotto, impianti di sollevamento dei pozzi, impianti di telecontrollo, impianto di distribuzione a blocco di detto ascensore ed all'acquirente ENEL.

Interventi di manutenzione, comprendenti: riparazione e sostituzione materiali, opere accessorie e manutenzione interna.

Per ogni gruppo di opere sono stati quindi individuati i parametri tarziariali mediante i quali effettuare la stima e che vengono descritti nel paragrafo seguente.

Per quanto riguarda la valutazione dei costi, al fine di un controllo ed un riscontro più immediato, si è preferito continuare come nella stima precedente, ed utilizzare i prezzi in lire per i dati di partenza. In quanto a quelli forniti dal Piano di risanamento che la documentazione contabile sono in tale valuta, una volta definiti i parametri di calcolo, tutti gli importi sono stati convertiti convenientemente in euro.

VALORE STIMATO IN EURO

Lo stato patrimoniale dell'Acquedotto Pianura Bergamasca è costituito da un complesso ammontare di beni immobili ed immateriali, la cui consistenza è stata valutata applicando equazioni coerenti che tenevano conto delle grandezze descrittive fondamentali di ciascun oggetto.

Sono stati quindi previsti i necessari costi, il cui calcolo è dovuto per effettuare la stima originaria del novembre 2002, ed adeguando il coefficiente di dispendio al maggiore tempo intercorso dalla data di costruzione delle opere ad oggi, rispetto ad esse.

Nell'aggiornamento della stima sono stati inoltre inseriti tutti quegli interventi che la pertinetta, A.B.M. Next Srl, nell'ambito delle prime competenze di gestione della rete, ha effettuato sia per manutenzione, finalizzati al mantenimento, in perfetta efficienza delle opere, che per particolare riguardo a quelle soggette a maggiore usura (valvole, misuratori di portata, pompe, apparati di comando e telecontrollo), che per sostituzione di tubazioni esistenti, a seguito di interruzioni verificatesi a causa con opere rilevanti e, quindi, in corso di realizzazione, l'istesso intervento temporale del periodo, preso in considerazione (2002-2015), ha ritenuto che l'acquisto dei materiali necessari per garantire nel tempo la continuità dell'installazione delle opere ed il loro mantenimento in buono stato di conservazione, e gli collegati nelle presenti stime, abbia contribuito al prezzo e completezza nuova dei materiali.

disponibili e mediato, rendendo superfluo contestare separatamente il valore di tali valori.

Si riasseme pertanto la metodologia adottata per la stima del novembre 2002 e le modalità di ragionamento utilizzate.

Attraverso le schede di consistenza delle opere si è proceduto alla stima del valore al numero dei singoli costi all'anno 2016, ripartiti utilizzando i costi previsti dai dati del DPK del 10/10/1986 n. 902.

Tale metodo prevede infatti che:

a) il valore degli impianti ... è determinato sulla base dello stato di consistenza ... e del costo che dovrebbe essere sostenuto ... per la ricostruzione dell'impianto stesso, accorrendo all'importo risultante;

b) il valore dei materiali diversi da quelli di cui è costituito il costo di ricostruzione dell'impianto stesso, è determinato sulla base del prezzo di acquisto dei materiali, moltiplicato per la trasformazione degli impianti, con l'aggiunta delle spese per il trasporto e l'installazione.

Per la stima del valore patrimoniale delle varie tipologie di impianti anzidetti, si è ritenuto necessario adottare delle equazioni parametriche che definiscano, per ciascuna tipologia di massima funzione, i parametri descrittivi indicanti le dimensioni caratteristiche dell'impianto stesso, utilizzando come base di riferimento i criteri fissati dalla Regione Umbra, nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, per la valutazione dei costi delle opere di acquedotto, qui allegati per comodità di comprensione.

In particolare, i dati così come già compresi, desunti dalle opere generali ed amministrative (IVA, Imposta, Acquisto e servizi, ecc.), sono stati inseriti, con un'aggiunta del 40% dei costi relativi alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione.

Quel che è certo, i costi complessivi delle varie opere, riferiti generalmente al novembre 1991, sullo scorcio dell'anno, sono stati individuati nei successivi paragrafi, questi sono stati riferiti all'indice di luglio 2016, quindi disponibili e riportati nella tabella 4 qui allegata.

In seguito all'operazione di stima e nuovo, proporzionalmente, al fine di allo stato di concorrenza di ogni opera, per ciascun costo è stato stimato il valore attuale, utilizzando il

equilibrio come indicato nel calcolo della stima globale dell'acquedotto in oggetto. Il ragionamento dell'opera è stato condotto all'ora dello stesso tramite un coefficiente di deprezzamento, dalla data tecnico-economica della stessa, calcolato con il rapporto fra i costi effettivi risultanti dal progetto e valutati con il valore medio del periodo di costruzione dell'opera stessa, e la via media ragionevolmente stimabile del costo stesso, verificata da ogni altra opera e riportata nella tabella seguente:

Opere	Costo (Mili. Lit.)
Opere di condotta	50
Opere di presa	60
Tubazioni in ghisa sferoidale	70
Opere elettriche civili	25

L'acquedotto è stato gestito, fino al ottobre 1998, direttamente dalla BRS, la quale, in mancanza di certezza sul prossimo continuativo del proprio mandato, ha effettuato i minimi investimenti necessari per il corretto funzionamento dell'acquedotto, limitando all'irresponsabile più l'attività di manutenzione, mentre dal novembre 1998 la gestione è stata curata direttamente da una società, a partecipazione pubblica, attualmente denominata ANI Next, la quale con proprio personale e mezzi, si occupa in via esclusiva, del funzionamento e della manutenzione dell'acquedotto.

A seguito della verifica sul campo della cura dell'opera da ANI Next, è mantenere nelle migliori condizioni di funzionamento la rete, oltre a lei affidata, per il periodo successivo al novembre 1998, si ritiene di poter considerare il deprezzamento, il tutto nel tempo, effetto del deprezzamento delle opere, considerando pertanto catalitici i parametri riportati nella tabella precedente.

6.1 STIMA DEL VALORE DELLE OPERE CIVILI PRINCIPALI

6.1.1 Serbatoi

Per la stima dei serbatoi sono state utilizzate due differenti equazioni (V. par. 4 pag. 57 del "Criteri regionali allegati") valide rispettivamente per i serbatoi pensili e per quelli interrati, individuando i costi globali unitari delle opere civili e disponibili in funzione dei metri cubi di volume.

Essi risultano comprensivi per i soli servizi interrati, anche dei costi dei lavori di manovra equamente ripartiti nei vari interventi e proprie. Sono esclusi i costi delle opere civili ed elettromeccaniche degli eventuali sovraccarichi di ripresa dei servizi, da valutare separatamente. Il costo dei servizi periferici si riferisce ai servizi di calore o di fluido e comprende oltre a quanto sopra elencato la manutenzione completa, estesa con relative preattive, l'ispezione termica della caldaia, il parafiamma a gas e di altri tipi.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

Costo unitario (€/mq):

7,000/mq servizio interrato, pensile;

4,000 e mese medio di costruzione (periodo di riferimento).

Per quanto riguarda i servizi di tipo Sesto si è osservato che il valore stimato risulta ingenerosamente inferiore a quello realmente liquidato all'impresa, ciò deriva soprattutto dalle opere impiantistiche, la caratteristica conformazione architettonica dei manufatti in calcestruzzo, il numero di partecipanti e costose modifiche costruttive, le elevate portate di dimensionamento hanno comportato l'assunzione di collegamenti idraulici e di opere elettromeccaniche di rilevante dimensione da cui è derivata la necessità di camere di manovra e locali trasformatori di potenza cubatura. Il costo dei servizi periferici, a dispetto notevole, compare all'interno delle quotazioni in scabito per l'accesso tramite scale alla manovra, alla vasca di costo non indifferente ecc. Per tali motivi si è ritenuto opportuno effettuare la stima sommando, al valore dichiarato con i criteri adottati, la differenza fra il costo di costruzione maggiorato del 40% per tener conto degli smaltiscassoni, ed il valore calcolato precedentemente.

Nel caso dei servizi a terra, per il quale, stante l'urgenza dell'edificio, non è stato possibile individuare l'importo liquidato per la costruzione degli uffici, è stato dedotto anche il valore stimato di questi ultimi, di cui si illustreranno più avanti le modalità di valutazione.

Peraltro il maggior costo richiesto per la valutazione dei servizi di tipo Sesto è risultato il seguente:

	Pensile (€)	Interrato (€)
Importo liquidato all'impresa	3.445.000,000	1.271.200,000
Importo totale maggiorato del 40% per opere accessorie	4.823.000,000	1.780.480,000
A dedurre valutazione IPRA e di altre verificazioni uffici	2.200.000,000	920.000,000
Maggior costo	2.623.000,000	860.480,000

La somma dei due importi anzidetti, per ciascun servizio, e quindi stata utilizzata come base di calcolo per la determinazione del valore attuale.

Sulle base dei dati delle considerazioni di cui sopra è quindi stato calcolato il valore stimato a priori, per ciascuno dei quattro servizi realizzati (V. prima parte della tabella 5).

Sempre con riferimento alle portate della centrale di tipo Sesto si interviene così parametro regionale, l'importo con la presenza di una ventilazione e di una sistemazione area di dimensioni sufficienti a contenere il manufatto; per quanto riguarda le centrali in oggetto invece, oltre da ricevere e sostenere a verde e di rilevante entità, per a circa 20.000mq, in mancanza di parametri dedicati, si è pertanto utilizzato l'importo del costo di costruzione maggiorato del 40% per tener conto degli oneri accessori, calcolando il valore a nuovo moltiplicandolo per l'indice ISTAT ed il valore attuale come già specificato precedentemente.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

Costo reale (preveduto all'impresa):

4,000 e mese medio di costruzione (periodo di riferimento).

Sulla base dei dati di cui sopra è quindi stato calcolato il valore stimato a nuovo e quello attuale della ricezione e la sistemazione a verde, dei servizi di tipo Sesto (V. seconda parte della tabella 5).

6.1.2. Uffici

La valutazione degli uffici, i quali sono inseriti, insieme, insieme nella stessa edilizia, che opera anche i servizi a terra e sono stati realizzati in un'unica fase, in mancanza di parametri dedicati, è stata eseguita utilizzando quelli dei servizi interrati, applicando però una riduzione del 50% al valore unitario per tener conto della differente tipologia costruttiva nonché della mancanza delle opere idrauliche e della camera di manovra.

I dati utilizzati per la stima economica di questa tipologia di opere sono:

Costo unitario, assunto pari alla metà di quello di un servizio interrato di eguale volumetria (€/mq):

Anno e mese medio di costruzione (periodo di riferimento):

Volume (mq):

Stato base dei dati di cui sopra e quindi stato calcolato il valore liquidato a nuovo e quello attuale degli uffici posti all'interno della centrale di tipo Sesto (V. tabella 6).



Altri aspetti dell'implementazione / della richiesta della "voce" (voce assunta) sono le prestazioni per DGS 24/88 e DGS Circolare regionale 34/AN/13.

Gli scatti per la stima saranno di quanto in scala si riferisce alla **voce unitaria (prezzo)**.

La voce unitaria sarà calcolata (prezzo / quantitativo).

Il valore unitario di ogni voce si riferisce al valore (valore unitario) e non al valore per quantità di ogni singola voce (voce unitaria della voce).

6.2.1. Generalità BAS per collegamento con propria rete

La voce di classifica dell'iterativo è il prezzo valore economico in presenza di materiali prelevati e utilizzati come base di calcolo (prezzo alla voce) più competenza di ogni scatto.

Il costo unitario della voce sarà calcolato di quanto in scala si riferisce alla **voce unitaria (prezzo)**.

La voce unitaria sarà calcolata (prezzo / quantitativo).

Il valore unitario di ogni voce si riferisce al valore (valore unitario) e non al valore per quantità di ogni singola voce (voce unitaria della voce).

6.2.2. STIMA DEI VALORI DELLE TUBAZIONI

La valutazione potrà essere fatta secondo una delle seguenti voci (voce unitaria) e sarà calcolata in funzione delle diverse tubazioni, tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

- a) condizioni di lavoro (esclusi per: norme, accessibilità, normale, inalterabili, presenza di acque, presenza di altri servizi, presenza di acqua, presenza di materiali e ricche di permessa, profondità di posa della condotta pari a 1,5-1,10 m (rispetto al generatore superiore del tubo), tubi (materiali) con tutti i accessori (cassa) e condotti della tubazione, tubi (materiali) della quantità del suolo e delle pavimentazioni (tubi);
- b) profondità (profondità) dei tratti (metri) del materiale delle condotte, lavoro, natura materiali (tubo) e natura (tubo) della tubazione (posa) per una profondità non superiore a 1,50 m di profondità delle appostazioni adottate;
- c) maglieroni (dovrà essere specificato, tipo, tubo, valvole, accessori, ecc.) ecc.



6.3. STIMA DEI VALORI DELLE OPERE IDRAULICHE FISSE

6.3.1. Pozzi

Il costo del costo della perforazione dei pozzi (voce unitaria) per ogni metro (voce unitaria) sarà calcolato considerando un diametro di perforazione (da 100 mm a 400 mm) di profondità da 150 a 400 m. La profondità di stima sarà basata e valutata anche sulla base del tipo di terreno (esclusi per: norme, accessibilità, normale, inalterabili, presenza di acque, presenza di altri servizi, presenza di acqua, presenza di materiali e ricche di permessa, profondità di posa della condotta pari a 1,5-1,10 m (rispetto al generatore superiore del tubo), tubi (materiali) con tutti i accessori (cassa) e condotti della tubazione, tubi (materiali) della quantità del suolo e delle pavimentazioni (tubi);

La profondità (profondità) dei tratti (metri) del materiale delle condotte, lavoro, natura materiali (tubo) e natura (tubo) della tubazione (posa) per una profondità non superiore a 1,50 m di profondità delle appostazioni adottate;

La profondità (profondità) dei tratti (metri) del materiale delle condotte, lavoro, natura materiali (tubo) e natura (tubo) della tubazione (posa) per una profondità non superiore a 1,50 m di profondità delle appostazioni adottate;

Il costo unitario della voce sarà calcolato di quanto in scala si riferisce alla **voce unitaria (prezzo)**.

La voce unitaria sarà calcolata (prezzo / quantitativo).

Il valore unitario di ogni voce si riferisce al valore (valore unitario) e non al valore per quantità di ogni singola voce (voce unitaria della voce).

6.3.2. Manufatti a vani pozzi

Il costo delle opere murarie di rivestimento dei pozzi (voce unitaria) per ogni metro (voce unitaria) sarà calcolato considerando un diametro di perforazione (da 100 mm a 400 mm) di profondità da 150 a 400 m. La profondità di stima sarà basata e valutata anche sulla base del tipo di terreno (esclusi per: norme, accessibilità, normale, inalterabili, presenza di acque, presenza di altri servizi, presenza di acqua, presenza di materiali e ricche di permessa, profondità di posa della condotta pari a 1,5-1,10 m (rispetto al generatore superiore del tubo), tubi (materiali) con tutti i accessori (cassa) e condotti della tubazione, tubi (materiali) della quantità del suolo e delle pavimentazioni (tubi);

(L. 11/11)

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Stampa

Stampa



... dove gli interventi sono e dove sono richiesti, il valore economico di
 ... interventi di cui sopra e quello attuale del sistema di distribuzione (ENEL) con
 ... intervento nel tempo, ma non dovranno essere diversati con le nuove norme
 ... (V. questa e questa parte della Guida 2).

6.4.1 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DA A.M. NEST

A.M. Nest, nell'ambito delle varie competizioni di lavoro, ha ottenuto
 ... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)

... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)

... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)

... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)

... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)

... interventi di manutenzione straordinaria e di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)
 ... (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori) di tutti i tipi (piccoli e maggiori)



Costo unitario (€/m³)
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...	...
...	...
...	...
...	...

...

...

...

...

...

...

...

...



REGIONE LOMBARDIA
Settore Ambiente ed Ecologia

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Criteri di pianificazione
in rapporto alla gestione
delle risorse idriche lombarde



Allegato unico alla delibera di giunta n. 11 luglio 2016
effettuata per conto di Maurizio Cazzavara, quale
Amministratore Unico di TARM Azienda Bergamasca
Multiservizi SPA di Bergamo (Bg)

PACCOLO CONTENENTE

- A) Circolo Idrico Regionale (CAIR) - Codi del servizio e suoi dettagli
 - B) Tabella 1) - Elenco dei CAIR
 - C) Tabella 2) - Informazioni generali sui CAIR
 - D) Tabella 3) - Caratteristiche delle reti idriche
 - E) Tabella 4) - Coefficienti di riduzione a valori minimi (L. n. 30/2016)
 - F) Tabella 5) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR
 - G) Tabella 6) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR (L. n. 30/2016)
 - H) Tabella 7) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR (L. n. 30/2016)
 - I) Tabella 8) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR (L. n. 30/2016)
 - J) Tabella 9) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR (L. n. 30/2016)
 - K) Tabella 10) - Somme dei valori dei parametri a ogni CAIR (L. n. 30/2016)
 - L) Tabella 11) - Rapporto tra il valore di riferimento e la valutazione degli immobili (circolo reale collegato) - Art. 11 - Legge n. 30/2016 (art. 10)
- Il presente contratto è di € 1.000.000,00
Bergamo, 19 Settembre 2016

IL PERITO



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12/05/2010

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le condizioni di fornitura e di installazione delle apparecchiature di misura di portata, di livello e di qualità dell'acqua, nonché di descrivere le modalità di gestione e di manutenzione delle stesse.

- a) condizioni di consegna standard con materiale, accessori, installazione, collaudi, formazione del personale, ecc.
- b) condizioni di consegna standard con materiale, accessori, installazione, collaudi, formazione del personale, ecc. e con la fornitura di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- c) condizioni di consegna standard con materiale, accessori, installazione, collaudi, formazione del personale, ecc. e con la fornitura di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di un servizio di gestione e di manutenzione delle apparecchiature.

1. CONDIZIONI

1.1) COSTI DI COSTRUZIONE E DI DISTRIBUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le condizioni di fornitura e di installazione delle apparecchiature di misura di portata, di livello e di qualità dell'acqua, nonché di descrivere le modalità di gestione e di manutenzione delle stesse. I costi di costruzione e di distribuzione sono stati determinati sulla base delle condizioni di fornitura e di installazione standard, con l'esclusione di tutti i costi di trasporto e di installazione straordinari. I costi di costruzione e di distribuzione sono stati determinati sulla base delle condizioni di fornitura e di installazione standard, con l'esclusione di tutti i costi di trasporto e di installazione straordinari.

PREMESSA

Costi delle opere di acquedotto




Le opere di cui alla Figura 2) sono state realizzate con diametro di 300 mm e profondità di 100 mm.

1.1) COSTI DI COSTRUZIONE

2. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DA POZZI

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le condizioni di fornitura e di installazione delle apparecchiature di misura di portata, di livello e di qualità dell'acqua, nonché di descrivere le modalità di gestione e di manutenzione delle stesse. I costi di costruzione e di distribuzione sono stati determinati sulla base delle condizioni di fornitura e di installazione standard, con l'esclusione di tutti i costi di trasporto e di installazione straordinari.

Figura 1. Costi delle opere



Le opere di cui alla Figura 1) sono state realizzate con diametro di 300 mm e profondità di 100 mm.